



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale 2009

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE
2009

Compendio dell'attività della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo 2010

www.curia.europa.eu

Corte di giustizia
L-2925 Lussemburgo
Tel. +352 43 03-1

Tribunale
L-2925 Lussemburgo
Tel. +352 43 03-1

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
L-2925 Lussemburgo
Tel. +352 43 03-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

La Relazione annuale è disponibile anche in versione CD-ROM
presso il servizio Stampa e informazione
Tel. +352 4303-2035

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2010

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010

ISBN 978-92-829-0948-5

doi:10.2862/16613

© Unione europea, 2010

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Indice delle materie

	Pagina
Prefazione Vassilios Skouris	5
Capitolo I	
<i>La Corte di giustizia</i>	
A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2009	9
B – Composizione della Corte di giustizia	55
1. Membri della Corte di giustizia	57
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia apportate nel 2009	73
3. Ordini protocollari	75
4. Membri emeriti della Corte di giustizia	77
C – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia	81

Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2009	113
B – Composizione del Tribunale	149
1. Membri del Tribunale	151
2. Modifiche alla composizione del Tribunale apportate nel 2009	161
3. Ordini protocollari	163
4. Membri emeriti del Tribunale	165
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale	167

Capitolo III*Tribunale della funzione pubblica*

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2009	191
B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica	201
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica	203
2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2009	207
3. Ordini protocollari	209
4. Membro emerito del Tribunale della funzione pubblica	211
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica	213

Capitolo IV*Incontri e visite*

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica	227
B – Visite di studio	229
C – Udienze solenni	233
D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali	235
 <i>Organigramma sintetico</i>	 240

Prefazione

L'anno appena trascorso si conclude con un avvenimento di grande rilievo. Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di Lisbona, dopo una lunga e complessa procedura di ratificazione. Detto trattato, che mira a dotare l'Unione europea di strutture legislative e amministrative più efficaci che la rendano più adatta ad affrontare le sfide dell'inizio del 21° secolo, introduce cambiamenti rilevanti nella maggior parte dei settori di attività della Corte di giustizia. In tal senso, oltre alle conseguenze risultanti dall'acquisizione di personalità giuridica da parte dell'Unione e dall'abbandono della sua struttura a tre pilastri, il trattato di Lisbona introduce un certo numero di riforme relative tanto alle competenze della Corte di giustizia quanto ai procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali che la compongono.

Il 2009 ha anche conosciuto un rinnovamento parziale della Corte, che ha visto la partenza di quattro dei suoi membri. In occasione delle nomine avvenute nel contesto di detto rinnovamento parziale, i governi degli Stati membri si sono nuovamente preoccupati di procedervi rapidamente e di preservare, per quanto possibile, la stabilità dell'istituzione, permettendo così a quest'ultima un'agevole continuazione dello svolgimento della sua missione. La Corte non può che rallegrarsene.

Infine, l'anno 2009 è stato funestato dalla scomparsa dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer. L'onda d'urto causata dalla sua dipartita si espande ancora, non foss'altro che per il fatto che noi deliberiamo, e continueremo a deliberare nei prossimi mesi, in cause che hanno beneficiato delle sue conclusioni. Il suo pensiero ci accompagna molto concretamente nelle nostre attività.

La presente relazione fornisce al lettore una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel 2009. Come ogni anno, una parte sostanziale della Relazione annuale è dedicata a esposizioni brevi, ma esaurienti, dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. L'analisi è completata ed illustrata da dati statistici specifici per ogni organo giurisdizionale.



V. Skouris
Presidente della Corte di giustizia



Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2009

di Vassilios Skouris, presidente della Corte

Questa prima parte della Relazione annuale presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia dell’Unione europea nel 2009. Essa offre, in primo luogo, una panoramica dell’evoluzione dell’Istituzione nel corso dell’anno appena concluso, ponendo l’accento sulle modifiche istituzionali che hanno interessato la Corte di giustizia e sugli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro (sezione 1). In secondo luogo, essa contiene un’analisi delle statistiche per quanto riguarda l’evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia, nonché la durata media dei procedimenti (sezione 2). In terzo luogo, essa presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia (sezione 3).

1.1. L’avvenimento più significativo che ha segnato l’evoluzione istituzionale della Corte di giustizia nel 2009 è stato, incontestabilmente, l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha comportato diverse modifiche alle disposizioni del trattato UE e del trattato CE riguardanti la Corte di giustizia. Alcune di queste modifiche scaturiscono dall’abbandono della struttura dell’Unione europea a tre pilastri, dalla conseguente scomparsa della Comunità europea e dalla personalità giuridica di cui l’Unione è ormai dotata. Altre modifiche sono più specifiche e riguardano direttamente la Corte di giustizia.

Per limitarsi a citare le più importanti, segnaliamo, anzitutto, che dal 1º dicembre 2009 l’istituzione giurisdizionale dell’Unione è denominata Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa è composta come prima da tre organi giurisdizionali, chiamati d’ora in avanti Corte di giustizia, Tribunale e Tribunale della funzione pubblica.

La creazione di altri eventuali tribunali specializzati resta sempre possibile ma, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, questa creazione sarebbe auspicabile secondo la procedura legislativa ordinaria, ossia in codecisione, a maggioranza qualificata, e non più all’unanimità come in precedenza. Lo stesso vale per quanto riguarda le modifiche dello statuto della Corte di giustizia, con l’eccezione delle disposizioni relative allo status dei giudici e degli avvocati generali e al regime linguistico della Corte.

Una modifica importante riguarda la procedura di nomina dei membri della Corte e del Tribunale. I giudici e gli avvocati generali sono ormai nominati dalla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di dare un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Detto comitato è composto di sette personalità scelte tra giudici emeriti dei due organi, di membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e di giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.

Per quanto attiene alle competenze della Corte di giustizia, è opportuno osservare che queste si estendono al diritto dell’Unione europea, salvo che i trattati non dispongano diversamente. La Corte di giustizia acquista così una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, a causa della scomparsa dei pilastri e dell’abrogazione, ad opera del trattato di Lisbona, degli artt. 35 UE e 68 CE, che prevedevano restrizioni alla sua competenza.

Da una parte, per quanto riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale diventa obbligatoria e non è più subordinata ad una dichiarazione di ciascuno Stato membro che riconosca siffatta competenza ed indichi i giudici nazionali che possono adire la Corte. Tuttavia, disposizioni transitorie

prevedono che questa piena competenza sarà applicabile soltanto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

D'altro canto, per quanto concerne i visti, l'asilo, l'immigrazione e le altre politiche legate alla circolazione delle persone (segnatamente, la cooperazione giudiziaria in materia civile, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze), la Corte può d'ora in poi essere adita da tutti i giudici nazionali — e non più solo dagli organi giurisdizionali superiori — ed è ormai competente a pronunciarsi sulle misure di ordine pubblico nell'ambito dei controlli transfrontalieri.

Inoltre, è significativo ricordare che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea diviene un testo legislativo vincolante e acquista il medesimo valore giuridico dei trattati¹. Infine, nel delicato settore della politica estera e della sicurezza comune (PESC), la Corte è eccezionalmente competente, da una parte, a controllare la delimitazione tra le competenze dell'Unione e la PESC, la cui attuazione non deve compromettere l'esercizio delle competenze dell'Unione e le attribuzioni delle istituzioni per l'esercizio delle competenze esclusive e condivise dell'Unione e, d'altra parte, a conoscere dei ricorsi di annullamento diretti avverso le decisioni che prevedono misure restrittive nei riguardi di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio, ad esempio nell'ambito della lotta contro il terrorismo (congelamento dei beni).

Inoltre, nel trattato di Lisbona figurano modifiche di rilievo riguardanti i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. Tra le più importanti ricordiamo, da una parte, l'attenuazione dei requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli avverso gli atti regolamentari delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. In particolare, le persone fisiche o giuridiche possono d'ora in poi presentare un ricorso avverso un atto regolamentare se esso le pregiudica direttamente e se è privo di misure di attuazione. Pertanto, esse non sono più tenute a dimostrare che questo tipo di atto le riguarda individualmente.

D'altra parte, il trattato di Lisbona rafforza il meccanismo delle sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o penalità) in caso di mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento. Segnatamente, è ormai possibile per la Corte infliggere sanzioni pecuniarie, fin dalla prima sentenza di inadempimento, in caso di mancata comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di trasposizione di una direttiva.

1.2. Oltre alle riforme introdotte dal trattato di Lisbona, merita di essere segnalata anche la modifica del regolamento di procedura della Corte del 13 gennaio 2009 (GU L 24, pag. 8). Detta modifica riguarda l'art. 7, n. 3, del regolamento medesimo, che disciplina le modalità dell'elezione del presidente e dei presidenti di Sezione. Nella sua versione precedente, detta disposizione prevedeva due turni di scrutinio. In caso di parità dei voti al secondo turno, era eletto il giudice più anziano. La nuova versione di questa disposizione prevede che, se nessuno dei giudici raccoglie i voti di oltre la metà dei giudici che compongono la Corte, si procede a nuovi turni di scrutinio fino a raggiungere detta maggioranza.

¹ Peraltro, l'art. 6, n. 2, TUE precisa che «l'Unione aderisce alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati». Il protocollo n. 8 indica che l'accordo di adesione deve precisare, segnatamente, «le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea, [e] i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione». Detta adesione «non incide né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni».

2. Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2009 sono, globalmente, caratterizzate da un'accresciuta produttività e dal mantenimento di un'efficacia soddisfacente per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Inoltre, occorre anche ricordare la tendenza costante all'aumento delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte.

Così, nel 2009 la Corte ha definito 543 cause (cifra netta, tenendo conto delle riunioni), il che rappresenta un aumento molto sensibile rispetto all'anno precedente (495 cause definite nel 2008). Tra queste cause, 377 si sono concluse con sentenza e 165 hanno dato luogo ad un'ordinanza. Il numero di sentenze pronunciate nel 2009 è tra i più elevati nella storia della Corte.

La Corte è stata investita di 561 cause nuove (indipendentemente dalle riunioni per connessione), il che rappresenta una leggera diminuzione rispetto all'anno 2008 (592 cause introdotte). Tuttavia, è opportuno sottolineare che il numero di cause pregiudiziali introdotte quest'anno è il più elevato mai raggiunto (302 cause).

Con riguardo alla durata dei procedimenti, i dati statistici sono molto positivi. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, questa durata è di 17,1 mesi, ossia una durata praticamente identica a quella del 2008 (16,8 mesi). Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 17,1 mesi e 15,4 mesi (16,9 mesi e 18,4 mesi nel 2008).

Oltre alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese negli scorsi anni, il miglioramento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause è dovuto anche all'accresciuto uso dei vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (procedimento pregiudiziale d'urgenza, giudizio in via prioritaria, procedimento accelerato, procedimento semplificato e possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale).

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 3 cause, e in 2 di esse la Sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 104 ter del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un termine medio di 2,5 mesi.

Il procedimento accelerato è stato richiesto 5 volte, ma per nessuna di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, un trattamento prioritario è stato accordato a 8 cause.

Inoltre la Corte ha fatto regolarmente uso del procedimento semplificato, previsto dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, per risolvere alcune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Infatti, un totale di 22 cause è stato definito con un'ordinanza in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte si è avvalsa più frequentemente della possibilità, offerta dall'art. 20 del suo statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo a tal proposito che per circa il 52% delle sentenze pronunciate nel 2009 non sono state presentate conclusioni (per il 41% nel 2008).

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Grande Sezione ha definito circa l'8%, le sezioni a cinque giudici il 57% e le sezioni a tre giudici circa il 34% delle cause concluse con sentenza nel 2009. Rispetto all'anno precedente, si constata una diminuzione della proporzione delle cause trattate dalla Grande Sezione (14% nel 2008) ed un aumento della proporzione delle cause trattate dalle sezioni a tre giudici (26% nel 2008). Quanto alle cause definite con ordinanza a carattere giurisdizionale, l'84% di esse è stato

attribuito alle sezioni a tre giudici, il 10% alle sezioni a cinque giudici e il 6% rappresenta ordinanze emesse dal presidente.

Per altre informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno giudiziario 2009, rinviamo alla sezione C della presente relazione.

Questioni costituzionali o istituzionali

Il contenzioso ricorrente in merito al fondamento giuridico in seno al primo pilastro ha dato luogo a diverse sentenze che meritano una menzione. Nella causa *Parlamento/Consiglio* (sentenza 3 settembre 2009, causa C-166/07), la Corte ha dichiarato che i contributi comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda devono essere fondati su un duplice fondamento giuridico, ossia gli artt. 159 CE e 308 CE. Il ricorso a questo duplice fondamento ha l'effetto di obbligare il legislatore comunitario a conciliare diverse procedure legislative per l'adozione di un solo e unico atto.

La Corte ha cominciato col ricordare che, nell'ambito del sistema della ripartizione delle competenze comunitarie, la scelta del fondamento giuridico di un atto dev'essere fondata su circostanze obiettive, assoggettabili a controllo giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell'atto di cui trattasi. Il ricorso all'art. 308 CE come fondamento giuridico è ammesso solo quando nessun'altra disposizione del trattato CE attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l'emanaione dell'atto stesso. Inoltre, il ricorso a tale disposizione esige che l'azione prevista si riferisca al «funzionamento del mercato comune».

La Corte ha poi constatato che, da un lato, gli obiettivi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1968/2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)², corrispondono agli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria di coesione economica e sociale, e che, dall'altro, il contributo finanziario comunitario al Fondo, prescindendo dal quadro normativo in cui tale aiuto s'inserisce, rientra tra le azioni specifiche che, qualora si rivelino necessarie al di fuori dei fondi strutturali per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 158 CE, possono essere adottate conformemente all'art. 159, terzo comma, CE. Tuttavia, né le modalità di cooperazione tra la Comunità e il Fondo, né le condizioni e il modo di pagamento del contributo finanziario della Comunità consentono a quest'ultima di impedire che l'utilizzo da parte del Fondo di questo contributo riguardi azioni che, pur rispettando gli obiettivi dell'accordo vertente sul Fondo internazionale a favore dell'Irlanda, superano l'ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale o, perlomeno, non sono gestite secondo i criteri applicati dalla Comunità nell'ambito di tale politica. Il legislatore comunitario poteva dunque legittimamente affermare che la gamma di attività finanziata da detto regolamento superava l'ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale. Orbene, l'art. 159 CE riguarda unicamente azioni autonome della Comunità, gestite secondo il quadro normativo comunitario e il cui contenuto non supera l'ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale. Pertanto, l'art. 159, terzo comma, CE, di per sé solo, non conferisce alla Comunità la competenza necessaria per perseguire gli obiettivi della politica comunitaria di coesione economica e sociale tramite un contributo finanziario, in condizioni quali quelle previste dal regolamento n. 1968/2006.

Ciononostante, il regolamento n. 1968/2006 ha lo scopo di sostenere le azioni di un organismo internazionale istituito da due Stati membri, il cui obiettivo è il rafforzamento della coesione economica e sociale. Orbene, come emerge dagli artt. 2 CE e 3, n. 1, lett. k), CE, tale rafforzamento, al di fuori del titolo XVII del trattato CE, costituisce un obiettivo per la Comunità. Del resto, lo scopo del

² Regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 (GU L 409, pag. 81).

menzionato regolamento si colloca nel contesto del mercato comune, dato che esso mira a promuovere il progresso economico in zone svantaggiate di due Stati membri, e quindi a migliorare il funzionamento del mercato comune.

La Corte perviene alla conclusione che, dato che il regolamento n. 1968/2006 persegue scopi previsti agli artt. 2 CE e 3, n. 1, lett. k), CE, nonché al titolo XVII del trattato CE, senza che tale titolo, da solo, conferisca alla Comunità la competenza per raggiungerli, il legislatore comunitario avrebbe dovuto ricorrere congiuntamente agli artt. 159, terzo comma, CE e 308 CE, rispettando comunque le procedure legislative ivi previste, vale a dire sia la procedura di cui all'art. 251 CE, cosiddetta di «codicisione», sia il voto all'unanimità in seno al Consiglio.

Sempre con riguardo alla determinazione del fondamento giuridico appropriato in seno al primo pilastro, nella causa *Commissione/Parlamento e Consiglio* (sentenza 8 settembre 2009, causa C-411/06), la Corte ha risolto una controversia relativa al fondamento giuridico del regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti³. Essa ha dichiarato che detto atto doveva essere fondato sul solo articolo 175, n. 1, CE e non sugli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE, in quanto esso aveva solo effetti secondari sulla politica commerciale comune.

A termini della giurisprudenza tradizionale della Corte, solo eccezionalmente, se un atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, un atto siffatto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di volta in volta pertinenti. Nel caso di specie, la Commissione riteneva che la scelta di un doppio fondamento giuridico s'imponesse, tenuto conto della circostanza che detto regolamento comprendeva due componenti inscindibili, l'una attinente alla politica commerciale comune e l'altra alla tutela dell'ambiente, le quali non possono essere considerate secondarie o indirette l'una rispetto all'altra.

La Corte ha disatteso questo argomento ed ha dichiarato che emergeva dall'analisi del regolamento impugnato che quest'ultimo persegue primariamente, tanto per i suoi scopi quanto per il suo contenuto, la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle spedizioni internazionali di rifiuti. Più specificamente, nella misura in cui la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte si prefigge chiaramente un obiettivo di protezione dell'ambiente nell'ambito delle spedizioni di rifiuti fra gli Stati membri e, di conseguenza, è stata correttamente fondata sull'art. 175, n. 1, CE, sarebbe incoerente considerare che la stessa procedura, quando si applica alle spedizioni di rifiuti fra gli Stati membri e i paesi terzi con il medesimo scopo di protezione dell'ambiente, abbia il carattere di strumento di politica commerciale comune e, per tale motivo, debba essere fondata sull'art. 133 CE. Siffatta conclusione è corroborata da un'analisi del contesto legislativo in cui s'inserisce il regolamento impugnato. Un'interpretazione lata della nozione di politica commerciale comune non può rimettere in discussione la constatazione che il regolamento n. 1013/2006 è uno strumento che rientra essenzialmente nell'ambito della politica di protezione dell'ambiente. Così, un atto comunitario può rientrare in detto ambito, anche se le misure da esso previste possono incidere sugli scambi commerciali. Un atto comunitario, infatti, rientra nella competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune prevista dall'art. 133 CE solo se verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto sia sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali ed abbia effetti diretti ed immediati sul commercio o gli scambi dei prodotti interessati. Il che, manifestamente, non si verifica nel caso di specie. Infatti l'obiettivo del regolamento n. 1013/2006 non è quello di definire le caratteristiche che devono possedere i rifiuti per circolare liberamente nel mercato interno o nell'ambito di

³ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 190, pag. 1).

scambi commerciali con i paesi terzi, bensì di fornire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell'ambiente.

Il contenzioso avente ad oggetto la riconducibilità di un fondamento giuridico all'uno o all'altro pilastro, da parte sua, ha dato luogo alla sentenza *Irlanda/Parlamento e Consiglio* (sentenza 10 febbraio 2009, causa C-301/06), in cui la Corte ha dichiarato che l'adozione della direttiva 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione⁴, doveva avvenire sul fondamento del trattato CE, essendo in causa, in maniera preponderante, il funzionamento del mercato interno.

Infatti, il legislatore comunitario può ricorrere all'art. 95 CE, segnatamente, in caso di divergenze tra le normative nazionali, allorché siffatte divergenze sono tali da ostacolare le libertà fondamentali o da causare distorsioni della concorrenza, e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno. Orbene, è risultato che le divergenze tra le varie normative nazionali adottate in materia di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche potevano avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno e che era prevedibile che tale incidenza tendesse ad aggravarsi. Una situazione siffatta giustificava che il legislatore comunitario perseguisse l'obiettivo di tutelare il buon funzionamento del mercato interno adottando norme armonizzate.

D'altro canto la Corte osserva che la stessa direttiva ha modificato le disposizioni della direttiva relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anch'essa fondata sull'art. 95 CE. In queste condizioni, nei limiti in cui essa modifica una direttiva esistente che fa parte dell'*acquis* comunitario, detta direttiva non poteva essere fondata su una disposizione del trattato UE senza violare l'art. 47 di quest'ultimo.

Infine, la Corte constata che la direttiva 2006/24 disciplina operazioni che sono indipendenti dall'attuazione di qualsiasi eventuale azione di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Essa non armonizza né la questione dell'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali competenti in materia di repressione, né quella relativa al ricorso ai dati medesimi ed al loro scambio fra le autorità in parola. Tali questioni, rientranti in linea di principio nell'ambito coperto dal titolo VI del trattato UE, sono state escluse dalle disposizioni di detta direttiva. Ne consegue che il contenuto materiale della direttiva 2006/24 ha essenzialmente come oggetto le attività dei fornitori di servizi nel settore interessato del mercato interno, ad esclusione delle attività statali rientranti nel titolo VI del trattato UE. Visto tale contenuto materiale, occorre concludere che detta direttiva concerne in maniera preponderante il funzionamento del mercato interno.

Anche se la loro proclamazione da parte della Corte è antica, i principi generali di diritto comunitario continuano ad alimentare la giurisprudenza. Nella causa *Heinrich* (sentenza 10 marzo 2009, causa C-345/06), la Corte ha sottolineato la portata della pubblicità necessaria degli atti giuridici ed ha così confermato l'importanza del principio della certezza del diritto, in quanto principio generale di diritto comunitario.

Un viaggiatore si era visto rifiutare l'imbarco all'aeroporto di Vienna-Schwechat, per il motivo che il suo bagaglio a mano conteneva articoli considerati proibiti in virtù dei regolamenti comunitari.

⁴ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

Il regolamento (CE) n. 2320/2002⁵ vieta segnatamente, la presenza a bordo di alcuni articoli, definiti in modo generale in un elenco allegato al regolamento. L'attuazione di detto regolamento è assicurata dal regolamento (CE) n. 622/2003⁶ e dal suo allegato, modificato nel 2004 dal regolamento (CE) n. 68/2004⁷, ma mai pubblicato.

A seguito di detto rifiuto di imbarco, la persona interessata ha intentato un'azione in giudizio per ottenere una dichiarazione di illegalità delle misure adottate nei suoi confronti. Il giudice nazionale ha domandato alla Corte se regolamenti o parti di regolamenti, che non sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, possano comunque avere efficacia vincolante.

Nella sentenza, la Corte ha in primo luogo ricordato che, come emerge dal tenore letterale stesso delle disposizioni dell'art. 254, n. 2, CE, un regolamento comunitario può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. Quindi essa ha sottolineato che un atto proveniente da un'istituzione comunitaria non può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza, tramite regolare pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. I medesimi principi si impongono alle misure nazionali che danno attuazione ad un regolamento comunitario.

Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il regolamento (CE) n. 2320/2002 mira ad imporre obblighi ai privati, nella misura in cui esso vieta a bordo degli aerei determinati articoli, definiti in un elenco allegato al regolamento. Dato che l'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 non è stato pubblicato, la Corte si è trovata nell'impossibilità di esaminare se anche questo riguardi l'elenco degli articoli proibiti e miri pertanto ad imporre obblighi ai singoli. La Corte ha aggiunto che non si può tuttavia escludere che ciò avvenga nel caso di specie. Inoltre, sempre secondo la Corte, l'elenco degli articoli vietati non rientra in alcuna delle categorie di provvedimenti e di informazioni che sono qualificati come riservati e pertanto non vengono pubblicati. Ne consegue che, nel caso in cui il regolamento n. 622/2003 apportasse effettivamente adeguamenti a detto elenco degli articoli vietati, tale regolamento sarebbe in tali limiti necessariamente invalido. La Corte ha dunque concluso che l'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 non ha efficacia vincolante nella parte in cui mira ad imporre obblighi ai privati.

Nella causa *Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio* (sentenza 1º ottobre 2009, causa C-141/08 P), la Corte, pronunciandosi in sede di impugnazione, ha ricordato il carattere fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e ha sanzionato la violazione di quest'ultimo nel corso di un procedimento antidumping.

La discussione verteva, in particolare, sul mancato rispetto del termine di dieci giorni, imposto dall'art. 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96⁸ per la trasmissione al Consiglio delle proposte definitive della Commissione. Nella sentenza, la Corte ha in primo luogo spiegato che la Commissione è tenuta a rispettare detto termine, al fine di dare alle imprese, informate della sua intenzione di

⁵ Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 355, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU L 89, pag. 9).

⁷ Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU L 10, pag. 14).

⁸ Regolamento (CE) n. 384/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).

aumentare il dazio antidumping rispetto a quello contemplato della sua comunicazione precedente, l'occasione di presentare le loro osservazioni. Quindi la Corte ha ricordato che il mancato rispetto del termine può portare all'annullamento del regolamento adottato dal Consiglio solo in quanto esista una possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sortire un esito differente, di modo che ne risultino così lesi in concreto i diritti della difesa dell'impresa interessata.

Per ottenere l'annullamento di una decisione della Commissione che nega la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato, presa in violazione del termine di 10 giorni, l'impresa in questione non è pertanto tenuta a dimostrare che la decisione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell'irregolarità procedurale. Quanto all'applicazione di detto principio nella fattispecie, la Corte ha dichiarato, contrariamente al Tribunale, che, tenuto conto del fatto che la Commissione aveva già a due riprese mutato la sua posizione in ragione delle osservazioni sottoposte dalle parti interessate, non può escludersi che questa avrebbe modificato ancora una volta la sua posizione in ragione degli argomenti dedotti dall'impresa interessata. Pertanto, la Corte non solo ha annullato la sentenza del Tribunale, ma anche il regolamento del Consiglio impugnato.

Sempre in materia di principi generali di diritto comunitario, va ricordato il rifiuto della Corte di considerare il principio di uguaglianza degli azionisti come un principio generale di diritto comunitario. Nella sentenza *Audiolux e a.* (sentenza 15 ottobre 2009, causa C-101/08), essa ha infatti dichiarato che il diritto comunitario non contempla un principio generale di diritto in virtù del quale gli azionisti di minoranza sono tutelati mediante l'obbligo a carico dell'azionista dominante, che acquisti o eserciti il controllo di una società, di offrire loro di acquistare le azioni da essi detenute alle stesse condizioni convenute in occasione dell'acquisto della partecipazione che ha conferito o rafforzato il controllo di tale azionista dominante. A giudizio della Corte, il solo fatto che il diritto comunitario derivato preveda talune disposizioni afferenti alla tutela degli azionisti di minoranza non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un principio generale del diritto comunitario, in particolare se l'ambito di applicazione di dette disposizioni è circoscritto a diritti ben determinati e specifici. Inoltre, il principio generale della parità di trattamento non può, di per sé, né far sorgere un obbligo particolare in capo all'azionista dominante in favore degli altri azionisti né determinare la situazione specifica alla quale un simile obbligo si ricollega. Esso non può neppure essere decisivo ai fini della scelta tra i vari strumenti ipotizzabili di protezione degli azionisti di minoranza. Secondo la Corte, un siffatto trattamento presuppone scelte di carattere normativo, fondate su una ponderazione degli interessi in gioco e la previa fissazione di norme precise e dettagliate, e non può essere dedotto dal principio generale della parità di trattamento. Infatti, i principi generali del diritto comunitario rivestono rango costituzionale, laddove il suddetto trattamento è caratterizzato da un grado di specificità che necessita di un'elaborazione legislativa la quale, a livello comunitario, viene realizzata mediante un atto di diritto comunitario derivato.

Il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità e le sue implicazioni sono stati esaminati in un contesto procedurale insolito. Infatti, nella sentenza ČEZ (sentenza 27 ottobre 2009, causa C-115/08), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su detto principio nell'ambito di applicazione del trattato CEEA.

Un tribunale regionale austriaco, investito di un'azione inibitoria per immissioni nocive avviata da proprietari fondiari contro la centrale nucleare di Temelin nella Repubblica ceca, ha interrogato la Corte per sapere se l'autorizzazione rilasciata dalle autorità ceche per la gestione della centrale dovesse essere riconosciuta in Austria nel quadro di detta azione giudiziaria, posto che siffatto riconoscimento non è previsto dalla legge austriaca.

In primo luogo la Corte ha constatato che l'attività industriale esercitata dalla centrale di Temelin rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA). Quindi essa ha osservato che le imprese che eserciscono un impianto situato in uno Stato membro sono, di regola, stabilite ai sensi del diritto di questo Stato membro e che la loro situazione è paragonabile a quella dei cittadini di tale Stato. Ne consegue che la disparità di trattamento a sfavore degli impianti che beneficino di un'autorizzazione amministrativa rilasciata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d'Austria dev'essere considerata una disparità di trattamento in base alla nazionalità. Orbene, il principio del divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità costituisce un principio generale di diritto comunitario, destinato ad essere applicato anche nell'ambito del trattato CEEA. È pertanto nel quadro di questo trattato CEEA che deve essere esaminata la disparità di trattamento operata dalla Repubblica d'Austria a sfavore degli impianti che beneficiano di un'autorizzazione amministrativa rilasciata in un altro Stato membro. La Corte ha poi rilevato che la discriminazione in base alla nazionalità non può essere giustificata da obiettivi meramente economici, come la protezione degli interessi degli operatori economici nazionali. Essa non può neppure essere giustificata dall'obiettivo della tutela della vita o della salute, o ancora dalla tutela dell'ambiente o dal diritto di proprietà, in quanto esiste un contesto comunitario, nel cui ambito rientra parzialmente la detta autorizzazione, che garantisce siffatta tutela. Ne consegue che la Repubblica d'Austria non può giustificare la discriminazione applicata nei confronti dell'autorizzazione amministrativa rilasciata alla Repubblica ceca per la gestione della centrale nucleare a Temelin.

Benché le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento abbiano costituito oggetto di una giurisprudenza molto copiosa, nelle cause riunite *Commissione/Ente per le Ville Vesuviane* (sentenza 10 settembre 2009, cause riunite C-445/07 P e C-455/07 P), la Corte, pronunciandosi in sede di impugnazione, ha dovuto soffermarsi una volta di più sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi proposti da enti substatali interessati dalla concessione di contributi finanziari.

Dopo aver rammentato che, in forza dell'art. 230, quarto comma, CE, un ente regionale o locale, nei limiti in cui gode di personalità giuridica in base all'ordinamento nazionale, può proporre un ricorso contro le decisioni di cui è destinatario o che lo riguardano direttamente ed individualmente, la Corte ha precisato che la condizione dell'incidenza diretta richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento comunitario contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione.

A questo riguardo, contrariamente al Tribunale, la Corte ha dichiarato che la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario comunitario, di un ente regionale o locale come autorità responsabile della realizzazione di un progetto del Fondo europeo di sviluppo regionale, non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al contributo. Allo stesso modo, il fatto stesso che le autorità nazionali abbiano manifestato l'intenzione di recuperare le somme indebitamente percepite dall'ente regionale o locale esprime l'esistenza di una loro volontà autonoma, in assenza di obblighi in tal senso posti dal diritto comunitario, cosa che ben dimostra il potere discrezionale dello Stato membro interessato. La Corte ha dunque deciso che l'ente substatale in questione non era direttamente interessato dalla decisione della Commissione e poteva pertanto rivolgersi soltanto al suo giudice nazionale per contestare la legittimità dei provvedimenti nazionali relativi all'applicazione di un atto comunitario.

La Corte ha anche avuto l'occasione di richiamare le esigenze del principio del contraddittorio, che informa il procedimento dinanzi al giudice comunitario.

Infatti, nella causa *Commissione/Irlanda e a.* (sentenza 2 dicembre 2009, causa C-89/08 P), essa ha dichiarato che detto principio, di regola, non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza dei documenti e delle osservazioni presentati al giudice ex adverso, e di discuterli, né si limita ad impedire che il giudice comunitario fondi la sua decisione su fatti e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano quindi potuto esprimersi, ma implica, parimenti, il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere i motivi di diritto rilevati d'ufficio dal giudice, sui quali quest'ultimo intenda fondare la propria decisione. Infatti, per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l'esito del procedimento. Di conseguenza, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni comunitarie, il giudice comunitario non può fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d'ufficio, anche di ordine pubblico e, come nella specie, vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito. La Corte ha precisato che, nell'analogo contesto dell'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), essa aveva già dichiarato che, proprio tenendo conto di tale articolo e della finalità stessa del diritto di ogni interessato ad un procedimento in contraddittorio e ad un processo equo ai sensi di tale disposizione, la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (cfr. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I-665, punti 8, 9 e 18, nonché sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 30). Nella specie, a giudizio della Corte, dagli atti e dall'udienza svoltasi dinanzi alla Corte emerge che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione contestata sulla base di un motivo rilevato d'ufficio vertente sulla violazione dell'art. 253 CE senza aver previamente invitato le parti, nel corso della fase scritta o della fase orale del procedimento, a presentare le loro osservazioni su tale motivo. Così facendo, il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio, recando così pregiudizio agli interessi della Commissione. La Corte ha spiegato che, come osservato dall'avvocato generale, se è pur vero che il difetto di motivazione costituisce un vizio che, in linea di principio, non può essere sanato, l'accertamento di un tale difetto implica tuttavia una valutazione che, secondo costante giurisprudenza, deve prendere in considerazione taluni fattori. Una siffatta valutazione può prestarsi a una discussione, in particolare allorché non riguardi una totale carenza di motivazione, bensì la motivazione di uno specifico punto di fatto e di diritto. Nella fattispecie, in particolare, la Commissione, se le fosse stato dato modo di dedurre le sue osservazioni, avrebbe potuto far valere gli stessi argomenti dedotti nell'ambito del quarto e quinto motivo dell'impugnazione.

Con riguardo agli obblighi imposti dal diritto comunitario agli Stati membri, la Corte, nella causa *Danske Slagterier* (sentenza 24 marzo 2009, causa C-445/06), ha avuto l'occasione di ricordare i principi della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, fornendo alcune precisazioni e spiegazioni sulla loro applicazione concreta.

Con riguardo all'attuazione di detta responsabilità, la Corte ha ricordato che, in mancanza di una normativa comunitaria, è nell'ambito del diritto nazionale in tema di responsabilità che allo Stato incombe porre rimedio alle conseguenze del danno provocato ai singoli dalla violazione del diritto comunitario, fermo restando che le condizioni, segnatamente quanto ai termini, stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività. A questo riguardo, la fissazione a priori di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza era già stata dichiarata compatibile con il diritto comunitario. La Corte ha aggiunto che detto termine deve inoltre essere sufficientemente prevedibile per i singoli. Spetta

al giudice nazionale, tenuto conto del complesso degli elementi che caratterizzano la situazione di fatto e di diritto all'epoca dei fatti, verificare se ciò sia avvenuto nel caso di specie. Spetta parimenti al giudice nazionale accertare se, in forza dell'applicazione per analogia del termine previsto dalla normativa nazionale, le condizioni per il risarcimento dei danni causati ai singoli dalla violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro in questione non siano state meno favorevoli rispetto a quelle applicabili al risarcimento di danni analoghi di natura interna.

Pronunciandosi poi sull'applicazione concreta del termine di prescrizione, la Corte ha concluso che il diritto comunitario non richiede che detto termine sia interrotto o sospeso quando la Commissione europea avvia un procedimento per inadempimento ex articolo 226 CE. Allo stesso modo, in caso di azione di risarcimento nei confronti dello Stato basata sulla carente trasposizione di una direttiva, come nella fattispecie in esame, il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola.

Infine, per quanto riguarda il comportamento richiesto da parte del soggetto leso, la Corte ha dichiarato che è compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale la quale prevede che un soggetto non possa ottenere il risarcimento del danno di cui abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare la realizzazione esperendo un'azione in giudizio, a condizione che si possa ragionevolmente esigere dal soggetto leso l'utilizzo dell'azione in giudizio in parola, il che spetta al giudice del rinvio valutare. La probabilità che il giudice nazionale proponga una domanda di pronuncia pregiudiziale ex articolo 234 CE o l'esistenza di un ricorso per inadempimento pendente dinanzi alla Corte non possono costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che non sia ragionevole esperire un'azione in giudizio.

Con riguardo al diritto delle relazioni esterne della Comunità, meritano di essere segnalati un parere e tre cause.

Nel suo parere 1/08 del 30 novembre 2009, la Corte si è pronunciata, su domanda della Commissione, ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE, sulle questioni se, da una parte, la Comunità europea disponga di una competenza esclusiva o soltanto di una competenza ripartita con gli Stati membri, per stipulare con certi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) accordi aventi ad oggetto la modifica degli elenchi di impegni specifici della Comunità e dei suoi Stati membri ai sensi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), e, dall'altra, quale sia il fondamento giuridico appropriato a cui ricorrere per stipulare detti accordi.

Nella fattispecie, gli allargamenti avvenuti nel corso degli anni 1995 e 2004 hanno imposto l'elaborazione di un nuovo elenco che comprendesse i tredici nuovi Stati membri, fino ad allora titolari di propri elenchi d'impegni nell'ambito del GATS. Al fine di fondere questi ultimi elenchi con il vigente elenco della Comunità e dei suoi Stati membri, il 29 maggio 2004 la Commissione ha notificato l'elenco delle modifiche e delle revoche degli impegni. Orbene, in virtù dell'art. XXI del GATS, dette modifiche apportate agli elenchi di impegni hanno comportato domande di adeguamenti compensativi a favore dei membri dell'OMC colpiti dalle differenti modifiche degli elenchi dovute alla fusione. La Corte ha innanzitutto ricordato che la scelta del fondamento giuridico adeguato riveste un'importanza di natura costituzionale. Infatti, dato che dispone soltanto di competenze di attribuzione, la Comunità deve ricondurre l'accordo che intende concludere ad una disposizione del trattato che l'abiliti ad approvare un simile atto. Essa ha dunque esaminato la competenza della Comunità per stipulare gli accordi in causa e i fondamenti giuridici ipotizzabili per siffatta conclusione, posto che questi due elementi sono insindibilmente collegati. Avendo analizzato i nn. 1, 5 e 6 dell'art. 133 CE, la Corte è pervenuta alla conclusione che gli accordi con i membri interessati

dell'OMC rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. Per quanto riguarda il fondamento giuridico adeguato, essa ha precisato che la parte «trasporti», contenuta negli accordi de quibus, rientra, conformemente all'art. 133, n. 6, terzo comma, CE, nel settore della politica dei trasporti, e non in quello della politica commerciale comune. Infine, la Corte ha desunto dalla sua analisi che l'atto comunitario che conclude i detti accordi dev'essere fondato sia sull'art. 133, nn. 1, 5, e 6, secondo comma, CE, che sugli artt. 71 CE e 80, n. 2, CE, in combinato disposto con l'art. 300, nn. 2 e 3, primo comma, CE.

Nelle cause *Commissione/Austria e Commissione/Svezia* (sentenze 3 marzo 2009, cause C-205/06 e C-249/06), la Corte, nel contesto di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione, ha constatato che, avendo omesso di ricorrere ai mezzi appropriati per eliminare incompatibilità tra i loro obblighi in forza del diritto comunitario e le disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi di investimento stipulati con alcuni Stati terzi, il Regno di Svezia e la Repubblica d'Austria sono venuti meno agli obblighi ad essi imposti dall'art. 307, comma 2, CE. Nella fattispecie, i diversi accordi d'investimento in causa contenevano clausole che assicuravano il libero trasferimento, in valute liberamente convertibili, di pagamenti correlati ad un investimento. Al riguardo, tali accordi erano conformi alla lettera dell'art. 56, n. 1, CE, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e di pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Tuttavia, le disposizioni degli artt. 57, n. 2, CE, 59 CE e 60, n. 1, CE conferiscono al Consiglio la competenza a limitare, in alcuni casi ben determinati, i movimenti di capitali e i pagamenti tra gli Stati membri e gli Stati terzi. La Corte ha innanzitutto osservato che, per garantire l'effetto utile di dette disposizioni, è necessario che le misure limitative della libera circolazione dei capitali, in caso di una loro adozione da parte del Consiglio, possano essere immediatamente applicate nei confronti degli Stati cui esse si riferiscono e che possono essere alcuni degli Stati che hanno firmato uno degli accordi in questione con il Regno di Svezia e con la Repubblica d'Austria. Queste competenze del Consiglio, che consistono nell'adottare unilateralmente misure restrittive nei confronti di Stati terzi in una materia identica o connessa a quella disciplinata da un accordo anteriore concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, evidenziano un'incompatibilità con detto accordo qualora, da un lato, quest'ultimo non preveda disposizioni che consentano allo Stato membro interessato di esercitare i propri diritti e di soddisfare i propri obblighi in quanto membro della Comunità e, dall'altro, non lo consenta neppure un meccanismo di diritto internazionale. La Corte del resto ha precisato che i termini inerenti a qualunque negoziazione internazionale, che sarebbero necessari per ridiscutere gli accordi in questione, sono, per loro natura, incompatibili con l'effetto utile di tali misure. La possibilità di ricorrere ad altri mezzi offerti dal diritto internazionale, come la sospensione dell'accordo, se non addirittura la denuncia degli accordi di cui trattasi o di talune loro clausole, è troppo incerta nei suoi effetti per garantire che le misure adottate dal Consiglio possano essere utilmente applicate.

Nella causa *Soysal e Savatli* (sentenza 19 febbraio 2009, causa C-228/06), la Corte si è pronunciata sulla clausola di «standstill», prevista dall'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale all'Accordo di associazione CEE-Turchia⁹. A termini di detta clausola, le parti contraenti devono astenersi dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, con effetto dalla data di entrata in vigore di detto protocollo.

Nella fattispecie, si trattava di due cittadini turchi desiderosi di avvalersi, sul territorio di uno Stato membro, del diritto alla libera circolazione dei servizi ai sensi del citato accordo di associazione. La Corte ha innanzitutto ricordato che detta disposizione, enunciata in termini chiari, precisi

⁹ Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e stipulato, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).

e incondizionati, ha effetto diretto. Essa ha poi proseguito interpretando la disposizione controversa nel senso che essa vieta l'introduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo addizionale all'Accordo di associazione CEE-Turchia, nei confronti dello Stato membro interessato, dell'esigenza di un visto per consentire a cittadini turchi di entrare sul territorio di uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per conto di un'impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non era richiesto.

A giudizio della Corte, questa conclusione non può essere messa in discussione dalla circostanza che detta restrizione deriva da una normativa nazionale che costituisce attuazione di una disposizione comunitaria di diritto derivato, tenuto conto della preminenza degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sugli atti di diritto comunitario derivato.

Cittadinanza europea

La causa *Rüffler* (sentenza 23 aprile 2009, causa C-544/07) costituisce un buon esempio dell'applicazione del diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione.

Il sig. Rüffler, un ex lavoratore tedesco che si è stabilito in Polonia per la sua pensione, percepisce due pensioni in Germania, una delle quali è assoggettata ad imposta in quello stesso Stato membro e l'altra in territorio polacco. Il sig. Rüffler ha chiesto all'amministrazione fiscale polacca che l'imposta sul reddito di cui è debitore in Polonia fosse ridotta in funzione dell'importo dei contributi di assicurazione malattia da lui versati in Germania. Detta domanda è peraltro stata respinta con la motivazione che la normativa polacca prevede la possibilità di ridurre l'imposta sul reddito solo in funzione dei contributi di assicurazione malattia versati ad un ente previdenziale polacco. La causa è stata proposta dinanzi al giudice nazionale, poi a quello comunitario.

A differenza del ricorrente e del giudice del rinvio, che fondavano i loro argomenti sugli artt. 12 e 39 CE, la Corte ha innanzitutto escluso l'applicazione dell'art. 39 CE, dato che esso può riguardare soltanto i lavoratori attivi o alla ricerca di un impiego. Tuttavia, il sig. Rüffler può invocare lo status di cittadino dell'Unione, e pertanto il suo diritto a circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, conferito dall'art. 18 CE. Di conseguenza, la Corte ha analizzato la conformità del regime fiscale polacco al citato articolo ed ha concluso che la normativa polacca, in quanto subordina la concessione di un vantaggio fiscale a titolo dei contributi di assicurazione malattia alla condizione che questi ultimi siano stati versati ad un organismo polacco di assicurazione malattia ed implica il diniego di tale vantaggio ai contribuenti che hanno versato contributi ad un organismo facente capo ad un altro Stato membro, svantaggia i contribuenti che hanno esercitato la loro libertà di circolazione lasciando lo Stato membro in cui hanno svolto tutta la loro attività professionale per stabilirsi in Polonia. Siffatta restrizione del diritto alla riduzione dell'imposta sul reddito costituisce una restrizione alla libertà di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri che non è obiettivamente giustificata.

Libera circolazione delle merci

In questo settore, tre cause sono venute ad illustrare la difficoltà di definire i contorni di una misura d'effetto equivalente.

Nella causa *Commissione/Italia* (sentenza 10 febbraio 2009, causa C-110/05), e dopo la riapertura della fase orale, la Corte ha statuito sul ricorso della Commissione, che chiedeva di dichiarare che, vietando il traino di rimorchi da parte di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE. A giudizio della Corte, non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE uno Stato membro

che preveda, per ragioni di tutela della sicurezza stradale, il divieto a detti veicoli di trainare rimorchi concepiti espressamente per loro e legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri. La Corte ha spiegato che un simile divieto costituisce certamente una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietata dal suddetto articolo, avendo l'effetto di ostacolare l'accesso al mercato in questione dei rimorchi concepiti espressamente per i moto-veicoli, in quanto esso ha un'influenza notevole sulle scelte dei consumatori e impedisce che possa esserci una domanda per tali rimorchi su detto mercato. Tale divieto dev'essere tuttavia considerato giustificato, nella fattispecie, da ragioni di tutela della sicurezza stradale. A tale proposito, se è vero che spetta allo Stato membro che invochi un'esigenza imperativa per giustificare l'ostacolo alla libera circolazione delle merci dimostrare che la propria normativa è opportuna e necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo legittimo perseguito, tale onore della prova non può estendersi fino a pretendere che lo Stato membro dimostri in positivo che nessun altro possibile provvedimento permette la realizzazione del detto obiettivo alle stesse condizioni. Infatti, sebbene non sia escluso che misure diverse dal divieto in questione possano assicurare un certo livello di sicurezza stradale per la circolazione di un motoveicolo trainante un rimorchio, non si può negare agli Stati membri la possibilità di realizzare un obiettivo come la sicurezza stradale mediante l'introduzione di regole generali e semplici, facilmente comprese e applicate dai conducenti e facilmente gestite e controllate dalle autorità competenti.

La sentenza 30 aprile 2009, *Fachverband des Buch- und Medienwirtschaft* (causa C-531/07) verte su una normativa austriaca sul prezzo imposto per i libri in lingua tedesca, che prevede che l'editore o l'importatore è tenuto a fissare e a rendere noto un prezzo di vendita al pubblico e che l'importatore non può fissare un prezzo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore al prezzo di vendita al pubblico fissato o consigliato dall'editore per lo Stato di pubblicazione. A giudizio della Corte, anche se la normativa austriaca verte su modalità di vendita dei libri, essa, imponendo agli importatori di non fissare un prezzo inferiore a quello praticato nello Stato membro di pubblicazione, non incide allo stesso modo sulla commercializzazione dei libri nazionali e su quella dei libri provenienti da altri Stati membri. La Corte ha spiegato che la normativa in questione prevede un trattamento meno favorevole per i libri in lingua tedesca provenienti da altri Stati membri rispetto ai libri nazionali, in quanto agli importatori austriaci nonché agli editori stranieri viene precluso di stabilire i prezzi minimi al dettaglio secondo le caratteristiche del mercato di importazione, mentre gli editori austriaci sono liberi di fissare essi stessi, per i loro prodotti, tali prezzi base per la vendita al dettaglio nel mercato nazionale. Siffatta normativa, a giudizio della Corte, costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione delle merci. La Corte ha affermato inoltre che questa restrizione non era giustificata. Essa ha sottolineato, segnatamente, che la tutela del libro, in quanto bene culturale, può essere considerata come esigenza imperativa di interesse pubblico che può giustificare misure di restrizione alla libera circolazione delle merci, a condizione che tali misure siano idonee a raggiungere l'obiettivo fissato e non vadano oltre quanto necessario affinché esso sia conseguito. Orbene, nella fattispecie in esame, l'obiettivo della tutela del libro, in quanto bene culturale, poteva essere raggiunto mediante misure meno restrittive per l'importatore, ad esempio permettendo, ad esso o all'editore straniero, di fissare un prezzo di vendita per il mercato austriaco che tenga conto delle caratteristiche di tale mercato. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che la normativa austriaca che vieta agli importatori di libri in lingua tedesca di fissare un prezzo inferiore al prezzo di vendita al pubblico fissato o consigliato dall'editore nello Stato di pubblicazione costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci, che non poteva essere giustificato in virtù del diritto comunitario.

Nella causa *Mickelsson e Roos* (sentenza 4 giugno 2009, causa C-142/05), la Corte era stata interrogata sulla compatibilità di una normativa svedese che vieta di utilizzare, con l'eccezione di determinate zone, certi tipi di moto d'acqua, ossia «un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, che [...] utilizza un motore a combustione interna che alimenta una pompa a idrogetto quale fonte

primaria di propulsione, e [...] è progettato per essere guidato da una o più persone a bordo in posizione seduta, in piedi o in ginocchio e al di sopra, piuttosto che non entro la delimitazione dello scafo», con, segnatamente, gli artt. 28 CE e 30 CE. A giudizio della Corte, detti articoli non ostano ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell'ambiente, vieta l'utilizzo di moto d'acqua fuori dai corridoi identificati, purché, da una parte, le autorità nazionali competenti siano obbligate ad adottare le misure attuative previste al fine di identificare le zone fuori dai corridoi pubblici di navigazione in cui le moto d'acqua possono essere utilizzate, d'altra parte, tali autorità abbiano effettivamente esercitato la competenza conferita loro a tale proposito e abbiano identificato le zone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale, e, infine, siffatte misure siano state adottate entro un termine ragionevole a decorrere dall'entrata in vigore di tale normativa. Certamente, qualora le norme nazionali per identificare le acque e i corridoi navigabili producessero l'effetto di impedire agli utilizzatori di moto d'acqua di farne un uso appropriato e conforme a tali prodotti o di limitarne fortemente l'uso — circostanze che devono essere verificate dal giudice del rinvio — siffatte norme potrebbero avere un'influenza notevole sul comportamento dei consumatori che, sapendo che l'uso autorizzato da siffatta normativa è molto limitato, avrebbero solo un interesse ridotto ad acquistare tale prodotto. Siffatte disposizioni avrebbero così l'effetto di ostacolare l'accesso di tali prodotti al mercato nazionale di cui trattasi e costituirebbero, pertanto, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietata dall'art. 28 CE. A giudizio della Corte tuttavia, siffatta normativa può essere giustificata dall'obiettivo della tutela dell'ambiente, salvo il rispetto delle condizioni sopra indicate. Infatti, posto che una limitazione o un divieto di uso delle moto d'acqua costituiscono misure atte a garantire la tutela dell'ambiente, spetta ancora alle autorità nazionali, affinché la normativa nazionale possa essere considerata come giustificata, dimostrare che i suoi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo. A tale proposito, sebbene non sia escluso che misure diverse dal divieto in causa possano assicurare un certo livello di tutela dell'ambiente, non si può negare agli Stati membri la possibilità di realizzare un obiettivo come la tutela dell'ambiente mediante l'introduzione di regole generali che sono, da un lato, necessarie a causa delle particolarità geografiche dello Stato membro interessato e, dall'altro, facilmente gestite e controllate dalle autorità nazionali. Tuttavia, posto che la formulazione del regolamento nazionale stesso lascia presumere che, nelle acque da individuare mediante misure attuative, le moto d'acqua possano essere usate senza comportare rischi o molestie considerati inaccettabili per l'ambiente, ne consegue che un divieto generale di utilizzare prodotti di tal genere fuori dai corridoi pubblici di navigazione costituirebbe una misura che eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di tutelare l'ambiente. Peraltra, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che le misure attuative sono state adottate entro un termine ragionevole, ma successivamente al verificarsi dei fatti oggetto della causa principale, e che esse identificano come zone navigabili le acque in cui gli imputati nella controversia principale hanno guidato moto d'acqua — e pertanto sono stati perseguiti — affinché la misura nazionale possa conservare la propria proporzionalità e quindi essere giustificata in considerazione dell'obiettivo di tutelare l'ambiente, si deve consentire a detti imputati di far valere tale identificazione, come anche imposto dal principio generale di diritto comunitario dell'applicazione retroattiva, secondo il caso, della legge penale più favorevole e della pena più mite.

Agricoltura

Il contenzioso in materia agricola è in netta diminuzione da diversi anni e detta tendenza si è riconfermata nel 2009.

Ci limiteremo dunque a menzionare la causa *Budějovický Budvar* (sentenza 8 settembre 2009, causa C-478/07), che verte sulla questione della protezione della denominazione «BUD» come denominazione d'origine. Il regolamento del Consiglio 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine¹⁰, mira a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica. Sempre che esse soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche dette «qualificate» sono protette. Per contro, il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche dette «semplici», vale a dire quelle che non richiedono che i prodotti presentino un attributo speciale o una certa fama collegati al luogo da cui provengono. Tuttavia, la protezione di siffatta indicazione di provenienza geografica semplice da parte di uno Stato membro, che possa comportare una restrizione alla libera circolazione delle merci, può essere in alcuni casi giustificata sotto il profilo del diritto comunitario. Nella fattispecie, una birreria ceca aveva avviato dinanzi al tribunale commerciale di Vienna un procedimento volto a vietare ad un distributore viennese di bevande di commercializzare, con il marchio American Bud, una birra prodotta da una birreria stabilita degli Stati Uniti, per il motivo che l'utilizzazione di detta denominazione per una birra che proviene da uno Stato diverso dalla Repubblica ceca sarebbe incompatibile con le disposizioni di una convenzione bilaterale stipulata nel 1976 tra l'Austria e l'ex Repubblica socialista cecoslovacca. La denominazione Bud costituirebbe una denominazione protetta ai sensi di tale convenzione, denominazione che sarebbe pertanto esclusivamente riservata a prodotti cechi. Interrogata dal giudice viennese per sapere a quali condizioni la denominazione «Bud» possa essere protetta, in virtù della citata convenzione bilaterale, per birra prodotta nella Repubblica ceca, la Corte ha osservato che la denominazione «Bud» potrebbe costituire un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta, vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro, denominazione che, inoltre, non è di per sé una denominazione geografica, ma almeno è idonea ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati. Se il tribunale commerciale qualificasse la denominazione «Bud» come indicazione di provenienza geografica semplice, esso dovrebbe accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» sia quantomeno idonea a informare i consumatori del fatto che il prodotto che la reca proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro e non abbia acquisito una natura generica nel medesimo Stato membro. A queste condizioni, il diritto comunitario non osta ad una protezione nazionale di siffatta indicazione di provenienza geografica semplice, né del resto all'estensione di detta protezione, mediante un trattato bilaterale, al territorio di un altro Stato membro. Ciononostante, a giudizio del tribunale commerciale, la denominazione «Bud» deve piuttosto essere qualificata come denominazione d'origine, che designa prodotti le cui singolarità sono imputabili a fattori naturali o umani inerenti al loro luogo di provenienza. Ciò considerato, il tribunale commerciale voleva sapere se il regolamento comunitario relativo alla protezione delle indicazioni geografiche osti alla protezione della denominazione d'origine «Bud», la cui registrazione non era stata richiesta ai sensi di detto regolamento. Infatti, in occasione della sua adesione all'Unione europea, la Repubblica ceca avrebbe richiesto la protezione comunitaria solo per tre indicazioni di provenienza relative alla birra prodotta nella città di České Budějovice, ossia «Budějovické pivo», «Českobudějovické pivo» e «Budějovický měšťanský», che indica una birra forte denominata «Bud Super Strong». A giudizio della Corte, il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine riveste una natura esauriente, di modo che esso osta all'applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri, quali i trattati bilaterali di cui trattasi, che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di

¹⁰ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).

origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Quest'anno ancora la Corte ha pronunciato numerose sentenze relative, da un lato, all'attuazione dei principi della libera circolazione nella normativa comunitaria e, dall'altro, alle restrizioni apportate da talune normative nazionali alle libertà di circolazione. Numerose cause vertono contemporaneamente sull'esercizio di diverse libertà, il che impone di privilegiare una presentazione per principio di libertà piuttosto che sentenza per sentenza.

In materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori, è opportuno ricordare la causa *Consiglio nazionale degli ingegneri* (sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06), vertente sull'interpretazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni¹¹. Le questioni pregiudiziali presentate alla Corte vertevano, segnatamente, sulla possibilità, per il titolare di un'omologazione di un diploma, rilasciato da un'autorità di uno Stato membro, che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro, di invocare le disposizioni di detta direttiva al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante. La Corte ha dato una risposta negativa, dichiarando che un titolo che sancisca qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma», ai sensi della stessa direttiva, in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. Peraltra, un titolo facilita l'accesso ad una professione in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare. A giudizio della Corte, consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato dallo Stato membro d'origine che, di per sé, non dà accesso a una professione regolamentata, di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito nell'altro Stato membro attesti l'acquisizione di una qualifica supplementare o un'esperienza professionale, sarebbe contrario al principio secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.

In materia di libertà di stabilimento e, accessoriamente, di libera prestazione dei servizi o di libera circolazione dei capitali, la Corte ha pronunciato diverse sentenze, vertenti su normative nazionali che perseguono un obiettivo di tutela della salute.

Tra queste, ci si soffermerà su due sentenze vertenti sulle disposizioni contenute nelle legislazioni italiana e tedesca, che prevedono che solo i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia. Nella causa *Apothekekammer des Saarlandes e a.* (sentenza 19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07), la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano a siffatta normativa. È vero che una siffatta regola di esclusione dei non farmacisti costituisce una restrizione, ai sensi dell'art. 43 CE. Tuttavia, a giudizio della Corte, detta restrizione può essere giustificata dalla protezione della sanità pubblica, più precisamente dall'obiettivo di garantire una fornitura di medicinali alla popolazione sicura e di qualità. Infatti, dato il carattere del tutto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici, e dati i rischi che presentano un consumo eccessivo o scorretto di medicinali per la sanità pubblica e per l'equilibrio

¹¹ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 19, pag. 16).

finanziario dei sistemi di previdenza sociale, gli Stati membri possono sottoporre i soggetti incaricati della distribuzione al dettaglio dei medicinali a requisiti restrittivi per quanto riguarda, in particolare, le modalità di commercializzazione di tali prodotti e la realizzazione di utili. In particolare, essi possono riservare la vendita al dettaglio di medicinali, in linea di principio, ai soli farmacisti, in considerazione delle garanzie che questi ultimi devono presentare e delle informazioni che devono essere in grado di fornire al consumatore. Nella causa *Commissione/Italia* (sentenza 19 maggio 2009, causa C-531/06), la Corte ha seguito un ragionamento analogo per dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una normativa che riserva il diritto di gestire una farmacia al dettaglio privata alle sole persone fisiche laureate in farmacia e alle società di gestione composte esclusivamente da soci farmacisti, non è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 56 CE. La Corte formula la medesima conclusione con riguardo all'impossibilità, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali.

Per contro, nella causa *Hartlauer* (sentenza 10 marzo 2009, causa C-169/07), la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali, per l'apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un'autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell'assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l'apertura di un istituto siffatto. Secondo la Corte, una normativa siffatta non è atta a garantire la realizzazione degli obiettivi diretti a mantenere un servizio medico di qualità, equilibrato e accessibile a tutti, nonché a prevenire un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, considerato che essa non subordina ad un regime simile anche gli studi associati, e che essa non si fonda su una condizione idonea a circoscrivere sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Un simile regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscano la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Orbene, a giudizio della Corte ciò non avviene allorché il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo ambulatorio dentistico è soggetto al criterio basato sul numero di pazienti per ciascun medico, numero che non sia né stabilito né portato in alcun modo anticipatamente a conoscenza degli interessati, o allorché il regime di previa autorizzazione amministrativa è fondato su un metodo che può pregiudicare l'obiettività e l'imparzialità del trattamento della domanda di autorizzazione di cui trattasi.

In materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, va ricordata la causa *Commissione/Italia* (sentenza 28 aprile 2009, causa C-518/06), che verte sulla normativa italiana che impone a tutte le imprese di assicurazione, ivi comprese quelle la cui sede principale si trova in un altro Stato membro, ma che esercitano le loro attività in Italia, di fornire un'assicurazione della responsabilità civile auto su richiesta di qualsiasi potenziale cliente. La Corte ha dichiarato che, mantenendo in vigore siffatta normativa, la Repubblica italiana non è venuta meno agli obblighi ad essa imposti in virtù degli artt. 43 CE e 49 CE. È vero che siffatto obbligo di contrarre configura una restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, tuttavia, a giudizio della Corte, detta restrizione è giustificata da un obiettivo di protezione sociale, da intendersi essenzialmente quale garanzia di adeguato risarcimento delle vittime di incidenti stradali. Per quanto riguarda, in particolare, la proporzionalità della normativa in causa, la Corte ricorda che non è indispensabile che la misura restrittiva adottata dalle autorità di uno Stato membro si collochi in uno schema condiviso da tutti gli Stati membri per quanto riguarda le modalità di protezione del legittimo interesse di cui trattasi. Conseguentemente, il fatto che taluni Stati membri abbiano scelto di istituire un regime differente, al fine di garantire che ogni proprietario di un autoveicolo possa concludere un contratto di assicurazione responsabilità civile auto ad una tariffa non eccessiva, non consente di

dimostrare che l'obbligo di contrarre vada al di là di quanto è necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Si osservi che, nella stessa sentenza, la Corte si è soffermata anche sull'art. 9 della direttiva 92/49/CEE¹², per dichiarare che esso definisce in termini non esaustivi la sfera di applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro di origine, affermando che la vigilanza finanziaria comprende «in particolare» la verifica dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche. Tuttavia, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa significhi che lo Stato membro di origine possiede una competenza esclusiva di controllo estesa ai comportamenti commerciali delle imprese di assicurazioni. Ne consegue che detta disposizione non esclude la possibilità di controlli esercitati dallo Stato membro ospitante sulle modalità con cui le imprese di assicurazioni operanti in tale Stato in virtù della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi calcolano i loro premi assicurativi, né l'applicazione di sanzioni.

In materia di libera prestazione dei servizi, la causa *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International* (sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07) ha consentito alla Corte di precisare la sua giurisprudenza relativa alla regolamentazione dei giochi e delle scommesse negli Stati membri. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che l'art. 49 CE non ostava ad una normativa di uno Stato membro che vietasse ad operatori privati stabiliti in altri Stati membri in cui forniscano legittimamente servizi analoghi di offrire giochi d'azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro. A giudizio della Corte, se è vero che siffatta normativa determina una restrizione alla libera prestazione dei servizi, essa tuttavia, tenuto conto delle particolarità connesse all'offerta di giochi d'azzardo su Internet, può essere giustificata dall'obiettivo di lotta contro la frode fiscale e la criminalità. Per quanto attiene all'esame del carattere necessario del regime di cui trattasi, la Corte ricorda che il settore dei giochi d'azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un'armonizzazione comunitaria. Uno Stato membro può quindi legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore privato offra legittimamente servizi compresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito e in cui sia già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge ed al controllo da parte delle competenti autorità di quest'ultimo Stato membro, non possa essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza professionale degli operatori. Inoltre, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l'operatore, i giochi d'azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi, per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori. Non può essere peraltro esclusa la possibilità che un operatore, che sponsorizzi talune competizioni sportive, per le quali accetti scommesse, nonché talune squadre partecipanti alle competizioni medesime, si venga a trovare in una situazione che gli consenta di influire direttamente o indirettamente sul risultato delle medesime, aumentando così i propri profitti.

In materia di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali, è opportuno attirare l'attenzione sulle cause riunite *X e Passenheimp-van Schoot* (sentenza 11 giugno 2009, cause riunite C-155/08 e C-157/08), relative al termine di rettifica fiscale previsto dalla normativa olandese alorché fondi derivanti dal risparmio e i redditi che se ne ricavano sono stati occultati alle autorità tributarie nazionali. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato che gli artt. 49 CE e 56 CE non ostano

¹² Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (GU L 228, pag. 1).

all'applicazione da parte di uno Stato membro, qualora le autorità tributarie di questo Stato membro non dispongano di alcun indizio in merito all'esistenza di detti fondi, tale da consentire l'avvio di un'indagine, di un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso in cui tali fondi siano detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso in cui tali fondi siano detenuti nel primo Stato membro. La circostanza che tale altro Stato membro applichi il segreto bancario non è rilevante in proposito. A giudizio della Corte, detti articoli non ostano neppure a che, in tal caso, l'ammenda inflitta in ragione dell'occultamento di tali fondi e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all'importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo. La Corte constata che, se siffatta normativa costituisce una restrizione sia della libera prestazione dei servizi sia della libera circolazione dei capitali, essa può tuttavia essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali e di contrastare l'evasione fiscale, purché sia rispettato il principio di proporzionalità. Su quest'ultimo punto, la Corte osserva che, in mancanza di indizi quanto all'esistenza di elementi che consentano alle autorità tributarie di uno Stato membro di avviare un'indagine, detto Stato membro si trova nell'impossibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell'altro Stato membro per ottenere da queste ultime le informazioni necessarie ai fini di un corretto accertamento dell'importo dell'imposta. Per contro, qualora le autorità tributarie di uno Stato membro abbiano avuto a disposizione indizi tali da consentire loro di rivolgersi alle autorità competenti di altri Stati membri, il semplice fatto che gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro non giustifica l'applicazione generale di un termine di rettifica fiscale supplementare, che non è in alcun modo in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a tali meccanismi di reciproca assistenza.

Per quanto concerne, infine, il principio della libera circolazione dei capitali, la Corte ha pronunciato due decisioni che meritano particolare attenzione.

Si tratta, in primo luogo, della causa *Persche* (sentenza 27 gennaio 2009, causa C-318/07), che verte sulla delicata problematica delle donazioni eseguite a favore di enti di interesse generale. Dopo aver precisato che a tali donazioni si applicano le disposizioni del trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, e ciò anche quando sono state eseguite in natura sotto forma di beni di uso corrente, la Corte ha dichiarato che l'art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, relativamente alle donazioni disposte a favore di enti riconosciuti di interesse generale, il beneficio della deduzione fiscale è accordato solo per le donazioni a favore di enti stabiliti sul territorio nazionale, senza alcuna possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che una donazione a favore di un ente stabilito in un altro Stato membro soddisfi i requisiti imposti dalla suddetta normativa per la concessione del beneficio. Secondo la Corte, è certamente legittimo che uno Stato membro, nell'ambito della propria legislazione relativa alla deducibilità fiscale delle donazioni, tratti in modo diverso gli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti nel proprio territorio rispetto a quelli aventi sede in altri Stati membri allorché questi ultimi persegono obiettivi diversi da quelli enunciati dalla propria normativa. Tuttavia, un ente stabilito in uno Stato membro che soddisfi i requisiti imposti da un altro Stato membro per beneficiare di vantaggi fiscali si trova, in ordine alla concessione da parte di quest'ultimo Stato di vantaggi fiscali volti a promuovere le attività di interesse generale in questione, nella stessa situazione degli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti in quest'ultimo Stato membro. Secondo la Corte, la disparità di trattamento introdotta dalla normativa sopra citata costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Detta restrizione non può essere giustificata né dalla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, né dalla lotta contro l'evasione fiscale. Su quest'ultimo punto, tuttavia, la Corte precisa che, nel caso di enti di interesse generale situati in un paese terzo, è in linea di principio legittimo per lo Stato membro dell'imposizione rifiutare la concessione di siffatta deducibilità se, in particolare per l'assenza di un obbligo convenzionale da parte di tale paese terzo di fornire informazioni, risultì impossibile ottenere dal medesimo le informazioni necessarie.

Si tratta poi, in secondo luogo, della causa *Woningstichting Sint Servatius* (sentenza 1º ottobre 2009, causa C-567/07), che trae origine da una domanda di interpretazione delle disposizioni del trattato relativa alla libera circolazione dei capitali, al fine di valutare la compatibilità con essa della normativa olandese destinata a promuovere l'offerta in materia di edilizia popolare. In virtù di detta normativa, gli enti olandesi autorizzati in materia di edilizia popolare devono sottoporre i loro progetti di investimenti immobiliari transfrontalieri ad un previo procedimento amministrativo di autorizzazione e dimostrare che gli investimenti considerati sono realizzati nell'interesse dell'edilizia popolare nei Paesi Bassi. A giudizio della Corte, siffatto obbligo costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte ammette che esigenze legate alla politica dell'edilizia popolare svolta da detto Stato membro e al suo finanziamento possano costituire motivi imperativi di interesse generale e giustificare pertanto siffatta restrizione. Essa precisa tuttavia che un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da vanificare le disposizioni comunitarie. Pertanto, un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali, cosa che deve essere verificata dal giudice nazionale.

Trasporti

Nelle cause riunite *Sturgeon e a. e Böck e Lepuschitz* (sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07), la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla nozione di volo ritardato, nell'ambito del regolamento (CE) n 261/2004¹³. Detto regolamento prevede una compensazione forfettaria in caso di annullamento di un volo, ma non la prevede in caso di volo ritardato. I giudice del rinvio erano stati aditi da passeggeri che domandavano detta compensazione forfettaria per essere arrivati a destinazione con ritardi di 22 e 25 ore rispetto all'ora di arrivo prevista.

La Corte ha innanzitutto osservato che la durata di un ritardo, anche se significativa, non basta per considerare cancellato il volo. Un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato quando, a parte l'ora di partenza, restano invariati tutti gli altri elementi del volo inizialmente programmati, tra cui in particolare l'itinerario.

Per quanto concerne il diritto ad una compensazione, la Corte ha poi constatato che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili che non giustificano un trattamento diverso. La Corte ha concluso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione, il che consente anche a loro di chiedere una compensazione pecuniaria alla compagnia aerea quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. A questo riguardo, la Corte ha ricordato che un problema tecnico all'aeromobile non può essere considerato come una circostanza eccezionale, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

¹³ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Regole di concorrenza

Su un piano molto generale, nella causa *X BV* (sentenza 11 giugno 2009, causa C-429/07), la Corte ha dichiarato che la Commissione può presentare d'ufficio osservazioni scritte ad un giudice di uno Stato membro in un procedimento vertente sulla deducibilità fiscale di un'ammenda inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE. L'art 15 del regolamento n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹⁴, intitolato «Cooperazione con le giurisdizioni nazionali», prevede, in determinate circostanze, la possibilità d'intervento della Commissione nei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali. La Corte ha precisato che la facoltà per la Commissione, che agisca d'ufficio, di presentare osservazioni scritte ai detti giudici è subordinata all'unica condizione che ciò sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE. Siffatto requisito può essere soddisfatto anche nei casi in cui il procedimento interessato non sia in merito a questioni relative all'applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE. Peraltro, dato che esiste un legame intrinseco tra le ammende e l'applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, l'efficacia delle sanzioni inflitte dalle autorità garanti della concorrenza nazionali o comunitarie in forza dell'art. 83, n. 2, lett. a), CE è una condizione per l'applicazione uniforme degli artt. 81 CE e 82 CE. Ne consegue che la decisione che il giudice di uno Stato membro è chiamato a prendere nell'ambito di un procedimento relativo alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l'importo di un'ammenda, o parte di essa, è idonea a incidere sull'efficacia delle sanzioni in materia di pratiche anticoncorrenziali, e rischia, quindi, di compromettere l'applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE. La Corte ha pertanto dichiarato che, in tale situazione, l'art. 15, del regolamento n. 1/2003 autorizza la Commissione a presentare osservazioni al giudice nazionale.

In materia di intese, la causa *GlaxoSmithKline/Commissione* (sentenza 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P) ha offerto alla Corte l'occasione di pronunciarsi sulla compatibilità con l'art. 81 CE di accordi finalizzati a limitare il commercio parallelo di medicinali¹⁵. La Corte ha dichiarato che accordi miranti a vietare o a limitare il commercio parallelo sono finalizzati, in linea di principio, a restringere la concorrenza. Detto principio si applica al settore farmaceutico. L'accertamento della sussistenza dell'oggetto anticoncorrenziale di un accordo non può essere subordinato alla prova che l'accordo comporta inconvenienti per i consumatori finali. Peraltro, la Corte ha dichiarato che, per poter essere esentato ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, un accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico. Tale contributo non si identifica con tutti i vantaggi che le imprese partecipanti all'accordo ne ricavano per la loro attività, bensì con vantaggi obiettivi rilevanti, idonei a compensare gli inconvenienti che ne derivano per la concorrenza. La Commissione può dunque procedere ad un'analisi prospettica. È sufficiente che essa pervenga alla convinzione della probabilità che il rilevante vantaggio oggettivo si concretizzi per poter presumere che l'accordo implichi siffatti vantaggi. La Corte ha inoltre precisato che l'esame di un accordo, al fine di accertare se questo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico e se l'accordo medesimo sia fonte di rilevanti vantaggi oggettivi, esame che dev'essere compiuto alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova forniti nell'ambito della domanda di esenzione, può richiedere che si tenga conto delle caratteristiche e delle eventuali specificità del settore interessato dall'accordo, se tali caratteristiche e specificità risultano decisive ai fini del risultato dell'esame. Prendere in considerazione tali elementi non significa che l'onere della prova venga invertito, bensì garantisce solamente che l'esame della domanda

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU 2003, L 1, pag. 1).

¹⁵ Sulla valutazione, con riguardo all'art. 82 CE, delle misure unilaterali che limitano il commercio parallelo dei prodotti farmaceutici, cfr. sentenza 16 settembre 2008, cause riunite da C-468/06 a C-478/06, *Sot. Lélos kai Sia*, Racc. pag. I-7139.

di esenzione venga effettuato alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova idonei forniti dal richiedente.

Nella causa *Archer Daniels Midland/Commissione* (sentenza 9 luglio 2009, causa C-511/06 P), vertente su un'intesa illecita nel settore dell'acido citrico, la Corte si è soffermata sulle conseguenze per i diritti della difesa della qualificazione di leader dell'intesa. Siffatta qualificazione ha, infatti, ripercussioni significative sull'importo dell'ammenda da infliggere ad un'impresa. Si tratta, da un lato, di una circostanza aggravante e, dall'altro, di una circostanza che, in caso di cooperazione dell'impresa, esclude in partenza il beneficio di una significativa riduzione dell'ammenda. La Corte ha dichiarato che, se è vero che non spetta alla Commissione indicare nella comunicazione degli addebiti la maniera in cui essa intende avvalersi degli elementi di fatto per stabilire il livello dell'ammenda né, in particolare, se, sulla base di tali fatti, intenda qualificare un'impresa come leader di un'intesa, essa è tuttavia tenuta, quanto meno, a indicare tali elementi di fatto. Orbene, qualora i documenti e gli elementi probatori, da cui sono stati tratti i fatti posti alla base della qualificazione come leader dell'intesa, consistano in testimonianze di persone chiamate in causa nel procedimento di infrazione e rivestano pertanto un carattere soggettivo, il fatto di allegare questi documenti alla comunicazione degli addebiti, senza che detti fatti siano esplicitamente menzionati nello stesso testo della comunicazione, non consente all'impresa né di valutare la credibilità che la Commissione accorda a ciascuno di detti elementi e di contestarli, né, di conseguenza, di far valere utilmente i suoi diritti. Procedendo in questo modo, la Commissione viola i diritti della difesa dell'impresa interessata. Essa non può dunque fondarsi su detti elementi per qualificare l'impresa come leader dell'intesa. Inoltre, in assenza di altri elementi di prova nella comunicazione degli addebiti che consentono di attribuire detta qualificazione, la Commissione non può escludere a priori il beneficio di una riduzione molto significativa dell'ammenda in caso di cooperazione dell'impresa. Peraltro, nella stessa causa, la Corte ha confermato che la cessazione dell'infrazione fin dai primi interventi della Commissione non implica automaticamente l'applicazione di una riduzione dell'importo dell'ammenda. Essa ha ricordato inoltre che l'impatto concreto di un'infrazione sul mercato è uno degli elementi, tra gli altri, da prendere in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione.

Con sentenza 24 settembre 2009, *Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commissione* (cause riunite C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P, C-137/07 P), pronunciata nel contesto dell'impugnazione nella causa «*club Lombard*», la Corte ha dichiarato che il fatto che un'intesa abbia per oggetto soltanto la distribuzione di prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio fra gli Stati membri possa essere pregiudicato. Dato che siffatta intesa ha, per sua natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal trattato CE, esiste una forte presunzione di pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, che può essere esclusa solo se l'analisi delle caratteristiche dell'accordo e del contesto economico in cui si inserisce dimostri il contrario.

Per contro, la Corte ha precisato che la Commissione non è affatto obbligata, in caso di infrazione commessa da una controllata, a verificare innanzi tutto se siano soddisfatte le condizioni per imputare l'infrazione alla società capogruppo. La Commissione ha infatti la scelta di sanzionare o la controllata che ha partecipato all'infrazione, o la società capogruppo che la controllava durante tale periodo.

Per quanto concerne la determinazione dell'importo delle ammende, la Corte ha innanzitutto giudicato che un'intesa orizzontale sui prezzi vertente su un settore economico di tale importanza come il settore bancario non può in linea di principio sottrarsi alla qualificazione come infrazione «molto grave», a prescindere dal suo contesto. Essa ha quindi precisato che, nella valutazione della gravità dell'infrazione e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non si è basato sulla mera attuazione dell'intesa, ma ha constatato il suo impatto concreto sul mercato.

Inoltre, la Corte ha valutato che, nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende, la considerazione da parte della Commissione, per ripartire in diverse categorie le società che assumono il ruolo di istituti centrali all'interno di un gruppo bancario, delle quote di mercato delle componenti del gruppo non costituisce un'imputazione del comportamento illecito di queste ultime agli istituti centrali. Si tratta di un passo diretto ad assicurare che il livello delle ammende inflitte agli istituti centrali rifletta in maniera adeguata la gravità del loro proprio comportamento illecito. La Corte ha infine ricordato che, quanto all'entità della riduzione dell'ammenda, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce nel quadro della sua competenza giurisdizionale anche di merito.

In materia di abuso di posizione dominante la Corte ha pronunciato due sentenze importanti.

A seguito dell'impugnazione della France Télécom avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007 (causa T-340/03, *France Télécom/Commissione*, Racc. pag. II-107), la Corte ha confermato detta sentenza, che aveva respinto il ricorso avverso la decisione con cui la Commissione infliggeva a questa società un'ammenda di 10,35 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato francese dell'accesso ad Internet ad alta velocità per la clientela residenziale. All'argomento di detta società, secondo il quale il Tribunale avrebbe violato l'art. 82 CE, considerando che la dimostrazione della possibilità di recuperare le perdite non costituisce un presupposto per l'accertamento di una pratica di prezzi predatori, la Corte ha risposto che detta possibilità non costituisce una condizione necessaria al fine di stabilire il carattere abusivo di siffatta politica dei prezzi. Detta possibilità costituisce soltanto un elemento pertinente per la valutazione del carattere abusivo della pratica in questione, in quanto essa può contribuire, ad esempio, ad escludere, in caso di applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi variabili, giustificazioni economiche diverse dall'eliminazione di un concorrente, o a stabilire, in caso di applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili, l'esistenza di un piano volto ad eliminare un concorrente. Del resto, secondo la Corte, l'assenza di ogni possibilità di recupero delle perdite non basta ad escludere che l'impresa in questione giunga a rafforzare la sua posizione dominante a seguito, segnatamente, dell'uscita dal mercato di uno o più dei suoi concorrenti, di modo che il grado di concorrenza esistente sul mercato, già indebolito proprio a causa della presenza dell'impresa in questione, sia ulteriormente ridotto e che i consumatori subiscano un danno derivante dalla limitazione delle loro possibilità di scelta.

Nella causa *Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Commissione* (sentenza 16 luglio 2009, causa C-385/07 P), la Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata del procedimento deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti, ha considerato che, in caso di controversia sull'esistenza di un'infrazione alla norme di concorrenza, il preceitto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l'obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco. Nel caso di una controversia relativa all'abuso di posizione dominante di un'impresa che esige un corrispettivo per l'utilizzo, estremamente diffuso, del suo logo, e tenuto conto delle eventuali ripercussioni dell'esito della controversia, un procedimento dinanzi al Tribunale che ha avuto una durata di circa 5 anni e 10 mesi, che non può essere giustificata da alcuna delle circostanze proprie del caso, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti o ancora del sopravvenire di incidenti procedurali provocati dalle parti, o dell'adozione da parte del Tribunale di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione, contravviene alle esigenze legate al rispetto di una durata ragionevole del procedimento. Tuttavia, la Corte ha spiegato che, se è vero che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento da parte del Tribunale costituisce

un'irregolarità procedurale, l'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, deve essere interpretato ed applicato in una maniera che sia utile. Orbene, dato che non esiste alcun indizio da cui risulta che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento abbia potuto avere un'incidenza sulla soluzione della controversia, l'annullamento della sentenza impugnata non potrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal tribunale. Inoltre, tenuto conto della necessità di far rispettare il diritto comunitario della concorrenza, non può essere consentito alla parte ricorrente, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione l'esistenza di una violazione, quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale relativamente a tale violazione e al relativo procedimento amministrativo sono stati respinti in quanto infondati. Per contro, il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento può dar luogo ad una domanda di risarcimento nell'ambito di un ricorso presentato contro la Comunità ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

Diverse sentenze sono inoltre venute ad arricchire la giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato. Nella causa *3F/Commissione* (sentenza 9 luglio 2009, causa C-319/07 P), la Corte, in sede di impugnazione, ha avuto l'occasione di puntualizzare la sua giurisprudenza sul meccanismo di ricorsi di annullamento in materia di aiuti, allorché il ricorso è intentato da un terzo, diverso dal beneficiario dell'aiuto. La causa nel procedimento principale verteva sulla domanda del principale sindacato dei lavoratori danesi di annullare una decisione della Commissione che aveva dichiarato un aiuto, in forma di un'esenzione dall'imposta sui redditi per i marittimi che lavorano a bordo di navi immatricolate sul registro internazionale danese dei natanti, destinato a mantenere sotto la bandiera nazionale navi che avrebbero potuto essere trasferite sotto bandiere di convenienza, compatibile con il mercato comune senza aprire il procedimento d'indagine formale ex articolo 88, n. 2, CE. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso del sindacato irricevibile, considerando che la decisione controversa non riguardava individualmente né il ricorrente né i suoi membri.

Nella sentenza la Corte ha innanzitutto ricordato che un ricorso contro una decisione di non avviare il procedimento d'indagine formale è ricevibile qualora all'autore di tale ricorso debba essere riconosciuta la qualità di soggetto interessato, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, il cui ricorso intenda far rispettare i diritti procedurali. Ne consegue che non è da escludersi che un'associazione sindacale di lavoratori sia considerata come «interessata», ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, quando dimostri che i suoi stessi interessi, o quelli dei suoi aderenti, sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto.

A questo riguardo, la Corte ha sottolineato che la questione era quella di sapere se la posizione concorrenziale del ricorrente rispetto agli altri sindacati fosse stata pregiudicata dalla concessione del detto aiuto. Orbene, non si può dedurre dalla circostanza che un accordo tra sindacati e datori di lavoro possa essere escluso, a causa della sua natura, del suo oggetto e degli obiettivi di politica sociale perseguiti, dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE, che le trattative collettive o le parti in queste coinvolte siano anch'esse, interamente e automaticamente, sottratte alle norme del trattato in materia di aiuti di Stato, o che un ricorso di annullamento eventualmente proposto dalle parti in parola sia pressoché automaticamente considerato irricevibile a causa del loro coinvolgimento nelle menzionate trattative. Infatti, escludere a priori la possibilità che un sindacato possa dimostrare di essere un soggetto interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, facendo valere il suo ruolo nel corso di trattative collettive e gli effetti su tale ruolo delle misure fiscali nazionali considerate dalla Commissione come aiuti compatibili con il mercato comune, sarebbe per sua natura idoneo a pregiudicare gli stessi obiettivi di politica sociale perseguiti, segnatamente, dagli articolo 136, primo comma, CE e 138, primo comma, CE.

Inoltre, la Corte ha affermato che, considerato che non può essere escluso che organismi i quali rappresentano i lavoratori delle imprese beneficiarie di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell'art. 88, comma 2, CE, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, il giudice comunitario, al fine di verificare se gli argomenti dedotti dal ricorrente dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo siano sufficienti per stabilire la sua qualità di soggetto interessato, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, deve nella fattispecie esaminare gli aspetti sociali derivanti dalla misura in discussione, tenuto conto di tali orientamenti comunitari, dal momento che questi ultimi fissano le condizioni normative per valutare la compatibilità dell'aiuto di Stato in discussione.

Investita di un'impugnazione avverso una sentenza del Tribunale che aveva annullato una decisione della Commissione per difetto di motivazione, nella sentenza *Commissione/Italia e Wam* (sentenza 30 aprile 2009, causa C-494/06 P), la Corte ha dichiarato che il Tribunale giustamente aveva considerato che una motivazione generica, basata sul richiamo dei principi tratti dalla sentenza *Tubemeuse* (causa C-142/87, Racc. pag. I-959) non poteva, di per sé, essere ritenuta consona ai requisiti di cui all'art. 253 CE, in considerazione della fattispecie in esame. Secondo la Corte, nel caso di aiuti volti a finanziare, mediante prestiti a tasso agevolato, spese di penetrazione commerciale in Stati terzi, e allorché l'equivalente sovvenzione degli aiuti controversi è di un importo relativamente esiguo, l'incidenza degli aiuti sugli scambi e sulla concorrenza intracomunitaria è difficilmente percepibile, il che richiede che la Commissione motivi la propria decisione in maniera approfondita. Pertanto, il solo fatto che l'impresa beneficiaria partecipi agli scambi intracomunitari esportando una parte importante della propria produzione all'interno dell'Unione non può essere sufficiente, riguardo a detti aiuti, a dimostrare tali effetti.

Nella causa *Uteca* (sentenza 5 marzo 2009, causa C-222/07), la Corte ha dichiarato che l'art. 87 CE deve essere interpretato nel senso che una misura adottata da uno Stato membro, che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell'industria cinematografica di questo stesso Stato membro. La Corte ha spiegato che non risulta che il vantaggio che una simile misura procura all'industria cinematografica dello Stato membro di cui trattasi costituisca un vantaggio che viene concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito da tale Stato. Il vantaggio deriva da una normativa generale che fa obbligo agli operatori televisivi, siano essi pubblici o privati, di destinare una parte dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film per il cinema e per la televisione. Inoltre, a giudizio della Corte, non risulta nella fattispecie che il vantaggio di cui trattasi dipenda dal controllo esercitato dai pubblici poteri su siffatti operatori o da direttive date da questi stessi poteri a tali operatori.

Fiscalità

In questa materia, si ricorderà la causa *TNT Post UK* (sentenza 23 aprile 2009, causa C-357/07), che, in materia di imposta sul valore aggiunto, ha dato alla Corte l'occasione di precisare l'ambito di applicazione dell'esenzione dei «servizi pubblici postali», che figura all'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE¹⁶. Nella controversia nel procedimento principale, la società TNT Post, che offre «servizi a monte» per la posta commerciale assoggettati all'imposta sul valore

¹⁶ Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

aggiunto, contestava la legalità dell'esenzione dall'imposta dei servizi postali offerti dalla Royal Mail, unico fornitore del servizio postale universale nel Regno Unito e di cui né lo status né gli obblighi sono stati modificati a seguito della liberalizzazione del mercato postale in questo Stato nel 2006. Adita in via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che la nozione di «servizi pubblici postali», che figura all'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), sopra citato, si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all'art. 3 della direttiva 97/67/CE¹⁷. A questo riguardo, l'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), sopra citato, è mantenuta identica, nonostante la liberalizzazione del servizio postale. La Corte ha peraltro precisato che detta esenzione si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni, ad eccezione dei trasporti di persone e delle telecomunicazioni, che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale. Essa non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente.

Ravvicinamento delle legislazioni e legislazioni uniformi

In questo settore, in cui la giurisprudenza è stata ancora una volta molto copiosa, si comincerà col segnalare due sentenze relative all'aggiudicazione di appalti pubblici.

Nella causa *Sea* (sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07), vertente sull'assegnazione di un appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, la Corte ha ricordato che gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, così come l'obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all'affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, qualora l'ente pubblico che costituisce l'amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e tale società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.

Di conseguenza, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell'operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi sempre che, da una parte, l'attività di tale società sia limitata al territorio di detti enti e sia esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e, dall'altra, tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitino un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.

La Corte ha inoltre precisato che, anche se non può escludersi che le quote di una società vengano vendute a investitori privati, ammettere che questa mera possibilità possa sospendere indefiniteamente la valutazione sul carattere pubblico o meno del capitale di una società aggiudicataria di un appalto pubblico non sarebbe conforme al principio di certezza del diritto. L'apertura del capitale ad investitori privati può essere presa in considerazione solo se, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico, esiste una prospettiva concreta e a breve termine di una siffatta apertura.

¹⁷ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 (GU L 176, pag. 21).

Nella causa *Commissione/Germania* (sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06), vertente su un contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti in un nuovo impianto di termovalorizzazione, stipulato tra quattro Landkreise (circoscrizioni amministrative) e i servizi per la nettezza urbana della città di Amburgo, senza che tale appalto fosse stato oggetto di una gara d'appalto, la Corte ha dichiarato che un contratto che costituisce tanto il fondamento quanto il quadro giuridico per la costruzione e la gestione future di un impianto destinato all'espletamento di un servizio pubblico, ossia la termovalorizzazione dei rifiuti, qualora sia stato stipulato soltanto da autorità pubbliche senza la partecipazione di una parte privata e non preveda né pregiudichi l'aggiudicazione degli appalti eventualmente necessari per la costruzione e la gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE¹⁸.

Infatti, un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenenti sia mediante propri strumenti, sia in collaborazione con altre autorità pubbliche, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. A tale riguardo, da una parte, il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico. Dall'altra, una cooperazione del genere tra autorità pubbliche non può rimettere in questione l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, allorché l'attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e allorché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun'impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

Si segnala infine una serie di sentenze in cui la Corte ha dovuto interpretare la normativa comunitaria volta ad inquadrare le pratiche commerciali, nella prospettiva di una tutela del consumatore.

Nella causa *Messner* (sentenza 3 settembre 2009, causa C-489/07), riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, la Corte si è interrogata sulla possibilità di pretendere un'indennità dal consumatore receduto dal contratto dopo averlo firmato. Essa ha dichiarato che le disposizioni dell'art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7/CE¹⁹ devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale la quale preveda, in modo generico, che il venditore possa chiedere al consumatore un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza, nel caso in cui quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini. Infatti, se il consumatore dovesse versare una siffatta indennità per il solo fatto che egli ha avuto la possibilità di utilizzare il bene per il tempo in cui esso ne ha avuto il possesso, egli potrebbe esercitare il suo diritto di recesso solo in cambio del pagamento di tale indennità, il che sarebbe in evidente contraddizione con la formulazione e con il fine della direttiva 97/7 e priverebbe in particolare il consumatore della possibilità di fare uso del termine di riflessione accordatogli da tale direttiva in piena libertà e senza alcuna pressione. Del pari, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso verrebbero messe in discussione se si imponesse al consumatore di pagare un'indennità per il solo fatto di aver esaminato e testato il bene. Essendo il diritto di recesso proprio finalizzato a dare tale possibilità al consumatore, il fatto che egli vi ricorra non può comportare che gli sia consentito di recedere unicamente a condizione di pagare un'indennità.

¹⁸ Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

¹⁹ Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).

Tuttavia, queste stesse disposizioni non ostano a che venga imposto al consumatore il pagamento di un'indennità per l'uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa, a condizione che non vengano pregiudicati il fine della detta direttiva e, in particolare, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso, cosa che spetta al giudice nazionale determinare.

Nella causa *Pannon GSM* (sentenza 4 giugno 2009, causa C-243/08), la Corte ha rilevato che la tutela prevista a favore dei consumatori dalla direttiva 93/13/CEE²⁰ si estende ai casi in cui il consumatore, che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva, si astenga dal dedurre l'abusività di detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe. Il ruolo del giudice nazionale nell'ambito della tutela dei consumatori non si limita pertanto alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Se considera abusiva una siffatta clausola, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla, salvo qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante.

Allo stesso modo, una disposizione nazionale che prevede che il consumatore non è vincolato esclusivamente nei casi in cui egli abbia impugnato utilmente dinanzi al giudice nazionale una clausola contrattuale abusiva, non è compatibile con la direttiva. Infatti, detta disposizione esclude, per il giudice nazionale, la possibilità di valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale.

La Corte ha inoltre rilevato che può essere considerata abusiva una clausola, contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.

Nello stesso ordine d'idee, la Corte, nella causa *Asturcom Telecomunicaciones* (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-40/08), ha dichiarato che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale, affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola.

In vista di siffatta valutazione la Corte ha precisato, da una parte, che l'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 è una norma di carattere imperativo e, d'altra parte, che, considerate la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che detta direttiva garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.

²⁰ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Nella causa *Aventis Pasteur* (sentenza 2 dicembre 2009, causa C-358/08), la Corte, pur richiamandosi alla giurisprudenza *O'Byrne*²¹, ha poi precisato che l'art. 11 della direttiva 85/374/CEE²² deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale, la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un'altra nel corso di un procedimento giudiziario, sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore», ai sensi dell'art. 3 della stessa direttiva, sia citato come parte convenuta in un procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un'altra persona.

Tuttavia, da una parte, il citato articolo 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri che, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine fissato da tale articolo nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, il produttore possa essere sostituito alla controllata, ove detto giudice constati che l'immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.

D'altra parte, l'art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l'identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.

Per quanto concerne le pratiche commerciali sleali, la Corte è stata indotta ad interpretare la direttiva 2005/29/CE²³ nella causa *VTB-VAB* (sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07). Essa ha dichiarato che la detta direttiva si oppone ad una normativa nazionale che, che, salvo tali eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie — pertanto in termini generali e preventivi — vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore a un consumatore.

Infatti, detta normativa stabilisce il principio del divieto di offerte congiunte, mentre tali pratiche non sono previste dall'allegato I della stessa direttiva, allegato che elenca esaustivamente le sole pratiche commerciali vietate in ogni caso, che non devono, pertanto, costituire l'oggetto di un esame caso per caso.

La Corte ha ricordato che tale direttiva procede a un'armonizzazione completa, a livello comunitario, delle norme relative alle pratiche commerciali sleali. Pertanto, gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla detta direttiva, neppure al fine di garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori.

²¹ Sentenza 9 febbraio 2006, causa C-127/04, Racc. pag. I-1313.

²² Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

²³ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

Orbene, nel fissare una presunzione di illegittimità delle offerte congiunte, mentre la legge nazionale prevede un certo numero di deroghe al menzionato divieto, una normativa nazionale non soddisfa i requisiti posti da tale direttiva.

Nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, due sentenze meritano una breve presentazione.

In primo luogo, la causa *FEIA* (sentenza 2 luglio 2009, causa C-32/08), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 6/2002²⁴ del Consiglio, secondo cui il diritto al disegno o modello comunitario spetta al datore di lavoro qualora il disegno o il modello sia stato sviluppato da un dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione. Infatti, il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall'art. 14, n. 3, del regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che esclude l'applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello comunitario creato su commissione.

Nel caso in cui, da un lato, si tratta di disegni o modelli comunitari non registrati che sono stati creati su commissione e, dall'altro, la legge nazionale non assimila siffatti disegni o modelli a quelli realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro, l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto. Infatti, la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario dall'autore al suo avente causa, ai sensi dell'art. 14, n. 1, del detto regolamento, è conforme sia all'enunciato di detto articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento. A questo riguardo, l'adeguamento della tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità attraverso un trasferimento contrattuale del diritto al disegno o modello comunitario è idoneo a contribuire all'obiettivo essenziale dell'esercizio effettivo dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario su tutto il territorio della Comunità. Del resto, una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare il contenuto di un tale contratto e, al riguardo, determinare se, eventualmente, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato sia stato effettivamente trasferito dall'autore al suo avente causa applicando, nell'ambito di detta verifica, la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti, ai sensi dell'art. 14, n. 1, del citato regolamento, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato.

In secondo luogo, nella sentenza *Sony Music Entertainment* (sentenza 20 gennaio 2009, causa C-240/07), la Corte ha dichiarato che la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, nella fattispecie i diritti di riproduzione di fonogrammi, prevista dalla direttiva 2006/116/CE²⁵, si applica, in forza dell'art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione. Infatti, dalla lettera di tale disposizione emerge che la prima condizione alternativa riguarda la previa esistenza di una protezione del bene in questione almeno in uno Stato membro. Detta norma non richiede che tale

²⁴ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

²⁵ Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).

Stato membro sia quello in cui è chiesta la protezione prevista dalla stessa direttiva. Inoltre, mentre tale direttiva è diretta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità, un'interpretazione dell'art 10, n. 2, della direttiva 2006/116 secondo la quale l'applicazione di questa condizione sarebbe subordinata alla previa esistenza di una protezione garantita dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è chiesta la protezione prevista dalla direttiva in questione, anche qualora una siffatta previa protezione sia stata concessa in un altro Stato membro, non è conforme né alla lettera stessa della disposizione di cui trattasi né alla finalità di tale direttiva.

La Corte ha aggiunto che anche l'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l'opera o il soggetto in questione, alla data del 1º luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro, in applicazione delle disposizioni nazionali di quest'ultimo in materia di diritto d'autore o di diritti connessi, e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali. Infatti, la questione, nel contesto di tale disposizione, se un titolare di diritti connessi al diritto d'autore su un'opera o un soggetto, cittadino di un paese terzo, disponeva di protezione, alla data del 1º luglio 1995, almeno in uno Stato membro deve essere valutata alla luce delle disposizioni nazionali di tale Stato membro, e non di quelle dello Stato membro nel quale è chiesta la protezione prevista da tale direttiva. Una siffatta conclusione è inoltre suffragata dagli obiettivi di armonizzazione della direttiva in questione, e, in particolare, da quello di prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata di protezione dei diritti connessi al diritto d'autore e le stesse durate di protezione di tali diritti in tutta la Comunità. Ne consegue che, per un'opera o un soggetto protetto, alla data del 1º luglio 1995, almeno in uno Stato membro ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro, il fatto che il titolare di tale protezione sia cittadino di un paese terzo e non disponga, nello Stato membro in cui è chiesta la durata di protezione prevista dalla direttiva 2006/116, di una protezione in forza del diritto nazionale di quest'ultimo Stato membro, non è determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 10, n. 2, di detta direttiva. Ciò che rileva è, infatti, appurare se l'opera o il soggetto in questione disponeva di una protezione alla data del 1º luglio 1995, in forza delle disposizioni nazionali di almeno uno Stato membro.

Anche altri settori, che sono stati oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario, hanno dato luogo a contenziosi.

Nella causa *Damgaard* (sentenza 2 aprile 2009, causa C-421/07), la Corte ha dovuto precisare la nozione di pubblicità nel settore dei medicinali per uso umano. Un giornalista era stato perseguito per aver divulgato pubblicamente informazioni sulle caratteristiche e sulla disponibilità di un medicinale, la cui immissione in commercio non è autorizzata in tutti gli Stati membri, mentre la direttiva 2001/83/CE²⁶ prevede un livello elevato di tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e della pubblicità relativa ai medicinali. Interrogata sull'interpretazione che deve pertanto essere data all'art. 86 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE²⁷, la Corte ha dichiarato che la divulgazione da parte di un terzo di informazioni relative ad un medicinale, in particolare alle sue proprietà curative o profilattiche, può essere considerata come pubblicità ai sensi di detto articolo, anche quando tale terzo agisce di propria iniziativa e in piena autonomia, giuridica e di fatto, rispetto al produttore o al venditore di un tale medicinale. La Corte ha aggiunto

²⁶ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)

²⁷ Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).

che spetta al giudice nazionale determinare se tale divulgazione costituisca un'azione d'informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.

Nella causa *UTECA*, citata, la Corte ha dichiarato che la direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE²⁸, e, più in particolare, il suo articolo 3, nonché l'art. 12 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa spagnola che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Secondo la Corte, a prescindere dalla questione se una siffatta misura rientri nei settori coperti da tale direttiva, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti ad adottarla, a condizione che rispettino le libertà fondamentali garantite dal trattato. Se è vero che tale misura, laddove ha ad oggetto l'obbligo di destinare a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato il 60% del 5% dei ricavi di esercizio destinati al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, costituisce una restrizione a diverse libertà fondamentali, e cioè la libera prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei lavoratori, essa può tuttavia essere giustificata dall'obiettivo di difendere e di promuovere una o più lingue ufficiali dello Stato membro interessato. A questo proposito, detta misura, in quanto istituisce un obbligo di investire nei film per il cinema e per la televisione la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, appare idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo. Parimenti, a giudizio della Corte, non risulta che una siffatta misura ecceda quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo menzionato. Infatti, tale misura riguarda, anzitutto, solo il 3% dei ricavi di esercizio degli operatori e una siffatta percentuale non può essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Del resto, una misura del genere non eccede quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito per il solo fatto che non prevede criteri che consentano di classificare le opere di cui trattasi come «prodotti culturali». Poiché la lingua e la cultura sono intrinsecamente legate, non si può ritenere che l'obiettivo perseguito da uno Stato membro, consistente nel difendere e promuovere una o più delle sue lingue ufficiali, debba necessariamente essere corredato da altri criteri culturali affinché possa giustificare una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal trattato. Tale misura non eccede nemmeno quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito per il solo fatto che i beneficiari del finanziamento di cui trattasi sono per la maggioranza imprese cinematografiche stabilite in tale Stato membro. Il fatto che il criterio su cui tale misura si fonda, cioè il criterio linguistico, possa costituire un vantaggio per imprese cinematografiche che operano nella lingua considerata dal detto criterio e che pertanto possono, in pratica, essere per la maggior parte originarie dello Stato membro di cui tale lingua costituisce una lingua ufficiale, appare inerente all'obiettivo perseguito. Una tale situazione non può costituire, di per sé, la prova del carattere sproporzionato della misura di cui trattasi, se non si vuole privare di senso il riconoscimento, come ragione imperativa di interesse pubblico, dell'obiettivo, perseguito da uno Stato membro, di difendere e di promuovere una o più delle sue lingue ufficiali. Infine la Corte ha precisato, per quanto riguarda l'art. 12 CE, che tale disposizione è destinata ad applicarsi in modo autonomo solo in situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il trattato non prevede regole specifiche di non discriminazione. Orbene, al principio di non discriminazione è stata data attuazione, nei settori della libera circolazione dei lavoratori, del diritto di stabilimento, della libera

²⁸ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

prestazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali, rispettivamente, dagli artt. 39, n. 2, CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE. Dal momento che risulta da quanto sopra che la misura in parola non appare essere incompatibile con le dette disposizioni del trattato, tale misura non può neppure essere considerata incompatibile con l'art. 12 CE.

Marchi

In questo settore, si ricorderà la causa *PAGO International* (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-301/07), che ha precisato i requisiti che un marchio deve soddisfare per godere di «notorietà», ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94²⁹. Ragionando per analogia con la sentenza *Davidoff* (sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Racc. pag. I-389), la Corte ha innanzitutto considerato che, nonostante il tenore letterale del citato articolo 9, n. 1, lett. c), e in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema di cui esso fa parte, la tutela dei marchi comunitari notori non può essere minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. Pertanto, secondo la Corte, detto articolo tutela ugualmente un marchio comunitario notorio per prodotti o servizi simili a quelli per i quali tale marchio è registrato. La Corte ha poi dichiarato che, per godere della protezione prevista da detta disposizione, un marchio comunitario deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità, e che, tenuto conto della notorietà del marchio *PAGO International* nell'intero territorio di uno Stato membro, vale a dire quello dell'Austria, detto territorio può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità.

Politica sociale

In questo settore la Corte si è trovata ad affrontare problematiche inedite. La causa *Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e a.* (sentenza 10 settembre 2009, causa C-44/08) le ha consentito di pronunciarsi, per la prima volta, sulla portata dell'obbligo di informazione e di consultazione, previsto dall'art. 2 della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi³⁰.

Per quanto riguarda il momento in cui sorge l'obbligo di consultazione, la Corte ha stimato che è l'adozione, nell'ambito di un gruppo di imprese, di decisioni strategiche o di modifiche di attività che costringono il datore di lavoro a prevedere o progettare licenziamenti collettivi che fa insorgere per tale datore di lavoro un obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Essa ha precisato, inoltre, che l'insorgenza di detto obbligo prescinde dalla circostanza che il datore di lavoro sia già in grado di fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni richieste dall'art. 2, n. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 98/59.

Per quanto attiene alla designazione del titolare dell'obbligo di consultazione, la Corte ha precisato che il solo destinatario degli obblighi in materia d'informazione, di consultazione e di notifica è il datore di lavoro. Un'impresa che controlla il datore di lavoro, anche se può adottare decisioni vincolanti nei confronti di quest'ultimo, non ha la qualità di datore di lavoro. Nel caso di un gruppo di imprese composto da una società controllante e da una o più controllate, l'obbligo di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori sorge in capo alla controllata che ha la qualità di datore di lavoro soltanto quando tale controllata, nell'ambito della quale si prevede che saranno effettuati licenziamenti collettivi, è stata individuata.

²⁹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

³⁰ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 225, pag. 16).

Per quanto riguarda la conclusione dell'iter di consultazione, la Corte ha affermato che, nel caso di un gruppo di imprese, la procedura di consultazione deve essere conclusa dalla controllata interessata dai licenziamenti collettivi prima che detta controllata, eventualmente su istruzione diretta della sua società controllante, risolva i contratti dei lavoratori interessati da tali licenziamenti.

Nella causa *Mono Car Styling* (sentenza 16 luglio 2009, causa C-12/08), la Corte si è pronunciata, anche qui per la prima volta, sulla questione se la direttiva 98/59³¹ conferisca o meno un diritto individuale ai lavoratori che vogliono contestare una violazione della procedura di informazione e di consultazione.

A suo avviso, il diritto all'informazione e alla consultazione previsto dalla direttiva 98/59, e segnatamente dal suo articolo 2, è concepito a favore dei lavoratori intesi come collettività e presenta quindi natura collettiva. Ebbene, il livello di tutela di tale diritto collettivo, richiesto dall'art. 6 di detta direttiva, è raggiunto, allorché la normativa nazionale applicabile conferisce ai rappresentanti dei lavoratori un diritto ad agire che non sia corredato da alcun limite o condizione specifica. L'art. 6 della direttiva 98/59, in combinato disposto con l'art. 2 della medesima, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l'osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d'azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l'inosservanza della procedura di informazione e di consultazione.

La Corte ha inoltre ricordato che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve, in virtù del principio dell'interpretazione conforme del diritto nazionale, prendere in considerazione il complesso delle norme di quest'ultimo ed interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di una direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima. Pertanto, nella misura in cui l'art. 2 della direttiva 98/59 osta ad una normativa nazionale che riduca gli obblighi del datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi rispetto a quelli da esso previsti, spetta al giudice nazionale garantire, nell'ambito della sua competenza, che gli obblighi che incombono a siffatto datore di lavoro non siano ridotti rispetto a quelli dettati dall'art. 2 della citata direttiva.

Nella causa *Meerts* (sentenza 22 ottobre 2009, causa C-116/08), la Corte ha avuto l'occasione di precisare i diritti di un lavoratore licenziato durante un congedo parentale a tempo parziale, derivanti dalla direttiva 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES³².

Partendo dalla constatazione che la clausola 2, n. 6, del citato accordo quadro prevede che i diritti acquisiti o in via di acquisizione, da parte del lavoratore, alla data di inizio del congedo parentale restino immutati fino alla fine del congedo stesso, la Corte ha dichiarato che risulta sia dal disposto di detta clausola, sia dal contesto in cui essa si inserisce che tale disposizione mira ad evitare la perdita o la riduzione dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro, acquisiti o in corso di acquisizione, di cui il lavoratore già dispone quando inizia il congedo parentale, e a garantire che, al termine di tale congedo, la sua situazione, riguardo a tali diritti, sia la medesima che possedeva prece-

³¹ Cfr. nota precedente.

³² Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996 (GU L 145, pag. 4), come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (GU 1998, L 10, pag. 24).

dentemente a detto congedo. Alla luce dell'obiettivo di parità di trattamento tra uomini e donne perseguito dall'accordo quadro sul congedo parentale, l'obbligo di rispetto dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione dev'essere inteso nel senso che esso esprime un principio di diritto sociale comunitario particolarmente importante e non può essere interpretato in modo restrittivo. Dagli obiettivi dell'accordo quadro sul congedo parentale risulta che la nozione di «diritti acquisiti o in via di acquisizione» dell'accordo quadro comprende l'insieme dei diritti e dei vantaggi, in contanti o in natura, derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto di lavoro, che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro alla data di inizio del congedo parentale. Tra tali diritti e vantaggi sono ricompresi tutti quelli relativi alle condizioni di lavoro, come il diritto di un lavoratore in regime di tempo pieno che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale ad un termine di preavviso in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, di un contratto a tempo indeterminato, termine di preavviso la cui durata dipende dall'anzianità del lavoratore nell'impresa ed il cui scopo consiste nel facilitare la ricerca di un nuovo impiego. Tale insieme di diritti e vantaggi sarebbe vanificato se, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge in caso di licenziamento intervenuto durante un congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore assunto in regime di tempo pieno perdesse il diritto alla determinazione dell'indennità di licenziamento che gli spetta in base alla retribuzione relativa al suo contratto di lavoro. Pertanto, una normativa nazionale che si risolvesse in una riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovano in una situazione di congedo parentale piuttosto che gli altri. Ciò si porrebbe in diretto contrasto con la finalità dell'accordo quadro sul congedo parentale, che ha tra i suoi obiettivi quello di una migliore conciliazione della vita professionale con quella familiare.

La Corte ha concluso che l'accordo quadro sul congedo parentale osta a che, in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno durante un periodo in cui quest'ultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, l'indennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.

Nella causa *Hütter* (sentenza 18 giugno 2009, causa C-88/08), la Corte ha giudicato che una normativa nazionale che esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro, opera una discriminazione fondata sull'età, che non può essere legittimamente giustificata e che è, pertanto, contraria al diritto comunitario.

Nella sentenza, essa constata che siffatta normativa, che introduce una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell'età alla quale hanno acquisito la loro esperienza professionale, determina una differenza di trattamento fondata direttamente sul criterio dell'età, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2000/78/CE³³.

La Corte osserva poi che gli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, ovvero quello di non svantaggiare la formazione secondaria generale rispetto alla formazione professionale, e valorizzare l'inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione professionale, sono obiettivi legittimi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.

³³ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Ciononostante, la Corte constata che detti due obiettivi sembrano contraddittori nei limiti in cui la misura controversa non li può favorire contemporaneamente. Inoltre, con riguardo all'obiettivo di non svantaggiare la formazione secondaria generale rispetto alla formazione professionale, la Corte sottolinea che il criterio dell'età alla quale è stata acquisita l'esperienza precedente si applica indipendentemente dal tipo di formazione seguita. Ciò premesso, detto criterio non appare adeguato rispetto alla realizzazione dell'obiettivo. Con riguardo all'obiettivo di valorizzare l'inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione professionale, la Corte sottolinea che l'esclusione della rilevanza dell'esperienza acquisita precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età si applica senza distinzioni a tutti i dipendenti a contratto del pubblico impiego, indipendentemente dall'età alla quale siano stati assunti. Non prendendo in considerazione l'età delle persone al momento della loro assunzione, detta disposizione non risulta pertanto appropriata al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di una categoria di lavoratori definita dalla giovane età degli stessi.

La Corte ne desume che la discriminazione, introdotta dalla normativa in oggetto, non può essere considerata come giustificata ed è dunque contraria agli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78.

Ambiente

Come gli anni precedenti, i contenziosi relativi al diritto ambientale sono stati molto presenti nelle aule della Corte.

Nella causa *Commissione/Malta* (sentenza 10 settembre 2009, causa C-76/08), la Corte ha dovuto esaminare se, come sosteneva la Commissione, la Repubblica di Malta fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici³⁴, autorizzando la caccia primaverile alla quaglia e alla tortora dal 2004 al 2007.

Infatti, ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 4, della citata direttiva, queste due specie non devono essere cacciate durante il tragitto di ritorno verso il luogo della nidificazione. L'art. 9, n. 1, della medesima direttiva autorizza tuttavia talune deroghe, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

La Corte osserva che, anche se le due specie in discussione erano effettivamente presenti in autunno a Malta negli anni in questione, durante tale periodo i cacciatori potevano catturare soltanto una quantità trascurabile di uccelli. Peraltra, in questo periodo soltanto una parte limitata del territorio di Malta è frequentata da questi uccelli. Infine, la popolazione di queste due specie di uccelli non si situa al di sotto di un livello soddisfacente. Risulta, in particolare, dall'elenco rosso delle specie minacciate stabilito dall'Unione internazionale per la conservazione della natura che le specie di cui trattasi figurano nella cosiddetta categoria di «preoccupazione minore». La Corte ritiene che, in dette circostanze molto particolari, la caccia autunnale non può essere considerata nel senso che essa costituisce, a Malta, un'alternativa soddisfacente alla caccia primaverile.

Tuttavia, detta constatazione, lungi dal consentire senza limiti la possibilità di autorizzare la caccia in primavera, consente tale apertura solo nella stretta misura in cui è necessaria e qualora gli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva non siano minacciati. La Corte afferma così che l'apertura di un periodo di caccia primaverile, durante il quale le due specie cacciate ritornano al loro luogo di nidificazione, e che comporta una mortalità tre volte superiore, per la quaglia, e otto volte superiore, per la tortora, a quella risultante dalla pratica della caccia durante il periodo autunnale, non

³⁴ GU L 103, pag. 1.

costituisce una soluzione adeguata e rigorosamente proporzionata all'obiettivo di conservazione delle specie perseguito dalla direttiva.

Ciò premesso, la Corte constata che la Repubblica di Malta non ha rispettato le condizioni della deroga ed è pertanto venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva.

Nella causa *Commissione/Polonia* (sentenza 16 luglio 2009, causa C-165/08), la Corte è stata chiamata ad esaminare se, come sosteneva la Commissione, la Repubblica di Polonia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 2001/18/CE³⁵ e 2002/53/CE³⁶, vietando in modo generale l'immissione in commercio di sementi di varietà geneticamente modificate e l'inclusione delle medesime nel catalogo nazionale delle varietà.

La Repubblica di Polonia sosteneva, originariamente, che le direttive 2001/18 e 2002/53 non potevano essere applicate nella fattispecie, in quanto esse perseguivano obiettivi di libera circolazione, di tutela dell'ambiente e della salute, mentre la normativa nazionale era guidata da motivi etici e religiosi. In altri termini, le disposizioni nazionali controverse erano estranee all'ambito di applicazione delle dette direttive, cosicché gli ostacoli alla libera circolazione degli OGM generati da tali disposizioni, in potenziale violazione dell'art. 28 CE potevano, eventualmente, essere giustificati in forza dell'art. 30 CE.

La Corte ha dichiarato che, per risolvere la controversia, non era necessario pronunciarsi sulla questione se gli Stati membri conservassero una facoltà d'invocare motivi etici o religiosi per giustificare l'adozione di misure interne in deroga alle disposizioni delle direttive 2001/18 e 2002/53. Era sufficiente constatare che la Repubblica di Polonia non aveva dimostrato che le disposizioni nazionali controverse perseguivano effettivamente le finalità invocate. Ciò premesso, divieti di carattere generale come quelli introdotti dalle disposizioni nazionali controverse violavano gli obblighi che derivano alla Repubblica di Polonia sia dagli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18, sia dagli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva 2002/53. La Corte conclude da dette considerazioni che uno Stato membro che vieti la libera circolazione di sementi di varietà geneticamente modificate, nonché l'iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE, nonché degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva 2002/53.

Nell'ambito di una causa vertente sul calcolo della tassa sui rifiuti (causa 16 luglio 2009, *Futura Immobiliare e a.*, causa C-254/08), secondo il principio «chi inquina paga», la Corte ha interpretato l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12/CE³⁷ nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.

³⁵ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).

³⁷ Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9).

Il giudice ha fondato il suo ragionamento sul fatto che, in una situazione in cui i detentori di rifiuti li consegnano ad un raccoglitore, l'art. 15, lett. a), stabilisce che, conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti dev'essere sostenuto dai detentori dei medesimi. Orbene, è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore. In tali circostanze, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, poteva consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e di ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri erano in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi.

La Corte ha precisato che spettava tuttavia al giudice del rinvio accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non comportasse che taluni detentori, nel caso di specie le aziende alberghiere, si facessero carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

Visti, asilo e immigrazione

Le cause in materia di asilo tendono a moltiplicarsi e la Corte ha avuto l'occasione di interpretare per la prima volta diverse direttive in questo settore.

Così, nella causa *Petrosian e a.* (sentenza 29 gennaio 2009, causa C-19/08), la Corte si è occupata della procedura di trasferimento di una domanda di asilo e ha avuto l'occasione di interpretare a questo fine il regolamento (CE) n 343/2003³⁸. La famiglia Petrosian, di origine armena, aveva presentato una domanda d'asilo in Francia, quindi in Svezia. Le autorità nazionali svedesi volevano rinviare la famiglia in Francia, decisione che tuttavia è stata impugnata a più riprese dalla famiglia Petrosian, di modo che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 20, n. 1, lett. d), del detto regolamento, era scaduto. Detto termine, che «decorre a partire dalla decisione sul ricorso o sulla revisione», si presume consenta allo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda di asilo di procedere al trasferimento, mentre la sua scadenza ha l'effetto di rendere responsabile questo stesso Stato. La questione centrale della sentenza verteva sull'avvenimento idoneo a far decorrere il termine di sei mesi.

Nella sua risposta, la Corte ha distinto due ipotesi, a seconda che le normative nazionali prevedano un ricorso sospensivo o meno. Così essa ha dichiarato che, qualora non sia previsto alcun ricorso idoneo ad avere effetto sospensivo, il termine di esecuzione del trasferimento decorre a partire dalla decisione, esplicita o presunta, mediante la quale lo Stato membro richiesto di acconsentire al trasferimento ha accettato la ripresa in carico dell'interessato. Per contro, qualora la normativa dello Stato membro richiedente il trasferimento preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione. Infatti, alla luce dell'obiettivo perseguito mediante la fissazione di un termine per gli Stati membri, il dies a quo di quest'ultimo deve essere determinato in modo tale che gli Stati membri dispongano di un termine di sei mesi che si presume essi sfruttino a pieno per disciplinare le modalità tecniche della realizzazione del trasferimento. Inoltre, la Corte ha tenuto conto del rispetto della tutela giurisdizionale e del principio di autonomia procedurale degli Stati membri.

³⁸ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

Successivamente, nella causa *Elgafaji* (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla portata della protezione sussidiaria accordata dall'art. 15 della direttiva 2004/83/CE³⁹, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato. La questione sollevata era quella di sapere se la condizione dell'«esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale», prevista dalla lett. c) del detto articolo, debba intendersi, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essa esige che il richiedente la protezione sussidiaria fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

La Corte ha risposto a detta questione in senso negativo. Essa ha innanzitutto affermato l'autonomia dell'art. 15, osservando che esso ha un contenuto diverso da quello dell'art. 3 della convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e deve, pertanto essere interpretato autonomamente. Quindi essa ha considerato che il danno, definito alla lett. c), come consistente in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale rispetto agli altri due tipi di danni definiti al medesimo articolo, come la pena di morte, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Inoltre la minaccia a cui si fa riferimento è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale».

Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. A questo riguardo, la Corte ha precisato che, tanto più il richiedente sarà eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria. La Corte ha concluso sottolineando che l'interpretazione in questo modo data all'art. 15, lett. c), è pienamente compatibile con la convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in particolare con la giurisprudenza relativa all'art. 3.

Infine, con la questione sollevata nelle cause riunite *Zurita García e Choque Cabrera* (sentenza 22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-348/08), si domandava se la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») e il codice frontiere Schengen obblighino le autorità competenti degli Stati membri a prendere una decisione d'espulsione nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo di cui è appurato che si trova in una situazione irregolare sul territorio di uno Stato membro. I fatti all'origine di questa causa riguardavano la sig.ra Garcia e il sig. Cabrera, che si erano visti opporre due decisioni d'espulsione perché si trovavano in una situazione irregolare sul territorio spagnolo. Orbene, secondo la legge spagnola e l'interpretazione che ad essa viene data, la sanzione irrogata in tale caso deve limitarsi a un'ammenda, in mancanza di ulteriori elementi che giustifichino la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione. La sig.ra Garcia e il sig. Cabrera hanno dunque adito il giudice nazionale, che, a sua volta, si è rivolto alla Corte.

Nella sentenza, la Corte ha innanzitutto constatato che esiste una discordanza tra la versione spagnola e le altre versioni linguistiche. Dato che la versione in lingua spagnola era peraltro la sola in cui l'espulsione appariva come un obbligo, e non una facoltà per le autorità, la Corte ha concluso che la volontà reale del legislatore non è stata quella d'imporre agli Stati membri l'obbligo di espulsione. Inoltre, la Corte ha constatato che la CAAS privilegia la partenza volontaria del cittadino in

³⁹ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

una situazione irregolare. Ancora, se la CAAS prevede che, in determinate circostanze, un cittadino di un paese terzo debba essere espulso dallo Stato membro nel territorio del quale è stato fermato, questa conseguenza è tuttavia subordinata alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Pertanto, la Corte ha stimato che spetta al diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilire, in particolare per quanto riguarda le condizioni per procedere all'espulsione, le modalità d'applicazione delle norme di base stabilite dalla CAAS, relative ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel suo territorio. La Corte ha concluso che né la CAAS né il codice frontiere Schengen obbligano gli Stati membri a adottare una decisione d'espulsione nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro.

Cooperazione giudiziaria in materia civile e diritto internazionale privato

L'anno 2009 è stato caratterizzato da numerose sentenze importanti in materia di diritto internazionale privato. Si ricorderà per cominciare la sentenza 6 ottobre 2009, *ICF* (causa C-133/08), con cui la Corte ha interpretato per la prima volta la convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali⁴⁰. Investita di numerose questioni relative all'art. 4 della convenzione, la Corte ha cominciato col ricordare che detta convenzione è stata conclusa per continuare l'opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa con l'adozione della convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni⁴¹. A termini della convenzione di Roma, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto da esse stipulato. In mancanza di scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con cui esso presenta il collegamento più stretto. La convenzione prevede, inoltre, una presunzione a favore del luogo di residenza della parte che fornisce la prestazione caratteristica, e criteri di collegamento speciali per quanto concerne, segnatamente, i contratti di trasporto di merci. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato che il criterio di collegamento previsto dall'art. 4, n. 4, della citata convenzione si applica ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto «finalizzato a un solo viaggio», solo qualora l'oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto. Peraltro, la Corte ha dichiarato che l'art. 4, n. 5, di detta convenzione dev'essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto articolo 4, nn. 2-4, della stessa convenzione, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato. Infine, la Corte ha dichiarato che una parte del contratto può, in via eccezionale, essere retta da una da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto qualora l'oggetto di tale parte si presenti come autonomo.

L'interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I)⁴², e della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Bruxelles), ha anch'essa dato luogo a diverse sentenze che meritano di essere segnalate. Ad esempio, la causa *Apostolides* (sentenza 28 aprile 2009, causa C-420/07) trova origine nella divisione di Cipro a seguito dell'intervento

⁴⁰ Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).

⁴¹ Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

⁴² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (GU 2001, L 12, pag. 1).

delle truppe turche nel 1974. La Repubblica di Cipro, che ha aderito all'Unione europea nel 2004, controlla di fatto soltanto la parte sud dell'isola, mentre nella parte nord è stata costituita la Repubblica turca di Cipro del Nord, riconosciuta soltanto dalla Turchia. In tali circostanze, un protocollo allegato all'atto di adesione della Repubblica di Cipro sospende l'applicazione del diritto comunitario nelle zone in cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Adito da un cittadino cipriota di una controversia volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di due sentenze emesse da un tribunale stabilito nella parte sud dell'isola, che condannavano due cittadini britannici ad evadere una proprietà situata nella parte nord, il giudice del rinvio, un organo giurisdizionale del Regno Unito, ha presentato alla Corte diverse questioni relative all'interpretazione e all'esecuzione del regolamento n. 44/2001. La Corte ha innanzitutto dichiarato che la deroga prevista dal protocollo non osta all'applicazione del regolamento n. 44/2001 ad una sentenza pronunciata da un giudice cipriota, che ha sede nella zona controllata dal governo, ma vertente su un immobile situato nella zona nord. Quindi la Corte ha constatato che il fatto che il bene immobile si trovi in una zona sulla quale il governo non esercita un controllo effettivo e, dunque, che le decisioni in questione non possano, in pratica, essere eseguite nel luogo in cui il bene immobile si trova, non osta al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in un altro Stato membro. L'art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 verte infatti sulla competenza giurisdizionale internazionale degli Stati membri e non sulla loro competenza giurisdizionale interna. La Corte ha inoltre ricordato, con riguardo all'eccezione di ordine pubblico dello Stato membro richiesto, che un giudice non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante dal giudice di un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che il diritto nazionale o il diritto comunitario sia stato male applicato. In simili ipotesi, l'eccezione può assumere rilevanza solo qualora tale errore di diritto implichi che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione costituisce una violazione manifesta di una regola di diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico dello Stato membro in questione. Infine, la Corte ha dichiarato che il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non possono essere negati qualora il convenuto abbia potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale, o l'atto equivalente, non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale che egli potesse presentare le proprie difese.

Nella causa *Allianz (già Riunione Adriatica di Sicurtà)* (sentenza 10 febbraio 2009, causa C-185/07), la Corte ha dichiarato che l'emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro [«anti-suit injunction»⁴³], per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001. La Corte ha ricordato che un procedimento che si conclude con l'adozione di una «anti-suit injunction» non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ma può avere conseguenze che ne pregiudicano l'effetto utile. Ciò si verifica, in particolare, quando un tale procedimento impedisce ad un giudice di un altro Stato membro di esercitare le competenze che gli sono attribuite in forza del regolamento n. 44/2001. La Corte ha pertanto dichiarato che, se in base all'oggetto della controversia, vale a dire in base alla natura dei diritti che esso mira a tutelare, un procedimento rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, altresì vi rientra una questione preliminare riguardante l'applicabilità di un accordo arbitrale. Ne consegue che l'eccezione di incompetenza basata sull'esistenza di un accordo arbitrale rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, e che spetta quindi esclusivamente al giudice statuire su tale eccezione e sulla propria competenza, ai sensi di tale regolamento. Il fatto di impedire, mediante una «anti-suit injunction», ad un giudice di uno Stato membro, di regola competente a dirimere una controversia ai sensi del

⁴³ Cfr. anche sentenza 27 aprile 2004, *Turner* (causa C-159/02, Racc. pag. I-3565).

regolamento n. 44/2001, di pronunciarsi sull'applicabilità di quest'ultimo alla controversia ad esso sottoposta equivale necessariamente a togliergli il potere di statuire sulla propria competenza. Una «anti-suit injunction» non rispetta dunque il principio generale secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni che deve applicare, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta. Essa contravviene, inoltre, alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie. Essa non è pertanto compatibile con il regolamento n. 44/2001.

L'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001 è stato inoltre oggetto della causa *SCT Industri* (sentenza 2 luglio 2009, causa C-111/08), in cui la Corte ha dichiarato che il detto regolamento non si applica ad un'azione di rivendicazione di proprietà promossa nel contesto di una procedura di insolvenza. In particolare, tenuto conto dello stretto nesso che la lega ad una procedura fallimentare, un'azione volta all'annullamento di una cessione delle quote sociali effettuata da un curatore nell'ambito di una procedura di insolvenza è compresa nell'eccezione all'applicazione del regolamento n. 44/2001 relativa ai fallimenti.

Dopo essersi soffermata, nella causa *Color Drack* (sentenza 3 maggio 2007, causa C-386/05, Racc. pag. I-3699), sui contratti di vendita di merci che prevedono una pluralità di luoghi di consegna, la Corte, nella causa *Rehder* (sentenza 9 luglio 2009, causa C-204/08), ha affrontato i contratti di prestazioni di servizi aventi una pluralità di luoghi di prestazione, segnatamente il contratto di trasporto aereo. Essa ha dichiarato che l'applicazione della norma di competenza speciale in materia contrattuale, prevista all'art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. Alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità è dunque opportuno, in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in Stati membri diversi, individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, segnatamente quello in cui, in forza del contratto, dev'essere effettuata la fornitura principale dei servizi. In caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all'altro, effettuato in forza di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto e sul regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ai passeggeri⁴⁴, è quello, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo.

Nella sentenza 2 aprile 2009, *Gambazzi* (causa C-394/07), la Corte si è pronunciata sulla nozione di «decisione», ai sensi delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione della convenzione di Bruxelles, nonché sulla portata del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione fondato sulla violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto. In primo luogo, essa ha dichiarato che una sentenza e un'ordinanza, rese in contumacia, sono «decisioni» qualora siano intervenute all'interno di un procedimento civile che, in linea di principio, si conforma al principio del contraddittorio. Infatti, l'art. 25 della convenzione di Bruxelles riguarda indistintamente tutte le decisioni emesse dai giudici degli Stati contraenti. Affinché decisioni siffatte rientrino nell'ambito di applicazione di detta convenzione è sufficiente che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengano richiesti, siano state oggetto, o abbiano potuto essere oggetto, nello Stato di origine, di un'istruzione in contraddittorio. La Corte ha precisato che il fatto che il giudice abbia statuito come se il convenuto, regolarmente costituitosi, fosse stato contumace non può essere sufficiente a rimettere in discussione la qualificazione come «decisione». In secondo luogo, la Corte ha dichia-

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

rato che il giudice dello Stato richiesto può tener conto, con riguardo all'eccezione dell'ordine pubblico, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che era stato escluso dal procedimento con un'ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con altre ordinanze adottate precedentemente nell'ambito dello stesso procedimento. La clausola dell'ordine pubblico può essere invocata se risulta che il provvedimento di esclusione ha costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio. Il controllo del giudice del rinvio deve vertere non solo sulle condizioni in cui sono state adottate le decisioni delle quali è richiesta l'esecuzione, ma anche sulle condizioni in cui sono state adottate le ordinanze di ingiunzione, e segnatamente sulla verifica dei mezzi di impugnazione messi a disposizione del convenuto e della possibilità per quest'ultimo di essere sentito.

La Corte è anche stata chiamata ad interpretare alcune disposizioni del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000⁴⁵. Si ricorda, in primo luogo, la causa *Hadadi* (sentenza 16 luglio 2009, causa C-168/08), in cui la Corte si è pronunciata sul criterio della cittadinanza dei coniugi nella scelta della giurisdizione competente in materia di divorzio. Si trattava, nella fattispecie, di due coniugi aventi entrambi la doppia cittadinanza franco-ungherese, ognuno dei quali aveva presentato una richiesta di divorzio in uno dei due paesi. La Corte ha innanzitutto constatato che il regolamento n. 2201/2003 non comporta alcuna distinzione a seconda che una persona possieda una sola o più cittadinanze. Di conseguenza, la disposizione di detto regolamento che prevede la competenza dei giudici dello Stato membro della cittadinanza dei coniugi non può essere interpretata in maniera diversa a seconda che i coniugi abbiano una doppia cittadinanza comune o abbiano una sola ed unica cittadinanza. Qualora i coniugi possiedano sia la cittadinanza dello Stato membro del giudice adito, sia quella di un altro Stato membro, il giudice adito deve tenere conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dell'altro Stato membro e che i giudici di quest'ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti in conformità del detto regolamento. La Corte ha poi rilevato che le regole sulla competenza in materia di divorzio, previste dal citato regolamento, poggiano su diversi criteri oggettivi alternativi e su un'assenza di gerarchia tra i criteri di attribuzione. Pertanto, la coesistenza di più giudici competenti è consentita, senza che tra essi sia stabilita una gerarchia. La Corte ha concluso che, qualora i coniugi possiedano ciascuno la cittadinanza di due stessi Stati membri, il regolamento osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenta altri elementi di collegamento con questo Stato. Essa ha proseguito precisando che i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale regolamento, potendo questi ultimi scegliere il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.

In secondo luogo, nella causa *A* sentenza 2 aprile 2009, causa C-523/07), la Corte, per la prima volta, ha interpretato la nozione di «residenza abituale» del minore, come criterio di competenza dei giudici in materia di autorità genitoriale. Posto che il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «residenza abituale», la Corte ha dichiarato che si tratta di una nozione autonoma. Tenuto conto del contesto e dello scopo del regolamento, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro nonché del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. La Corte ha quindi sottolineato che compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Peraltro la Corte ha precisato il regime dei provvedimenti urgenti o cautelari, ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 2201/2003. Detti provvedimenti possono essere disposti da un giudice nazionale se sono urgenti, devono essere adottati nei confronti di persone presenti nello Stato membro interessato e devono avere carattere provvisorio. L'attuazione di tali provvedimenti, adottati in vista della salvaguardia dell'interesse superiore del minore, nonché il loro carattere imperativo sono determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Una volta attuato il provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo renda necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, il giudice nazionale che si è dichiarato incompetente deve informarne il giudice competente di un altro Stato membro.

La notificazione e la comunicazione di atti notarili adottati al di fuori di un procedimento giurisdizionale hanno costituito l'oggetto della sentenza 25 giugno 2009, *Roda Golf & Beach Resort* (causa C-14/08). La Corte ha dichiarato che la nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁴⁶, è una nozione di diritto comunitario. Infatti, l'obiettivo del trattato di Amsterdam di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, e il trasferimento, dal trattato UE verso il trattato CE, del regime che consente l'adozione di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera, attestano la volontà degli Stati membri di ancorare misure siffatte nell'ordinamento giuridico comunitario e di sancire, in tal modo, il principio della loro interpretazione autonoma. La Corte ha dichiarato che la notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giurisdizionale, di un atto notarile rientrano nella sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000. Infatti, atteso che il sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria è finalizzato al buon funzionamento del mercato interno, la cooperazione giurisdizionale di cui all'art. 65 CE e al regolamento n. 1348/2000 non può essere circoscritta ai soli procedimenti giudiziari. Tale cooperazione può manifestarsi anche al di fuori di un procedimento siffatto, laddove essa presenti un'incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La Corte ha precisato che detta accezione ampia della nozione di atto extragiudiziale non rischia di imporre un onere eccessivo a fronte delle risorse delle giurisdizioni nazionali, posto che, da un lato, gli Stati membri possono designare come organi mittenti o organi riceventi, ai fini della notificazione e della comunicazione, anche organi diversi dai giudici nazionali e che, dall'altro, gli Stati membri possono prevedere la facoltà di procedere direttamente per posta alla notificazione o comunicazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro.

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Nella causa *Wolzenburg* (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-123/08), la Corte è stata interrogata sulla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede un trattamento differenziato dei cittadini nazionali e di quelli degli altri Stati membri per quanto concerne il rifiuto di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Infatti, diversamente da quanto previsto per i propri cittadini, la legislazione olandese che dà attuazione alla decisione quadro

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 (GU L 160, pag. 37).

2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo⁴⁷ prevede un'eccezione a detta esecuzione per i cittadini degli altri Stati membri solo alla condizione che questi ultimi abbiano soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di cinque anni e che siano titolari di un permesso di soggiorno di durata illimitata. La Corte ha innanzitutto constatato che l'art. 12, primo comma, CE, è applicabile, in quanto gli Stati membri non possono, nell'ambito dell'attuazione di una decisione quadro adottata sul fondamento del trattato UE, arrecare pregiudizio al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni del trattato CE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. La Corte ha quindi indicato che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, nel caso di cittadini dell'Unione, lo Stato membro di esecuzione del mandato non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata del soggiorno, subordinare l'applicazione del motivo di non esecuzione del detto mandato a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. Infine, la Corte è giunta alla conclusione che il principio di non discriminazione, di cui all'art. 12 CE, non osta alla normativa di uno Stato membro di esecuzione in forza della quale l'autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno in quanto cittadino dell'Unione, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione. La Corte giustifica questa soluzione rilevando che detta condizione, da un lato, mira ad assicurarsi che un cittadino di un altro Stato membro sia sufficientemente integrato nello Stato membro di esecuzione, e, dall'altro, non va oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

⁴⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

B – Composizione della Corte di giustizia

(Ordine protocololare al 14 dicembre 2009)

Prima fila, da sinistra a destra:

I presidenti di Sezione C. Toader e E. Levits; il primo avvocato generale P. Mengozzi; i presidenti di Sezione K. Lenaerts e A. Tizzano; il presidente della Corte V. Skouris; i presidenti di Sezione J.N. Cunha Rodrigues, J.-C. Bonichot, R. Silva de Lapuerta e P. Lindh; il giudice C.W.A. Timmermans.

Seconda fila, da sinistra a destra:

I giudici L. Bay Larsen, U. Löhmus, M. Ilešić, G. Arrestis e P. Kūris; l'avvocato generale J. Kokott; i giudici A. Rosas, K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský e A. Ó Caoimh.

Terza fila, da sinistra a destra:

L'avvocato generale P. Cruz Villalón; i giudici M. Berger, M. Safjan, A. Arabadjiev e T. von Danwitz; gli avvocati generali Y. Bot, E. Sharpston, J. Mazák e V. Trstenjak; i giudici J.-J. Kasel e D. Šváby; l'avvocato generale N. Jääskinen; il cancelliere R. Grass.

1. Membri della Corte di giustizia

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Vassilios Skouris

Nato nel 1948; laurea in giurisprudenza presso la libera Università di Berlino (1970); dottorato in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.




Peter Jann

Nato nel 1935; laurea in giurisprudenza presso l'Università di Vienna (1957); nomina a giudice, assegnazione al ministero federale della Giustizia (1961); giudice in materia di stampa presso lo Straf-Bezirksgericht (Tribunale penale) di Vienna (1963-1966); portavoce del ministero federale della Giustizia (1966-1970), poi espletamento di funzioni nell'Ufficio internazionale dello stesso ministero; consigliere della commissione Giustizia e portavoce nel Parlamento (1973-1978); nomina a membro della Corte costituzionale (1978); giudice relatore permanente di detta Corte fino a tutto il 1994; giudice alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995 al 6 ottobre 2009.



Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

Nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; magistrato del Tribunal Supremo dal 1996; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995 al 12 novembre 2009, data del suo decesso.

**Antonio Tizzano**

Nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'università La Sapienza, Roma; professore presso le università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui Commentari ai trattati europei e Codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista «Il Diritto dell'Unione europea»; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**José Narciso da Cunha Rodrigues**

Nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Christiaan Willem Anton Timmermans**

Nato nel 1941; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1966-1969); funzionario della Commissione delle Comunità europee (1969-1977); dottore in giurisprudenza (Università di Leida); professore di diritto comunitario all'Università di Groningen (1977-1989); giudice aggiunto alla Corte d'appello di Arnhem; responsabile di diverse pubblicazioni; direttore generale aggiunto presso il Servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989-2000); professore di diritto comunitario all'Università di Amsterdam; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Allan Rosas**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso l'ONU, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il Servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni con l'estero; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del Servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.

**Rosario Silva de Lapuerta**

Nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del Turismo e delle Comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la Présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista «Noticias de la Unión Europea»; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Koen Lenaerts**

Nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto comunitario all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Juliane Kokott**

Nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto comunitario presso le Università di Augusta (1992), di Heidelberg (1993) e di Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto comunitario all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto comunitario e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro**

Nato nel 1967; laurea in giurisprudenza (Università di Lisbona, 1990); assistente (Istituto universitario europeo, 1991); dottorato in giurisprudenza (Istituto universitario europeo di Firenze, 1996); professore ospite (London School of Economics; Collegio d'Europa di Natolin; Istituto Ortega y Gasset di Madrid; Università cattolica portoghese; Istituto di studi europei di Macao); professore (Universidade Nova di Lisbona, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Università di Harvard, 1998); condirettore dell'Accademia di diritto commerciale internazionale; co-editore (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) e membro del comitato di redazione di svariate riviste giuridiche; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003 al 6 ottobre 2009.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

Nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere nel 2003 della Honourable Society of the Inner Temple; giudice alla Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004.

**Jerzy Makarczyk**

Nato nel 1938; dottorato in giurisprudenza (1966); professore di diritto internazionale pubblico (1974); Senior Visiting Fellow all'Università di Oxford (1985); professore all'Università cristiana internazionale di Tokyo (1988); autore di svariate opere in materia di diritto internazionale pubblico, diritto comunitario e diritti dell'uomo; membro di varie associazioni scientifiche di cultori del diritto internazionale, diritto europeo e diritti dell'uomo; negoziatore del governo polacco per il ritiro delle truppe russe dal territorio della Repubblica di Polonia, poi segretario di Stato agli Affari esteri (1989-1992); presidente della delegazione polacca all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo (1992-2002); presidente dell'Istituto di diritto internazionale (2003); consigliere del presidente della Repubblica di Polonia per la politica estera e i diritti dell'uomo (2002-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004 al 6 ottobre 2009.

**Pranas Kūris**

Nato nel 1938; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1961); candidato in scienze giuridiche, Università di Mosca (1965); dottore di Stato (abilitazione al dottorato), Università di Mosca (1973); praticante presso l'*Institut des Hautes Études Internationales* (direttore: prof. Ch. Rousseau), Università di Parigi (1967-1968); membro titolare dell'Accademia delle scienze di Lituania (1996); dottore honoris causa dell'Università di giurisprudenza della Lituania (2001); diversi incarichi didattici e amministrativi presso l'Università di Vilnius (1961-1990); libero docente, professore titolare, professore di diritto internazionale pubblico, decano della facoltà di giurisprudenza; diversi incarichi governativi, in seno al servizio diplomatico e della giustizia di Lituania; ministro della Giustizia (1990-1991), consigliere di Stato (1991), ambasciatore della Repubblica di Lituania per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (1992-1994); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ex) (giugno 1994-novembre 1998); giudice alla Corte suprema di Lituania e presidente della stessa (dicembre 1994-ottobre 1998); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (da novembre 1998); partecipazione a varie conferenze internazionali; membro della delegazione della Repubblica di Lituania per negoziati con l'URSS (1990-1992); autore di numerose pubblicazioni (circa 200); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Endre Juhász**

Nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995-maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998-aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Aristedis**

Nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema Corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Anthony Borg Barhet U.O.M.**

Nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in qualità di Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale in diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Marko Ilešič**

Nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); avvocato iscritto all'ordine; giudice al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport (1978-1986); arbitro presso la corte di arbitrato della compagnia di assicurazioni Triglav (1990-1998); presidente della commissione di arbitrato della Borsa (dal 1995); arbitro al tribunale di arbitrato della Borsa (dal 1998); arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello della UEFA (dal 1988) e della FIFA (dal 2000); presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni; membro dell'International Law association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Jiří Malenovský**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Ján Klučka**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza dell'Università di Bratislava (1974); professore di diritto internazionale all'Università di Košice (dal 1975); giudice alla Corte costituzionale (1993); membro della corte permanente di arbitrato dell'Aia (1994); membro della Commissione di Venezia (1994); presidente dell'Associazione slovacca di diritto internazionale (2002); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004 al 6 ottobre 2009.

**Uno Löhmus**

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della Costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e il diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Egils Levits**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**


Nato nel 1950; bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); barrister nell'ordine d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (dal 1999); Bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.

**Lars Bay Larsen**

Nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; iscritto all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e all'Europol Management Board (1998-2000); giudice allo Højestemet (Corte di cassazione) (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Eleanor Sharpston**

Nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); iscritta all'ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, quindi giudice Sir Gordon Lynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) allo University College London (1990-1992); professore (lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (dal 1992); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies dell'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Paolo Mengozzi**

Nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Pernilla Lindh**

Nata nel 1945; laureata in giurisprudenza all'Università di Lund; referendaria e giudice presso il Tribunale di primo grado di Trollhättan (1971-1974); referendaria presso la Corte d'appello di Stoccolma (1974-1975); giudice presso il Tribunale di primo grado di Stoccolma (1975); consigliere per gli affari giuridici e amministrativi del presidente della Corte d'appello di Stoccolma (1975-1978); incaricata di missione presso la Domstolverket (amministrazione giudiziaria nazionale) (1977); consigliere all'ufficio del cancelliere di giustizia (Justitiekanslern) (1979-1980); giudice aggiunto («assessor») presso la Corte d'appello di Stoccolma (1980-1981); consigliere giuridico presso il ministero del Commercio (1981-1982); consigliere giuridico, poi direttore e direttore generale per gli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1982-1995); titolo di ambasciatore nel 1992; vicepresidente della Swedish Market Court; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali nel corso dei negoziati SEE (vicepresidente e poi presidente del gruppo AEELS) e nel corso dei negoziati per l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Yves Bot**

Nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottorato in giurisprudenza (Università di Parigi II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di diritto di Le Mans; sostituto e poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Ján Mazák**

Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università Pavol Jozef Šafárik, Košice, 1978); professore di diritto civile (1994) e di diritto comunitario (2004); direttore dell'Istituto di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza di Košice (2004); giudice al Krajský súd (Tribunale regionale) di Košice (1980); vicepresidente (1982) e presidente (1990) del Mestský súd (Tribunale della città) di Košice; membro dell'Associazione del foro slovacco (1991); consigliere giuridico alla Corte costituzionale (1993-1998); viceministro della Giustizia (1998-2000); presidente della Corte costituzionale (2000-2006); membro della Commissione di Venezia (2004); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Jean-Claude Bonichot**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'*Institut d'études politiques* di Parigi, ex studente dell'*École nationale d'administration*; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, poi ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e della modernizzazione dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la *Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés* (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del «*Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme*», cofondatore e membro del comitato di redazione del «*Bulletin juridique des collectivités locales*», presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni e il diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Thomas von Danwitz**

Nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottore in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003), decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore ospite presso la Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), l'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e l'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Verica Trstenjak**

Nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Lubiana (1995); professore (dal 1996) di teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nonché di diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto Max Planck per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore ospite presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e sottosegretario di Stato al ministero della Scienza e della Tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Alexander Arabadjiev**

Nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocrida, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Camelia Toader**

Nata nel 1963; laurea in giurisprudenza (1986), dottorato in giurisprudenza (1997) (Università di Bucarest); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); docente incaricato (1992-2005), poi professore (2005-2006) di diritto civile e di diritto contrattuale europeo presso l'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del dipartimento per l'integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta corte di cassazione e di giustizia (1999-2006); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Jean-Jacques Kasel**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo (ULB, 1970); diplomato all'IEP di Parigi (Ecofin, 1972); praticante avvocato; consigliere giuridico della Banque de Paris e des Pays-Bas (1972-1973); addetto, quindi segretario di legazione al ministero degli Affari esteri (1973-1976); presidente dei gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri (1976); primo segretario di ambasciata, rappresentante permanente aggiunto presso l'OCSE (Parigi, 1976-1979); capo di gabinetto del vicepresidente del governo (1979-1980); presidente della Cooperazione politica europea (1980); consigliere, quindi capo di gabinetto aggiunto del presidente della Commissione delle Comunità europee (1981); direttore del bilancio e dello statuto presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri (1981-1984); incaricato di missione alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee (1984-1985); presidente del comitato di bilancio; ministro plenipotenziario, direttore degli affari politici e culturali (1986-1991); consigliere diplomatico del primo ministro (1986-1991); ambasciatore in Grecia (1989-1991, non residente), presidente del comitato politico (1991); ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee (1991-1998); presidente del Coreper (primo semestre 1997); ambasciatore (Bruxelles, 1998-2002); rappresentante permanente presso la NATO (1998-2002); maresciallo della Corte e capo di gabinetto di S.A.R. il Granduca (2002-2007); giudice alla Corte di giustizia dal 15 gennaio 2008.

**Marek Safjan**

Nato nel 1949; dottorato in giurisprudenza (Università di Varsavia, 1980); abilitazione in scienze giuridiche (Università di Varsavia, 1990); professore titolare alla facoltà di giurisprudenza (1998-2009); direttore dell'Istituto di diritto civile dell'Università di Varsavia (1992-1996); vicedirettore dell'Università di Varsavia (1994-1997); segretario generale della sezione polacca dell'associazione Henri Capitant degli amici della cultura giuridica francese (1994-1998); rappresentante della Repubblica di Polonia al comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa (1991-1997); presidente del Consiglio scientifico dell'istituto della giustizia (1998); giudice al Tribunale costituzionale (1997-1998), successivamente presidente di questo stesso Tribunale (1998-2006); membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato (dal 1994), membro dell'Associazione internazionale per il diritto, l'etica e la scienza (dal 1995), membro del comitato polacco di Helsinki; membro dell'Accademia polacca delle arti e delle lettere; medaglia pro merito conferita dal segretario generale del Consiglio d'Europa (2007); autore di numerosissime pubblicazioni negli ambiti del diritto civile, del diritto medico e del diritto europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vice-presidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia all'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice, in via temporanea, alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Maria Berger**

Nata nel 1956; studi in giurisprudenza ed economia (1975-1979), dottore in giurisprudenza; assistente e professore presso l'Istituto di diritto pubblico e di scienze politiche dell'Università di Innsbruck (1979-1984); funzionaria presso il ministero federale della Scienza e della ricerca, da ultimo capo unità aggiunto (1984-1988); responsabile delle questioni relative all'UE presso la Cancelleria federale (1988-1989); capo del servizio «Integrazione europea» della Cancelleria federale (preparazione dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea) (1989-1992); direttrice presso l'autorità di sorveglianza AELS, a Ginevra e a Bruxelles (1993-1994); vicepresidente della Donau Universität di Krems (1995-1996); deputata al Parlamento europeo (novembre 1996-gennaio 2007 e dicembre 2008-luglio 2009) e membro della commissione giuridica; membro supplente della convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (febbraio 2002-luglio 2003); membro del consiglio comunale della città di Perg (settembre 1997-settembre 2009); ministro federale della Giustizia (gennaio 2007-dicembre 2008); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Niilo Jääskinen**

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), master in materie giuridiche (1982), dottorato all'Università di Helsinki (2008); professore incaricato dell'Università di Helsinki (1980-1986); referendario e giudice, in via temporanea, al Tribunale di primo grado di Rovaniemi (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di diritto europeo (1990-1995) al ministero della Giustizia; consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri (1989-1990); consigliere e segretario degli affari europei alla grande commissione del parlamento finlandese (1995-2000); giudice aggiunto (luglio 2000-dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003-settembre 2009) alla Corte suprema amministrativa; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in occasione dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Pedro Cruz Villalón**

Nato nel 1946; laurea in giurisprudenza (1963-1968) e dottorato (1975) all'Università di Siviglia; studi di terzo ciclo presso l'Università di Friburgo in Brisgovia (1969-1971); professore ordinario di diritto politico presso l'Università di Siviglia (1978-1986), titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università di Siviglia (1986-1992); referendario alla Corte costituzionale spagnola (1986-1987); giudice della Corte costituzionale spagnola (1992-1998); presidente della Corte costituzionale spagnola (1998-2001); fellow presso il Wissenschaftskolleg di Berlino (2001-2002); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università autonoma di Madrid (2002-2009); consigliere elettivo del Consiglio di Stato (2004-2009); autore di numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 14 dicembre 2009.

**Roger Grass**

Nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia delle Comunità europee; segretario generale della procura generale della Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee; cancelliere alla Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994.

2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia apportate nel 2009

Udienza solenne del 6 ottobre 2009

Con decisioni del 25 febbraio e del 25 marzo 2009, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015, i mandati di giudici alla Corte di giustizia dei sigg. Vassilios Skouris, Allan Rosas, Koen Lenaerts, Marko Ilešić, Aindrias Ó Caoimh, della sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, dei sigg. Endre Juhász, Uno Löhmus, Lars Bay Larsen, della sig.ra Camelia Toader e del sig. Jean-Jacques Kasel.

Sono stati nominati quali giudici alla Corte di giustizia, con decisioni del 25 febbraio e dell'8 luglio 2009, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015, il sig. Marek Safjan, in sostituzione del sig. Jerzy Makarczyk, il sig. Daniel Šváby, in sostituzione del sig. Jan Klučka e, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2012, la sig.ra Maria Berger, in sostituzione del sig. Peter Jann.

Con decisione del 25 febbraio 2009, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015, i mandati di avvocati generali alla Corte di giustizia della sig.ra Eleanor Sharpston, della sig.ra Juliane Kokott e del sig. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer. Con la stessa decisione è stato nominato quale avvocato generale alla Corte di giustizia, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015, il sig. Niilo Jääskinen, in sostituzione del sig. Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro.

Udienza solenne del 14 dicembre 2009

In seguito al decesso dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato, con decisione 30 novembre 2009, il sig. Pedro Cruz Villalón in qualità di avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per il restante mandato dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, ossia per il periodo dal 30 novembre 2009 al 6 ottobre 2015.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 7 ottobre 2009

V. SKOURIS, presidente della Corte
 P. JANN, presidente della Prima Sezione
 C.W.A. TIMMERMANS, presidente della Seconda Sezione
 A. ROSAS, presidente della Terza Sezione
 K. LENEAERTS, presidente della Quarta Sezione
 E. SHARPSTON, primo avvocato generale
 M. ILEŠIČ, presidente della Quinta Sezione
 A. Ó CAOIMH, presidente della Settima Sezione
 J.-C. BONICHOT, presidente della Sesta Sezione
 T. von DANWITZ, presidente dell'Ottava Sezione
 D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
 A. TIZZANO, giudice
 J.N. CUNHA RODRIGUES, giudice
 R. SILVA de LAPUERTA, giudice
 J. KOKOTT, avvocato generale
 M. POIARES MADURO, avvocato generale
 K. SCHIEMANN, giudice
 J. MAKARCZYK, giudice
 P. KÜRIS, giudice
 E. JUHÁSZ, giudice
 G. ARESTIS, giudice
 A. BORG BARTHET, giudice
 J. MALENOVSKÝ, giudice
 J. KLUČKA, giudice
 U. LÖHMUS, giudice
 E. LEVITS, giudice
 L. BAY LARSEN, giudice
 P. MENGZOZZI, avvocato generale
 P. LINDH, giudice
 Y. BOT, avvocato generale
 J. MAZÁK, avvocato generale
 V. TRSTENJAK, avvocato generale
 A. ARABADJIEV, giudice
 C. TOADER, giudice
 J.-J. KASEL, giudice
 R. GRASS, cancelliere

dall'8 ottobre 2009 al 13 dicembre 2009

V. SKOURIS, presidente della Corte
 A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 J.N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione
 K. LENEAERTS, presidente della Terza Sezione
 J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione
 P. MENGZOZZI, primo avvocato generale
 R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Settima Sezione
 E. LEVITS, presidente della Quinta Sezione
 P. LINDH, presidente della Sesta Sezione
 C. TOADER, presidente dell'Ottava Sezione
 D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
 C.W.A. TIMMERMANS, giudice
 A. ROSAS, giudice
 J. KOKOTT, avvocato generale
 K. SCHIEMANN, giudice
 P. KÜRIS, giudice
 E. JUHÁSZ, giudice
 G. ARESTIS, giudice
 A. BORG BARTHET, giudice
 M. ILEŠIČ, giudice
 J. MALENOVSKÝ, giudice
 U. LÖHMUS, giudice
 A. Ó CAOIMH, giudice
 L. BAY LARSEN, giudice
 E. SHARPSTON, avvocato generale
 Y. BOT, avvocato generale
 J. MAZÁK, avvocato generale
 T. von DANWITZ, giudice
 V. TRSTENJAK, avvocato generale
 A. ARABADJIEV, giudice
 J.-J. KASEL, giudice
 M. SAFJAN, giudice
 D. ŠVÁBY, giudice
 M. BERGER, giudice
 N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 R. GRASS, cancelliere

dal 14 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009

V. SKOURIS, presidente della Corte
A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
J.N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione
K. LENEAERTS, presidente della Terza Sezione
J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione
P. MENGOLLI, primo avvocato generale
R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Settima Sezione
E. LEVITS, presidente della Quinta Sezione
P. LINDH, presidente della Sesta Sezione
C. TOADER, presidente dell'Ottava Sezione
C.W.A. TIMMERMANS, giudice
A. ROSAS, giudice
J. KOKOTT, avvocato generale
K. SCHIEMANN, giudice
P. KŪRIS, giudice
E. JUHÁSZ, giudice
G. ARESTIS, giudice
A. BORG BARTHET, giudice
M. ILEŠIČ, giudice
J. MALENOVSKÝ, giudice
U. LÖHMUS, giudice
A. Ó CAOIMH, giudice
L. BAY LARSEN, giudice
E. SHARPSTON, avvocato generale
Y. BOT, avvocato generale
J. MAZÁK, avvocato generale
T. von DANWITZ, giudice
V. TRSTENJAK, avvocato generale
A. ARABADJIEV, giudice
J.-J. KASEL, giudice
M. SAFJAN, giudice
D. ŠVÁBY, giudice
M. BERGER, giudice
N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale

R. GRASS, cancelliere

4. Membri emeriti della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Cearbhallaigh, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
O'Keeffe Aindrias, giudice (1975-1985)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
Verloren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)
Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)

Joliet René, giudice (1984-1995)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Jann Peter, giudice (1995-2009)
Colomer Dámaso Ruiz-Jarabo, avvocato generale (1995-2009)
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)
Poiares Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)
Klučka Ján, giudice (2004-2009)

Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos (1994-2003)

Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean-Guy (1988-1994)

C – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia

Attività generale della Corte di giustizia

1. Cause promosse, definite, pendenti (2005-2009)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2005-2009)
3. Oggetto dei ricorsi (2009)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2005-2009)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2005-2009)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2009)
7. Collegio giudicante (2005-2009)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza a carattere giurisdizionale (2005-2009)
9. Oggetto dei ricorsi (2005-2009)
10. Oggetto dei ricorsi (2009)
11. Sentenze su ricorsi per inadempimento di uno Stato: decisione (2005-2009)
12. Durata dei procedimenti (sentenze e ordinanze a carattere giurisdizionale) (2005-2009)

Cause pendenti al 31 dicembre

13. Natura dei procedimenti (2005-2009)
14. Collegio giudicante (2009)


Varie

15. Procedimenti accelerati (2005-2009)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2009)
17. Procedimenti sommari (2009)

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2009)

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi


1. Attività generale della Corte di giustizia – Cause promosse, definite, pendenti (2005-2009)¹



	2005	2006	2007	2008	2009
Cause promosse	474	537	580	592	561
Cause definite	574	546	570	567	588
Cause pendenti	740	731	742	768	741

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2005-2009)^{1,2}



	2005	2006	2007	2008	2009
Domande pregiudiziali	221	251	265	288	302
Ricorsi diretti	179	201	222	210	143 ³
Impugnazioni	66	80	79	78	104
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	3	8	8	2
Pareri				1	1
Procedimenti speciali	7	2	7	8	9
Totale	474	537	581	593	561
Domande di provvedimenti provvisori	2	1	3	3	1

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Sono considerati «procedimenti speciali»: la rettifica (art. 66 del regolamento di procedura), la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza in contumacia (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura); l'esame di una proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale (art. 62 dello Statuto della Corte); la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

³ Nel numero dei ricorsi diretti, appaiono 142 ricorsi per inadempimento e 1 ricorso di annullamento.


3. Cause promosse – Oggetto del ricorso (2009)¹

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Totale	Procedimenti speciali
Adesione di nuovi Stati		1			1	
Agricoltura	2	23	7		32	
Aiuti di Stato	10	5	32		47	
Ambiente e consumatori	45	33	2		80	
Bilancio delle Comunità	1				1	
Cittadinanza europea		8			8	
Concorrenza		5	10	2	17	
Diritto delle imprese	11	3	1		15	
Diritto delle istituzioni	2	3	9		14	4
Energia	5	1			6	
Fiscalità	13	44			57	
Libera circolazione dei capitali	6	6			12	
Libera circolazione delle merci	2	10	2		14	
Libera circolazione delle persone	5	6			11	
Libera prestazione dei servizi	7	16			23	
Libertà di stabilimento	8	9			17	
Politica commerciale		2	4		6	
Politica della pesca		1	1		2	
Politica estera e di sicurezza comune		1	3		4	
Politica industriale	4	7			11	
Politica regionale			1		1	
Politica sociale	5	26	1		32	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		12			12	
Principi di diritto comunitario		4			4	
Proprietà intellettuale		14	25		39	
Ravvicinamento delle legislazioni	9	12			21	
Relazioni esterne		6			6	1
Risorse proprie delle Comunità	2	1			3	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	17			19	
Tariffa doganale comune		9			9	
Trasporti	4	4			8	
Unione doganale		9	3		12	
Trattato CE/TFUE²	143	298	101	2	544	5
Trattato UE		4			4	
Trattato CA			1		1	
Procedura						5
Statuto dei funzionari			2		2	
Varie			2		2	5
TOTALE GENERALE	143	302	104	2	551	10

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha sostituito il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).


4. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2005-2009)¹



	2005	2006	2007	2008	2009 ²
	Art. 226	Art. 228	Art. 226	Art. 228	Art. 226
	Art. 226	Art. 228	Art. 226	Art. 228	Art. 226
BE	8	11	10	17	13
BG					
CZ		4	6	6	4
DK	3				
DE	13	11	15	10	5
EE	1	2		2	5
EL	18	25	26	19	1
ES	6	19	21	21	11
FR	11	9	1	14	8
IE	9	7	10	10	6
IT	36	25	23	17	15
CY			1	2	3
LV			1	1	
LT			1	1	
LU	19	2	28	1	1
HU				20	5
MT			2		3
NL	8	5	8		3
AT	9	12	6	4	5
PL		3	7	10	7
PT	7	13	1	23	11
RO			1	14	17
SI			1	1	1
SK		2	1	1	2
FI	10	7	2	5	1
SE	5	4	10	6	1
UK	7	4	2	13	5
Total	170	2	193	3	207
			212	4	140
					2


¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).² In seguito all'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona, gli artt. 258 TFUE, 259 TFUE e 260 TFUE hanno sostituito gli artt. 226 CE, 227 CE e 228 CE.

5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2005-2009)¹



¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

6. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2009)¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in procedimenti sommari ³	Altre ordinanze ⁴	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	188	22		18		228
Ricorsi diretti	149		1	65		215
Impugnazioni	38	45	2	2		87
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			3	3		6
Pareri					1	1
Procedimenti speciali	2	4				6
Totale	377	71	6	88	1	543


¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE (divenuti, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, artt. 278 TFUE e 279 TFUE) o ai sensi dell'art. 244 CE (divenuto art. 280 TFUE) o ancora delle corrispondenti disposizioni del trattato EA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

7. Cause definite – Collegio giudicante (2005-2009)¹




	2005		2006		2007		2008		2009			
	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale									
Seduta plenaria	1		1	2		2						
Grande Sezione	59		59	55		55	51		51	66		66
Sezioni di 5 giudici	245	5	250	265	13	278	242	9	251	259	13	272
Sezioni di 3 giudici	103	51	154	67	41	108	104	48	152	65	59	124
Presidente		2	2		1	1		2	2		7	7
Totale	408	58	466	389	55	444	397	59	456	390	79	469

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2005-2009)^{1,2}



	2005	2006	2007	2008	2009
Sentenze/Pareri	352	352	397	390	412
Ordinanze	150	151	59	79	83
Totale	502	503	456	469	495

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto del ricorso (2005-2009)¹

	2005	2006	2007	2008	2009
Adesione di nuovi Stati	1		1		1
Agricoltura	63	30	23	54	18
Aiuti di Stato	23	23	9	26	10
Ambiente e consumatori	44	40	50	43	60
Associazione dei Paesi e territori d'Oltremare	2				
Cittadinanza europea	2	4	2	6	3
Concorrenza	17	30	17	23	28
Convenzione di Bruxelles	8	4	2	1	2
Convenzione di Roma					1
Diritto delle imprese	24	10	16	17	17
Diritto delle istituzioni	16	15	6	16	29
Energia	3	6	4	4	4
Fiscalità	34	55	44	38	44
Giustizia e Affari interni		2		1	
Libera circolazione dei capitali	5	4	13	9	8
Libera circolazione delle merci	11	8	14	12	12
Libera circolazione delle persone	17	20	19	27	19
Libera prestazione dei servizi	11	17	24	8	17
Libertà di stabilimento	5	21	19	29	13
Politica commerciale	4	1	1	1	5
Politica della pesca	11	7	6	6	4
Politica economica e monetaria			1	1	1
Politica estera e di sicurezza comune			4	2	2
Politica industriale	11		11	12	6
Politica regionale	5		7	1	3
Politica sociale	29	29	26	25	33
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	10	7	7	5	3
Principi di diritto comunitario	2	1	4	4	4
Privilegi ed immunità	1	1	1	2	
Proprietà intellettuale	5	19	21	22	31
Ravvicinamento delle legislazioni	41	19	21	21	32
Relazioni esterne	8	11	9	8	8
Risorse proprie delle Comunità	2	6	3		10
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	5	9	17	4	26
Tariffa doganale comune	7	7	10	5	13
Trasporti	16	9	6	4	9
Unione doganale	9	9	12	8	5
Trattato CE	452	424	430	445	481
Trattato UE	3	3	4	6	1
Trattato CA	3		1	2	
Trattato EA	1	4	1		
Procedura	1	2	3	5	5
Statuto dei funzionari	6	9	17	11	8
Varie	7	11	20	16	13
TOTALE GENERALE	466	442	456	469	495

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto del ricorso (2009)¹

	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Adesione di nuovi Stati	1		1
Agricoltura	18		18
Aiuti di Stato	8	2	10
Ambiente e consumatori	55	5	60
Cittadinanza europea	2	1	3
Concorrenza	26	2	28
Convenzione di Bruxelles	2		2
Convenzione di Roma	1		1
Diritto delle imprese	16	1	17
Diritto delle istituzioni	12	17	29
Energia	4		4
Fiscalità	40	4	44
Libera circolazione dei capitali	8		8
Libera circolazione delle merci	11	1	12
Libera circolazione delle persone	19		19
Libera prestazione dei servizi	17		17
Libertà di stabilimento	13		13
Politica commerciale	5		5
Politica della pesca	4		4
Politica economica e monetaria	1		1
Politica estera e di sicurezza comune	2		2
Politica industriale	5	1	6
Politica regionale	2	1	3
Politica sociale	24	9	33
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	3		3
Principi di diritto comunitario	2	2	4
Proprietà intellettuale	12	19	31
Ravvicinamento delle legislazioni	31	1	32
Relazioni esterne	8		8
Risorse proprie delle Comunità	9	1	10
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	25	1	26
Tariffa doganale comune	13		13
Trasporti	8	1	9
Unione doganale	5		5
Trattato CE	412	69	481
Trattato UE	1		1
Procedura	1	4	5
Statuto dei funzionari		8	8
Varie	1	12	13
TOTALE GENERALE	414	81	495

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).


**11. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato:
contenuto della decisione (2005-2009)¹**



	Accoglimento	Rigetto										
Belgio	10	1	7		9	1	7				15	1
Bulgaria												1
Repubblica ceca	3	1			6				2			1
Danimarca					3							1
Germania	12		7		7	1			3	3		6
Estonia												1
Grecia	20		6		10	3			8	1		22
Spagna	10	1	10	1	13	1			15	1		11
Francia	13		5		7				9	1		6
Irlanda					2	1			2	4		7
Italia	11	1	13	1	23	2			14	1		11
Cipro												4
Lettonia												
Lituania									1			
Lussemburgo	16		19		12				12			7
Ungheria												
Malta					1							2
Paesi Bassi	4		1	1	3	1			3			3
Austria	10		10		6				3			6
Polonia									2			5
Portogallo	6		7		9				6			7
Romania												1
Slovenia												
Slovacchia					1				1			
Finlandia	5		7		3	1			1	1		6
Svezia	2		2	1	5				2	1		7
Regno Unito	6	1	7	3	2	4			1			9
Totali	131	5	103	8	127	16	94	9	127	9	134	9


¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

12. Cause definite – Durata dei procedimenti (2005-2009)¹ (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



¹ La durata è espressa in mesi e decimi di mesi. Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, la rettifica, la richiesta di pignoramento); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi.


13. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2005-2009)¹



	2005	2006	2007	2008	2009
Domande pregiudiziali	393	378	408	395	438
Ricorsi diretti	243	232	213	242	170
Impugnazioni	102	120	117	126	128
Procedimenti speciali	1	1	4	4	4
Pareri	1			1	1
Totale	740	731	742	768	741

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2005-2009)¹



	2005	2006	2007	2008	2009
Non attribuite	437	490	481	524	491
Seduta plenaria	2				
Grande Sezione	60	44	59	40	65
Sezioni di 5 giudici	212	171	170	177	169
Sezioni di 3 giudici	29	26	24	19	14
Presidente			8	8	2
Totale	740	731	742	768	741

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

15. *Altri – Procedimenti accelerati (2005-2009)*¹

	2005	2006	2007	2008	2009			
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti				1				
Domande pregiudiziali	5		5		2	6		3
Impugnazioni			6				1	
Procedimenti speciali			1				1	
Totale	5	5	8	2	6	5		

¹ La trattazione accelerata di una causa dinanzi alla Corte di giustizia è possibile in forza degli artt. 62 bis e 104 bis del regolamento di procedura, entrati in vigore il 1° luglio 2000.

16. *Altri – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2009)*¹

	2008			2009		
	Ammessi	Respinti	Totale	Ammessi	Respinti	Totale
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	3	3	6	2	1	3

¹ Dal 1° marzo 2008 nelle cause attinenti allo Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia può essere instaurato un procedimento pregiudiziale d'urgenza, in forza delle disposizioni dell'art. 104 ter del regolamento di procedura.

17. *Altri – Procedimenti sommari (2009)*¹

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni riguardanti procedimenti sommari o interventi	Contenuto della decisione		
			Respinti	Ammessi	Cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere
Concorrenza		2			
Diritto delle istituzioni			1		2
Ambiente e consumatori	1		2	1	3
Totale trattato CE			3	1	5
TOTALE GENERALE	1	2	3	1	5

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

18. *Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2009) – Cause promosse e sentenze*

Anno	Cause promosse ¹						Sentenze/Pareri ²
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	
1953	4					4	
1954	10					10	2
1955	9					9	4
1956	11					11	6
1957	19					19	4
1958	43					43	10
1959	46			1	47	5	13
1960	22			1	23	2	18
1961	24	1		1	26	1	11
1962	30	5			35	2	20
1963	99	6			105	7	17
1964	49	6			55	4	31
1965	55	7			62	4	52
1966	30	1			31	2	24
1967	14	23			37		24
1968	24	9			33	1	27
1969	60	17			77	2	30
1970	47	32			79		64
1971	59	37			96	1	60
1972	42	40			82	2	61
1973	131	61			192	6	80
1974	63	39			102	8	63
1975	61	69		1	131	5	78
1976	51	75		1	127	6	88
1977	74	84			158	6	100
1978	146	123		1	270	7	97
1979	1 218	106			1 324	6	138
1980	180	99			279	14	132
1981	214	108			322	17	128
1982	217	129			346	16	185
1983	199	98			297	11	151
1984	183	129			312	17	165
1985	294	139			433	23	211
1986	238	91			329	23	174
1987	251	144			395	21	208
1988	193	179			372	17	238
1989	244	139			383	19	188

>>>

Anno	Cause promosse ¹						Sentenze/Pareri ²
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	
1990	221	141	15	1		378	12
1991	140	186	13	1	2	342	9
1992	251	162	24	1	2	440	5
1993	265	204	17			486	13
1994	125	203	12	1	3	344	4
1995	109	251	46	2		408	3
1996	132	256	25	3		416	4
1997	169	239	30	5		443	1
1998	147	264	66	4		481	2
1999	214	255	68	4		541	4
2000	197	224	66	13	2	502	4
2001	187	237	72	7		503	6
2002	204	216	46	4		470	1
2003	277	210	63	5	1	556	7
2004	219	249	52	6	1	527	3
2005	179	221	66	1		467	2
2006	201	251	80	3		535	1
2007	221	265	79	8		573	3
2008	210	288	77	8	1	584	3
2009	143	302	104	2	1	552	1
Totale	8 465	6 620	1 021	79	19	16 204	349
							8 267

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.² Cifre nette.

**19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2009) – Domande pregiudiziali
(ripartizione per Stato membro e per anno)¹**

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ²	Totale
1961																												1	
1962																												5	
1963																												6	
1964																												6	
1965																												7	
1966																												1	
1967	5																											23	
1968	1																											9	
1969	4																											17	
1970	4																											32	
1971	1																											37	
1972	5																											40	
1973	8																											61	
1974	5																											39	
1975	7																											69	
1976	11																											75	
1977	16																											84	
1978	7																											123	
1979	13																											106	
1980	14																											8	
1981	12																											108	
1982	10																											129	
1983	9																											98	
1984	13																											129	
1985	13																											139	

>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ²	Total
1986	13		4	18	2	1	19	4	5		1		16					8										91	
1987	15		5	32	17	1	36	2	5		3		19					9										144	
1988	30		4	34		1	38		28		2		26					16										179	
1989	13		2	47	2	2	28	1	10		1		18		1			14										139	
1990	17		5	34	2	6	21	4	25		4		9					12										141	
1991	19		2	54	3	5	29	2	36		2		17		3			14										186	
1992	16		3	62	1	5	15		22		1		18		1			18										162	
1993	22		7	57	5	7	22	1	24		1		43		3			12										204	
1994	19		4	44		13	36	2	46		1		13		1			24										203	
1995	14		8	51	10	10	43	3	58		2		19	2	5			6										251	
1996	30		4	66	4	6	24		70		2		10	6	6			3										256	
1997	19		7	46	2	9	10	1	50		3		24	35	2			6										239	
1998	12		7	49	5	55	16	3	39		2		21	16	7			2										264	
1999	13		3	49	3	4	17	2	43		4		23	56	7			4										255	
2000	15		3	47	3	5	12	2	50				12	31	8			5										224	
2001	10		5	53	4	4	15	1	40		2		14	57	4			3										237	
2002	18		8	59	7	3	8		37		4		12	31	3			7										216	
2003	18		3	43	4	8	9	2	45		4		28	15	1			4										210	
2004	24		4	50	18	8	21	1	48		1		28	12	1			4										249	
2005	21		1	4	51	11	10	17	2	18		2		36	15	1			4									221	
2006	17		3	3	77	14	17	24	1	34		1		20	12	2			1									251	
2007	22		1	2	59	2	8	14	26	2	43		1		2		19	20	7	3	1						265		
2008	24		1	6	71	2	9	17	12	1	39	1	3	4	6		34	25	4	1							288		
2009	35		8	5	3	59	2	11	11	28		29	1	4	3		10	1	24	15	10	3	1	2	5	28	1	302	
Totale	614	9	12	125	1731	6	145	222	783	51	1 007	2	7	8	64	27	1	743	348	24	67	2	3	58	81	476	2	6 620	

¹ Artt. 177 del trattato CE (divenuto art. 234 CE, successivamente art. 267 TFUE), 35, n. 1, UE, 41 CA, 150 EA e protocollo del 1971.² Causa C-265/00, *Campina Melkunie* (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtschap), Causa C-196/09, *Miles e a.* (Camera dei ricorsi delle scuole europee).

20. *Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2009) – Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)*

			Totale	
Belgio	Cour constitutionnelle		15	
	Cour de cassation		73	
	Conseil d'État		55	
	Altri organi giurisdizionali	471		614
Bulgaria	Софийски градски съд, Търговско отделение		1	
	Altri organi giurisdizionali	8		9
Repubblica ceca	Nejvyšší soud			
	Nejvyšší správní soud		5	
	Ústavní soud			
	Altri organi giurisdizionali	7		12
Danimarca	Højesteret		23	
	Altri organi giurisdizionali	102		125
Germania	Bundesgerichtshof		128	
	Bundesverwaltungsgericht		93	
	Bundesfinanzhof		260	
	Bundesarbeitsgericht		19	
	Bundessozialgericht		74	
	Staatsgerichtshof des Landes Hessen		1	
	Altri organi giurisdizionali	1 156		1 731
Estonia	Riigikohus		1	
	Altri organi giurisdizionali	5		6
Grecia	Άρειος Πάγος		10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας		40	
	Altri organi giurisdizionali	95		145
Spagna	Tribunal Supremo		24	
	Audiencia Nacional		1	
	Juzgado Central de lo Penal		7	
	Altri organi giurisdizionali	190		222
Francia	Cour de cassation		88	
	Conseil d'État		47	
	Altri organi giurisdizionali	648		783
Irlanda	Supreme Court		17	
	High Court		15	
	Altri organi giurisdizionali	19		51
Italia	Corte suprema di Cassazione		103	
	Corte Costituzionale		1	
	Consiglio di Stato		63	
	Altri organi giurisdizionali	840		1 007
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο		2	
	Altri organi giurisdizionali			2

>>>

		Totale
Lettonia	Augstākā tiesa	6
	Satversmes tiesa	
	Altri organi giurisdizionali	1 7
Lituania	Lietuvos Respublikos Konstitucinės Teismas	1
	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	2
	Lietuvos vyriausiasis administracinių Teismas	2
	Altri organi giurisdizionali	3 8
Lussemburgo	Cour supérieure de justice	10
	Cour de cassation	2
	Conseil d'Etat	13
	Cour administrative	7
	Altri organi giurisdizionali	32 64
Ungheria	Legfelsőbb Bíróság	1
	Fővárosi Ítélopábla	2
	Szegedi Ítélopábla	1
	Altri organi giurisdizionali	23 27
Malta	Constitutional Court	
	Qorti ta' l- Appel	
	Altri organi giurisdizionali	1 1
Paesi Bassi	Raad van State	69
	Hoge Raad der Nederlanden	183
	Centrale Raad van Beroep	47
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	139
	Tariefcommissie	34
	Altri organi giurisdizionali	271 743
Austria	Verfassungsgerichtshof	4
	Oberster Gerichtshof	75
	Oberster Patent- und Markensenat	3
	Bundesvergabeamt	24
	Verwaltungsgerichtshof	59
	Vergabekontrollsenat	4
	Altri organi giurisdizionali	179 348
Polonia	Sąd Najwyższy	4
	Naczelnego Sądu Administracyjnego	6
	Trybunał Konstytucyjny	
	Altri organi giurisdizionali	14 24
Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	2
	Supremo Tribunal Administrativo	36
	Altri organi giurisdizionali	29 67
Romania	Tribunal Dâmbovița	1
	Altri organi giurisdizionali	1 2

>>>


		Totale
Slovenia	Vrhovno sodišče	
	Ustavno sodišče	
	Altri organi giurisdizionali	2
Slovacchia	Ústavný Súd	
	Najvyšší súd	2
	Altri organi giurisdizionali	1
Finlandia	Korkein hallinto-oikeus	24
	Korkein oikeus	10
	Altri organi giurisdizionali	24
Svezia	Högsta Domstolen	13
	Marknadsdomstolen	4
	Regeringsräten	23
	Altri organi giurisdizionali	41
Regno Unito	House of Lords	40
	Court of Appeal	53
	Altri organi giurisdizionali	383
Altro	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹	1
	Camera dei ricorsi delle scuole europee ²	1
Totale		6 620

¹ Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.

² Causa C-196/09, *Miles e a.*

**21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2009) –
Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi¹**

1952-2009



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Totale
2009	13																									142		
1952-2009	353																									3 420		

¹ Artt. 93, 169, 170, 171, 225 del trattato CE (divenuti artt. 88 CE, 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE, successivamente artt. 108, 258 TFUE, 259 TFUE, 260 TFUE e 348 TFUE), artt. 141 EA, 142 EA, 143 EA e art. 88 CA.



Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2009

di Marc Jaeger, presidente del Tribunale

Poiché il collegio del Tribunale si è ampliato in occasione degli allargamenti, è ormai raro che nel corso di un anno non ne venga modificata la composizione, anche al di là del rinnovo parziale dell'organo giurisdizionale. Infatti, nel 2009 due membri hanno lasciato le loro funzioni: la sig.ra Virpi Tiili, giudice del Tribunale dal 1995, e il sig. Daniel Šváby, giudice del Tribunale dal 2004, sostituiti rispettivamente dai sigg. Heikki Kanninen e Juraj Schwarcz.

Dal punto di vista statistico, l'anno trascorso si è mantenuto nella scia della continuità. In tal senso, si constata un numero rilevante di cause proposte (568), che, malgrado una leggera flessione rispetto al 2008, rimane molto superiore alle cifre registrate fino a quell'anno. Di conseguenza, sebbene sia stato confermato anche il sensibile miglioramento del numero di cause trattate (con 555 cause concluse), non è stato possibile ridurre il numero di cause pendenti, nonostante gli sforzi costanti in tal senso.

Inoltre, il 2009 è stato segnato da due avvenimenti eccezionali.

In primo luogo, il Tribunale ha celebrato il suo 20° anniversario. Il convegno «Da 20 anni nella prospettiva del 2020 — Costruire il Tribunale di domani su solide fondamenta», organizzato in tale occasione, ha dato luogo a dibattiti e contributi considerevoli da parte di osservatori di vari paesi¹. Sono stati forniti importanti spunti di riflessione sul futuro di questo organo giurisdizionale, sulla sua missione e sul suo funzionamento, che rafforzano la convinzione del Tribunale secondo cui occorre proseguire le riforme, anche strutturali, allo scopo di garantire un livello di tutela dei singoli sempre più elevato.

In secondo luogo, il 2009 è stato l'anno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Sebbene la rilevantissima incidenza di tale trattato sulla costruzione europea non si manifesti in primo luogo nei confronti degli organi giurisdizionali dell'Unione, tuttavia occorre richiamare alcuni aspetti che non mancheranno di avere ripercussioni sul Tribunale. Si tratta, anzitutto, della nuova denominazione: il «Tribunale di primo grado delle Comunità europee» è stato ridenominato «Tribunale» dell'Unione europea, per tenere conto della sua competenza sulle impugnazioni in materia di funzione pubblica. Si tratta, inoltre, dell'attenuazione delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti dai singoli contro gli atti normativi. Si tratta altresì dell'estensione della competenza del Tribunale a taluni ricorsi proposti dai singoli nei settori della politica estera e di sicurezza comune, da un lato, e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, dall'altro. Si tratta, infine, dell'elevazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea al rango di trattato. Tali evoluzioni, che costituiscono importanti progressi a vantaggio della tutela giurisdizionale, potrebbero avere una notevole incidenza sia sulla quantità che sulla natura del contenzioso dinanzi al Tribunale.

Le osservazioni che seguono sono intese a fornire una panoramica della diversità, e talora della complessità, dell'ambito di attività del Tribunale, nella sua funzione di giudice di legittimità (I), del risarcimento dei danni (II), delle impugnazioni (III) e dei procedimenti sommari (IV).

¹ Tali contributi possono essere consultati sul sito www.curia.europa.eu e gli atti del convegno saranno oggetto di una pubblicazione nel corso del 2010.

I. Contenzioso della legittimità

Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 230 CE

1. Atti impugnabili

Costituiscono atti che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo².

Nella sentenza 9 settembre 2009, causa T-437/05, *Brink's Security Luxembourg/Commissione* (non ancora pubblicata), relativa a una domanda di accesso a taluni documenti nell'ambito della contestazione, da parte della ricorrente, dell'aggiudicazione di un appalto pubblico a un'impresa concorrente, il Tribunale si è pronunciato in maniera innovativa sulle possibili attenuazioni di tale definizione.

Nella specie, l'atto impugnato era la lettera con cui la Commissione informava la ricorrente che rifiutava di comunicarle la composizione del comitato di valutazione delle offerte presentate dai partecipanti alla gara d'appalto. Orbene, l'iter di accesso ai documenti della Commissione, disciplinato dagli artt. 6-8 del regolamento (CE) n. 1049/2001³, si svolge in due fasi. In una prima fase, il richiedente deve rivolgere alla Commissione una domanda iniziale di accesso ai documenti. In un secondo tempo, in caso di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare una domanda di conferma presso il segretario generale della Commissione. In caso di diniego totale o parziale, il richiedente può proporre un ricorso giurisdizionale contro la Commissione alle condizioni previste dall'art. 230 CE. Di conseguenza, solo il provvedimento adottato dal segretario generale della Commissione è idoneo a produrre effetti giuridici atti a pregiudicare gli interessi del ricorrente e può quindi essere impugnato con ricorso di annullamento.

Il Tribunale ne deduce che il ricorso di annullamento diretto contro il rigetto della domanda iniziale, in linea di principio, non è ricevibile. Tuttavia, esso rileva che, nella lettera di rigetto, la Commissione ha omesso di informare la ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dal regolamento n. 1049/2001, del suo diritto di presentare una domanda di conferma. Tale irregolarità ha la conseguenza di rendere ricevibile, in via eccezionale, un ricorso di annullamento avverso la domanda iniziale. In caso contrario, la Commissione potrebbe eventualmente sottrarsi al controllo del giudice in ragione di un vizio di forma ad essa imputabile. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, poiché la Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti con il trattato, le modalità di procedura applicabili ai ricorsi per i quali il giudice è adito devono essere interpretate, nella misura del possibile, in modo tale che possano ricevere un'applicazione che contribuisca all'attuazione dell'obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli derivano dal diritto dell'Unione.

2. Legittimazione ad agire

L'art. 230, quarto comma, CE, subordina la ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli contro atti di cui non sono destinatari alla duplice condizione che i ricorrenti siano direttamente ed individualmente interessati dall'atto impugnato. Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche o giuridiche

² Sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, *IBM/Commissione*, Racc. pag. 2639, punto 9.

³ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

diverse dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari⁴. Inoltre, perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa, senza intervento di altre norme intermedie⁵.

Nella causa *Vischim/Commissione* (sentenza 7 ottobre 2009, causa T-420/05, non ancora pubblicata), la ricorrente chiedeva l'annullamento della direttiva 2005/53/CE⁶ della Commissione, del 16 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE⁷ inserendo nell'allegato I di quest'ultima (che elenca le sostanze di cui gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato) la sostanza attiva clorotalonil prodotta dalla ricorrente, pur imponendo talune condizioni, relative in particolare al tenore massimo di esaclorobenzene (HCB) di detta sostanza. Secondo le menzionate disposizioni, gli Stati membri sono tenuti a modificare o revocare le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil che non rispettino le suddette condizioni.

Poiché la menzionata direttiva costituisce un atto di portata generale, il Tribunale sottolinea che, sebbene l'art. 230, quarto comma, CE non riguardi espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica contro una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che quest'unica circostanza non è sufficiente a far dichiarare irricevibili tali ricorsi. Infatti, le istituzioni non possono escludere, con la sola scelta della forma dell'atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del trattato offre ai singoli, in quanto la portata generale dell'atto impugnato non esclude che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche. In una siffatta ipotesi, un atto dell'Unione può rivestire al tempo un carattere generale e, nei confronti di taluni operatori economici, un carattere decisionale. Dopo avere rilevato che la direttiva 91/414/CEE prevede che il procedimento di valutazione relativo alle sostanze attive presenti sul mercato viene avviato con la notifica di un produttore interessato, il quale sottopone una pratica contenente i dati necessari a tal fine ed è associato alle varie tappe dell'esame della suddetta pratica, il Tribunale considera che la ricorrente, in quanto notificante, usufruisce di garanzie procedurali e, a tale titolo, è individualmente interessata dalla direttiva impugnata.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'incidenza diretta, il Tribunale rileva che, con la direttiva impugnata, la Commissione ha posto fine alla valutazione del clorotalonil decidendo di iscrivere tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a talune condizioni. Inoltre, in forza della detta direttiva, gli Stati membri avevano l'obbligo di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e di verificare il rispetto del tenore massimo di HCB, azione nel cui ambito essi non dispongono di alcun potere discrezionale. Pertanto, la direttiva impugnata riguarda direttamente la ricorrente, in quanto impresa produttrice della sostanza attiva in questione, e il ricorso di annullamento è quindi ricevibile.

⁴ Sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione*, Racc. pag. 197.

⁵ Sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, *Dreyfus/Commissione*, Racc. pag. I-2309, punto 43.

⁶ GU L 241, pag. 51.

⁷ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1). Ai sensi di tale direttiva, l'autorizzazione all'immissione in commercio è possibile solo se, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi soddisfino determinate condizioni concernenti la loro assenza di nocività per la salute umana e animale, nonché per l'ambiente.

3. Termine di ricorso

Nelle sentenze 10 giugno 2009, causa T-257/04, *Polonia/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), e 2 ottobre 2009, cause riunite T-300/05 e T-316/05, *Cipro/Commissione* (non pubblicata), è stata risolta la questione della determinazione del dies a quo del termine di due mesi, previsto dall'art. 230, quinto comma, CE, nel caso di un ricorso di annullamento proposto da uno Stato aderente contro un regolamento che prevede l'adozione di misure transitorie in materia agricola adottato e pubblicato prima dell'adesione di tale Stato. Nella specie, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Cipro sostenevano che il termine di ricorso non potesse iniziare a decorrere prima della loro adesione all'Unione, che era una condizione dell'entrata in vigore del regolamento controverso.

A tal riguardo il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'atto e che l'applicazione rigida delle discipline in tema di termini procedurali risponde all'esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Nelle circostanze del caso di specie, esso ne deduce quindi la tardività del ricorso in questione, senza che gli argomenti degli Stati interessati possano inficiare tale conclusione. Infatti, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che la questione della subordinazione dell'entrata in vigore dei regolamenti controversi all'adesione degli Stati interessati sia irrilevante, dato che denota una confusione tra l'opponibilità di un atto, che è connessa all'adempimento di tutte le necessarie formalità di pubblicazione e fa decorrere il termine di ricorso, e l'entrata in vigore di detto atto, che può essere posticipata. In secondo luogo, il Tribunale considera che, essendo il termine previsto dall'art. 230 CE di applicazione generale, detto articolo non richiedeva la qualità di Stato membro degli Stati interessati e doveva comunque venire loro applicato nella loro qualità di persone giuridiche. In terzo luogo, il Tribunale sottolinea che questi ultimi non erano privati del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dato che i paesi terzi, ivi compresi gli Stati prima dell'adesione all'Unione europea, anche se non possono rivendicare la capacità di agire in giustizia attribuita agli Stati membri dal sistema comunitario, tuttavia beneficiano della possibilità di stare in giudizio concessa da tale sistema alle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Orbene, il Tribunale rileva che il regolamento controverso, pur costituendo un atto di portata generale, impedisce direttamente agli Stati interessati di esercitare come essi intendono le competenze proprie, imponendo loro vari obblighi concernenti l'istituzione e l'applicazione di un dispositivo, in particolare fiscale, diretto ad eliminare le scorte eccedentarie di zucchero. Per analogia con la giurisprudenza applicabile alle entità infrastatuali⁸, il Tribunale conclude che, prima di acquisire la qualità di Stato membro, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Cipro erano direttamente e individualmente interessate dal regolamento impugnato, per cui l'applicazione rigorosa dei termini processuali a partire dal giorno della pubblicazione di detto regolamento non impediva loro di far valere i loro diritti.

Inoltre, la Repubblica di Cipro affermava che il suo ricorso era comunque ricevibile in quanto diretto contro un regolamento, introdotto entro i termini, recante modifica del regolamento iniziale. Il Tribunale ricorda che, sebbene il carattere definitivo di un atto che non sia stato impugnato entro i termini riguarda non solo l'atto stesso, ma anche qualsiasi atto successivo avente carattere meramente confermativo, soluzione questa che si giustifica con la necessaria stabilità giuridica e vale per gli atti individuali come per quelli che hanno un carattere normativo, quando una disposizione di un regolamento è modificata, il ricorso è di nuovo esperibile, non soltanto contro questa

⁸ Sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, *Vlaams Gewest/Commissione*, Racc. pag. II-717, punto 29.

sola disposizione, ma anche contro quelle che, pur non modificate, formino con essa un insieme⁹. Tuttavia, esaminando tale conclusione nel suo contesto, il Tribunale vi introduce alcune sfumature, precisando che la scadenza del termine di ricorso dev'essere opposta al ricorso di annullamento proposto contro una disposizione modificata non solo quando detta disposizione riproduca quella contenuta nell'atto nei cui confronti è scaduto il termine di ricorso, ma anche quando, sebbene il nuovo testo sia diverso, non ne sia mutata la sostanza. Per contro, quando una disposizione di un regolamento è modificata, anche solo in parte, in maniera sostanziale, il ricorso è di nuovo espribile contro questa disposizione e contro tutte quelle che, pur non modificate, formino con essa un insieme indivisibile e sostanziale. Nella specie, poiché il regolamento controverso recava modifiche accessorie e procedurali, dirette unicamente a prorogare i termini previsti dal regolamento iniziale, l'annullamento delle disposizioni di questo non poteva essere chiesto con un ricorso di annullamento proposto contro il regolamento di modifica.

Regole di concorrenza applicabili alle imprese

1. Generalità

a) Durata dell'infrazione

Nella sentenza 17 dicembre 2009, causa T-58/01, *Solvay/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato che, anche ammettendo che possano verificarsi circostanze particolari che consentono un'inversione dell'onere della prova relativa alla durata di un'infrazione, tuttavia la Commissione non può essere dispensata dall'obbligo di pronunciarsi in maniera argomentata sulla durata dell'infrazione in una decisione che accerta una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, e di fornire le informazioni di cui dispone in merito a tale durata. Rilevando che la decisione impugnata conteneva elementi contraddittori quanto alla fine dell'infrazione, esso dichiara che la Commissione, alla quale incombeva in via principale l'onere della prova, non ha dimostrato che l'infrazione in causa fosse continuata fino alla fine del 1990. Pertanto, secondo il Tribunale, occorreva riformare la decisione impugnata riducendo del 25% l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

b) Prescrizione

La causa *ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione* (sentenza 31 marzo 2009, causa T-405/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) ha consentito al Tribunale di confermare la sua giurisprudenza¹⁰ relativa alla portata ratione personae degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione. Nella specie, la società capogruppo di una controllata che aveva partecipato ad un'intesa sul mercato delle travi d'acciaio sottolineava che gli atti interruttivi della prescrizione quinquennale producevano effetti solo nei confronti delle imprese che avevano partecipato all'infrazione. Non essendo stata individuata come tale nel corso del procedimento amministrativo nel cui ambito rientrava l'atto interruttivo della prescrizione, né come destinataria della comunicazione degli addebiti, la società capogruppo contestava quindi che la Commissione potesse opporre l'effetto interruttivo di tale atto. Il Tribunale respinge tale interpretazione, precisando che essa implica un fatto oggettivo, vale a dire la partecipazione all'infrazione, che si distingue da un elemento soggettivo e contingente quale l'identificazione di tale impresa nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, un'impresa potrebbe avere partecipato all'infrazione senza che la Commissione ne sia a conoscenza nel momento in cui essa compie un atto interruttivo della prescrizione. Quest'ultima

⁹ Sentenza della Corte 18 ottobre 2007, causa C-299/05, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, Racc. pag. I-8695, punti 29 e 30.

¹⁰ Sentenza 1° luglio 2008, causa T-276/04, *Compagnie maritime belge/Commissione*, Racc. pag. II-1277.

si interrompe non solo nei confronti delle imprese che sono state oggetto di un atto istruttorio o procedurale, ma anche nei confronti di quelle che, pur avendo partecipato all’infrazione, siano ancora ignote alla Commissione e, pertanto, non siano state oggetto di alcun provvedimento istruttorio o non siano destinatarie di alcun atto procedurale.

In materia di sospensione della prescrizione, il Tribunale precisa che, mentre il regolamento (CE) n. 1/2003¹¹ specifica che l’interruzione vale nei confronti di tutte le imprese e associazioni d’imprese che hanno partecipato all’infrazione, tale precisazione è assente per quanto riguarda la sospensione. Esso esamina quindi se la proposizione di un ricorso dinanzi a sé avesse un effetto relativo nei confronti della sola impresa ricorrente, oppure un effetto erga omnes nei confronti di tutte le imprese che avevano partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che avessero o meno proposto un ricorso. A tal riguardo, esso rileva anzitutto che, al pari dell’interruzione della prescrizione, la sospensione della prescrizione, che costituisce un’eccezione al principio della prescrizione quinquennale, deve essere interpretata restrittivamente. Non si poteva quindi presumere che il legislatore avesse voluto applicare lo stesso regime alle due situazioni. Inoltre, a differenza dell’interruzione della prescrizione, che è intesa a consentire alla Commissione di perseguire e sanzionare efficacemente le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la sospensione della prescrizione riguarda, per definizione, un’ipotesi nella quale la Commissione ha già adottato una decisione. L’effetto inter partes dei procedimenti giudiziari e le conseguenze che ne derivano necessariamente ostano in linea di principio a che il ricorso proposto da un’impresa destinataria della decisione impugnata abbia una qualsiasi incidenza sulla situazione degli altri destinatari. Infine, il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui la sospensione della prescrizione risultante dall’avvio da parte di un’impresa di un procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte si applica sia all’entità giuridica che è parte del procedimento che a tutte le altre entità giuridiche facenti parte della medesima unità economica, a prescindere da quale sia l’entità giuridica che ha avviato tali procedimenti. Infatti, per quanto le norme in materia di concorrenza siano rivolte alle «imprese», intese come unità economica, ciò non toglie che, ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione delle decisioni della Commissione in materia, sia necessario identificare, quale destinataria, un’entità dotata di personalità giuridica, l’unica legittimata a proporre un ricorso contro la decisione adottata a conclusione del procedimento amministrativo e di cui essa sia destinataria. Il Tribunale conclude quindi che il termine di prescrizione decennale è stato superato nei confronti di una delle ricorrenti e annulla la decisione impugnata nella parte che la riguarda.

c) Diritti della difesa

Nella sentenza 1° luglio 2009, causa T-24/07, *ThyssenKrupp Stainless/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha ricordato che, al fine di consentire alla Commissione di bilanciare, da un lato, la necessità di preservare i diritti della difesa delle parti tramite l’accesso più ampio possibile al fascicolo e, dall’altro, la preoccupazione di tutelare le informazioni riservate delle altre parti o di terzi, tali parti e terzi dovevano fornire alla Commissione tutti gli elementi utili. Esso rileva che, nel caso in cui, dopo aver ottenuto l’accesso al fascicolo istruttorio, una parte ritenga che, ai fini della propria difesa, le sia necessario prendere conoscenza di informazioni specifiche non accessibili, essa può presentarne alla Commissione la richiesta motivata. A tal riguardo, il Tribunale considera che una domanda di carattere generale e non dettagliata, documento per documento, non corrisponde ad una richiesta motivata e non risponde all’interrogazione della Commissione sulla apparente pertinenza delle informazioni non accessibili per la difesa della ricorrente stessa.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Inoltre, il Tribunale ricorda che, per rispettare i diritti della difesa delle imprese, la Commissione deve dare alle parti interessate la possibilità di essere sentite prima che essa adotti una delle decisioni previste agli artt. 7, 8, 23 e 24, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, quando la trasmissione di documenti al ricorrente interviene dopo l'adozione di una delle menzionate decisioni, quale una comunicazione degli addebiti, i diritti della difesa di tale parte non risultano violati se la Commissione non ha modificato le censure esposte nella detta decisione e, pertanto, non si è basata su fatti in merito ai quali l'impresa interessata non ha avuto modo di esprimersi.

2. Contributi nell'ambito dell'art. 81 CE

a) Applicazione della legge nel tempo

In applicazione dei principi elaborati in occasione delle cause in materia di intese dette dei «tondi per cemento armato»¹², il Tribunale ha ricordato, nelle citate sentenze *ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione* e *ThyssenKrupp Stainless/Commissione*, nonché nella sentenza 6 maggio 2009, causa T-122/04, *Outokumpu e Luvata/Commissione* (non ancora pubblicata), che, se è vero che la successione del quadro giuridico del trattato CE a quello del trattato CECA ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili, essa si inseriva tuttavia nel contesto dell'unità e della continuità dell'ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi. Inoltre, le nozioni di accordo e pratiche concordate di cui all'art. 65, n. 1, CECA corrispondono a quelle di accordo e pratiche concordate ai sensi dell'art. 81 CE e queste due disposizioni sono interpretate allo stesso modo dal giudice comunitario. Infatti, la continuità dell'ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono alla sua azione richiede che la Comunità europea, in quanto subentra alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e nel suo proprio quadro procedurale, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale requisito si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dall'inosservanza delle norme in materia di intese è tale da estendere i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del trattato CECA, sotto la vigenza del trattato CE. Pertanto, il regolamento n. 1/2003 deve essere interpretato nel senso che consente alla Commissione di constatare e sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, le intese poste in essere nei settori rientranti nell'ambito di applicazione del trattato CECA *ratione materiae e ratione temporis*.

b) Ammende

Nella causa *Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione* (sentenza 9 luglio 2009, causa T-450/05, non ancora pubblicata), le ricorrenti contestavano, in particolare, la valutazione della gravità dell'infrazione effettuata dalla Commissione. Da un lato, l'infrazione era stata qualificata «molto grave» ai sensi del punto 1 degli Orientamenti del 1998¹³, in quanto l'attuazione da parte della Peugeot nei Paesi Bassi di un sistema di bonus tra il 1997 e il 2003 era diretta ad incitare i concessionari olandesi a restringere le importazioni parallele. Per concludere che la Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non è incorsa in un errore nel considerare molto grave la natura dell'infrazione, il Tribunale rileva, in particolare, che quest'ultima presenta, data la sua natura, un carattere di gravità specialmente marcato, tenuto conto delle modalità particolarmente dissimulatorie che

¹² Sentenza 25 ottobre 2007, cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, *SP e a./Commissione*, Racc. pag. II-4331.

¹³ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

hanno presieduto alla perpetuazione del sistema di remunerazione fino al 2003, e questo in un contesto in cui la prassi anteriore della Commissione e la costante giurisprudenza in materia di importazioni parallele, in particolare nel settore automobilistico, costituivano avvertimenti chiari circa l'illegalità di un siffatto sistema. Inoltre, esso sottolinea che le ricorrenti sono membri di un grande gruppo industriale che occupa una posizione importante sul mercato di pertinenza e che disponevano di servizi giuridici perfettamente in grado di misurare la natura anticoncorrenziale dei comportamenti controversi. D'altro canto, per quanto riguarda l'impatto concreto dell'infrazione su detto mercato, il Tribunale rileva che la Commissione non ha concesso attenzione sufficiente al ruolo svolto nel calo delle esportazioni dall'evoluzione dei differenziali di prezzo. Pertanto, esercitando la propria competenza estesa al merito, esso dichiara che l'importo dell'ammenda deve essere ridotto del 10% a titolo della gravità dell'infrazione.

Nella sentenza 30 aprile 2009, causa T-13/03, *Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ammesso che, nel caso di una serie di accordi e di pratiche concordate di natura verticale aventi l'oggetto e l'effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce giochi, le quote rispettivamente detenute dalle parti nella distribuzione dei detti prodotti sono rappresentative del peso specifico di ciascuna impresa nel sistema di distribuzione controverso. La Commissione è stata quindi dichiarata legittimata a riferirsi a tale criterio ai fini del trattamento differenziato operato nel determinare gli importi di base delle ammende.

Nella medesima sentenza, il Tribunale, valutando se la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto nella determinazione del carattere dissuasivo dell'ammenda, precisa che anche la qualità di produttore dei beni può essere un indice, nel caso di infrazioni di natura verticale, della sua reale capacità di provocare un danno ingente alla concorrenza. Infatti, il produttore dei beni in causa, che occupa un posto centrale nel sistema di distribuzione dei detti beni, deve essere particolarmente vigile e assicurarsi di rispettare le norme di concorrenza nella conclusione degli accordi di distribuzione.

La questione dell'efficacia dissuasiva delle ammende è oggetto di un'ulteriore precisazione in una delle sentenze relative all'intesa sul mercato dell'acido monocloroacetico. Infatti, nella sentenza 30 settembre 2009, causa T-168/05, *Arkema/Commissione* (non pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha sottolineato che, sebbene la Commissione abbia applicato nelle cause anteriori concernenti la ricorrente un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi, ciò non può rimettere in discussione l'applicazione di detto coefficiente nelle cause successive nelle quali la ricorrente viene sanzionata per la sua partecipazione a un'intesa rientrante nello stesso periodo di infrazione. Poiché ogni infrazione è diversa ed è oggetto di una diversa decisione, la Commissione poteva prendere in considerazione le dimensioni delle imprese interessate ed applicare il coefficiente moltiplicatore all'importo di base dell'ammenda.

A conclusione dell'esame del grado di cooperazione delle ricorrenti, il Tribunale ha inoltre riformato una delle decisioni relative alle pratiche anticoncorrenziali sul mercato delle console e delle cartucce giochi Nintendo. Nella citata sentenza *Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione* esso confronta la cooperazione fornita, da un lato, dalla Nintendo e, dall'altro, dal suo distributore esclusivo per il mercato irlandese e del Regno Unito, anzitutto dal punto di vista cronologico. Ciò gli consente di rilevare che i documenti pertinenti forniti tanto dalla Nintendo quanto da detto distributore sono stati prodotti nella stessa fase del procedimento, e che il fatto che la Nintendo abbia iniziato a cooperare qualche giorno dopo il distributore non era decisivo a tale proposito. Il Tribunale confronta poi il grado di cooperazione dal punto di vista qualitativo prendendo in considerazione sia le condizioni in cui tali imprese hanno cooperato che il valore intrinseco delle informazioni trasmesse. A tal riguardo, il Tribunale osserva che le due imprese hanno trasmesso tali informazioni spontaneamente e che il loro contenuto ha presentato per la Commissione la stessa

utilità. Pertanto, il Tribunale conclude che, in applicazione del principio della parità di trattamento, la cooperazione della Nintendo deve essere considerata equiparabile a quella del distributore. Di conseguenza, il Tribunale fissa il tasso di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla Nintendo allo stesso livello di quello di cui ha beneficiato il distributore.

Nella citata sentenza *Otokumpu e Luvata/Commissione* il Tribunale ha avuto l'occasione di precisare la sua giurisprudenza in materia di circostanze aggravanti, e più in particolare di recidiva. Il Tribunale ricorda che la nozione di recidiva comporta unicamente la previa constatazione di un'infrazione. Il fatto che la prima infrazione sia stata commessa sotto la vigenza del trattato CECA e che non sia stata inflitta alcuna ammenda in ragione del contesto particolare della causa in questione non osta minimamente al principio secondo cui, una volta che la Commissione abbia accertato, con una decisione, la partecipazione di un'impresa ad un'intesa, tale decisione potrà servire da base per valutare successivamente la propensione di tale impresa ad infrangere le norme relative alle intese.

La presa in considerazione di una precedente infrazione a titolo di recidiva è inoltre oggetto di uno specifico sviluppo nella sentenza 30 settembre 2009, causa T-161/05, *Hoechst/Commissione* (non pubblicata). Nella specie, la ricorrente contestava che la Commissione potesse prendere in considerazione una decisione anteriore, in ragione del fatto che quest'ultima avrebbe acquisito carattere definitivo solo dopo la fine dell'infrazione in causa. Il Tribunale sottolinea tuttavia che è sufficiente, affinché tale presa in considerazione sia possibile, che l'impresa sia stata precedentemente considerata responsabile di un'infrazione dello stesso tipo, anche se la decisione è ancora soggetta a sindacato giurisdizionale.

c) Imputabilità del comportamento illecito

Nelle sentenze relative all'intesa sul mercato dell'acido monocloroacetico il Tribunale ha fornito interessanti precisazioni per quanto riguarda l'imputabilità alla società capogruppo del comportamento delle sue controllate.

In particolare, nella citata sentenza *Hoechst/Commissione*, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non può invocare il trasferimento della sua responsabilità attraverso il contratto di conferimento del proprio ramo di attività concluso con una delle sue controllate. Da un lato, un contratto siffatto non può essere opposto alla Commissione per sfuggire alle sanzioni inflitte in applicazione del diritto della concorrenza, nei limiti in cui è diretto a ripartire la responsabilità tra le società per aver partecipato ad un'intesa. Dall'altro, il presunto trasferimento di responsabilità operato nel caso di specie secondo i termini del contratto di conferimento è irrilevante rispetto alla determinazione della responsabilità della ricorrente, dato che tale contratto è stato concluso tra essa e una sua controllata al 100% e, di conseguenza, il comportamento illegittimo poteva esserle imputato nella sua qualità di capogruppo.

Analogamente, nella causa decisa con la citata sentenza *Arkema/Commissione*, la ricorrente contestava che la Commissione potesse imputare l'infrazione della controllata alla capogruppo, in quanto quest'ultima era solo una holding non operativa, che interveniva molto marginalmente nella gestione della controllata. Il Tribunale sottolinea che tale circostanza non può essere sufficiente per escludere che la società capogruppo eserciti un'influenza determinante sul comportamento della controllata coordinando in particolare gli investimenti finanziari nell'ambito del gruppo di cui trattasi. Infatti, nel contesto di un gruppo di società, una società holding che coordina in particolare gli investimenti finanziari all'interno del gruppo è volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e ha la funzione di assicurarne l'unità della direzione, segnatamente attraverso tale controllo di bilancio. Inoltre, il Tribunale precisa che non si può trarre alcuna conclusione dal fatto che le due società operavano su mercati distinti e non avevano rapporti di fornitore a cliente. Infatti, in

un gruppo come quello considerato, la divisione dei compiti costituisce un fenomeno normale che non inficia la presunzione che capogruppo e controllata costituiscano un'unica impresa, ai sensi dell'art. 81 CE. Infine, il Tribunale ricorda che la presunzione di responsabilità della capogruppo per le infrazioni commesse dalle controllate di cui essa detiene la totalità o la quasi totalità del capitale si fonda su un criterio oggettivo, che si applica a prescindere dalle dimensioni o dall'organizzazione giuridica dell'impresa. Pertanto, se pure l'applicazione di tale criterio ha ripercussioni diverse a seconda delle dimensioni del gruppo e della sua organizzazione giuridica, ciò costituisce soltanto una conseguenza oggettiva della diversità delle imprese.

3. Contributi nell'ambito dell'art. 82 CE

Nella sentenza 9 settembre 2009, causa T-301/04, *Clearstream/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di una decisione della Commissione che contestava ai ricorrenti una violazione dell'art. 82 CE, da un lato, per avere rifiutato in modo discriminatorio di fornire i loro servizi e, dall'altro, per avere applicato prezzi discriminatori.

Il Tribunale rileva che la Commissione poteva legittimamente dichiarare l'esistenza di tali abusi di posizione dominante. In particolare, il Tribunale conferma che il rifiuto di fornire un accesso e l'injustificata discriminazione al riguardo non costituiscono due infrazioni separate, bensì piuttosto due manifestazioni di uno stesso comportamento, in quanto la discriminazione ingiustificata risulta dal rifiuto di fornire a clienti analoghi gli stessi servizi o servizi simili.

A tal riguardo, avendo largamente superato quanto poteva essere considerato ragionevole e giustificato e potendo essere quindi equiparato ad un diniego abusivo di fornire il servizio in questione, il lasso di tempo intercorso per l'ottenimento dell'accesso è idoneo a causare uno svantaggio concorrenziale sul mercato di cui trattasi. Il Tribunale conferma inoltre che l'applicazione, nei confronti di una controparte commerciale, di prezzi differenti per servizi equivalenti, e ciò senza soluzione di continuità per cinque anni e da parte di un'impresa detenente un monopolio di fatto sul mercato situato a monte, ha necessariamente prodotto uno svantaggio concorrenziale per la controparte commerciale medesima.

Inoltre, nella sentenza 17 dicembre 2009, causa T-57/01, *Solvay/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato che documenti acquisiti unicamente per verificare la partecipazione ad intese e/o a pratiche concordate ai sensi dell'art. 81 CE potevano essere utilizzati a sostegno delle censure relative alla violazione dell'art. 82 CE, in quanto sussisteva un'analogia sostanziale tra le pratiche che la Commissione aveva ritenuto essere all'origine degli abusi di posizione dominante e quelle sulle quali aveva incaricato i propri agenti di indagare.

In particolare, il Tribunale considera abusivo un sistema di sconti in base al quale, tra le altre condizioni, venivano concessi sconti differenziati quando il cliente ordinava alla ricorrente quantitativi supplementari rispetto a quelli stabiliti contrattualmente, a prescindere dall'importanza, in termini assoluti, di questi ultimi. Infatti, in tal modo, il prezzo unitario per detti quantitativi era notevolmente inferiore al prezzo medio pagato dal cliente per i quantitativi base stabiliti contrattualmente, il che induceva il cliente ad approvvigionarsi anche per i quantitativi eccedenti quelli stabiliti per contratto, in quanto difficilmente gli altri fornitori avrebbero potuto offrire, per gli stessi quantitativi, prezzi concorrenziali rispetto a quelli offerti dalla ricorrente.

4. Contributi nel settore del controllo delle concentrazioni

a) Obbligo di diligenza

Nella sentenza 7 maggio 2009, causa T-151/05, *NVV e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto dell'esigenza di celerità e dei termini rigorosi che s'impongono alla Commissione nell'ambito del procedimento di controllo delle concentrazioni, detta istituzione, in mancanza di indizi nel senso dell'inesattezza delle informazioni fornite, non poteva essere tenuta ad effettuare verifiche riguardo a tutte le informazioni ricevute. Infatti, sebbene l'obbligo di esame diligente ed imparziale che incombe alla Commissione, nell'ambito di un procedimento del genere, non le consenta di basarsi su elementi o informazioni che non possono essere considerati veritieri, la menzionata esigenza di celerità presuppone, ciò nondimeno, che l'istituzione in parola non possa verificare essa stessa, nei minimi dettagli, l'autenticità e l'affidabilità di tutte le comunicazioni che le pervengono, in quanto il procedimento di controllo delle concentrazioni si basa necessariamente e in certa misura sulla fiducia.

b) Domande di informazioni

Nella sentenza 4 febbraio 2009, causa T-145/06, *Omya/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha precisato la portata del potere della Commissione nell'ambito delle domande di informazioni. Da un lato, per quanto riguarda la domanda di informazioni in sé, il Tribunale osserva, in primo luogo, che la necessità delle informazioni deve essere valutata con riferimento alla concezione che la Commissione può legittimamente avere maturato al momento della formulazione di tale domanda, e non in base alla effettiva necessità delle informazioni nel prosieguo del procedimento. In secondo luogo, esso rileva che, poiché la durata della sospensione dei termini di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 139/2004¹⁴, per effetto dell'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, dipende dalla data di comunicazione delle informazioni necessarie, la Commissione non viola il principio di proporzionalità allorché sospende il procedimento fino al momento in cui dette informazioni non le vengano comunicate.

D'altro canto, per quanto riguarda le domande di rettifica delle informazioni comunicate da una parte e rivelatesi inesatte, il Tribunale sottolinea, in primo luogo, che la Commissione può chiedere tali rettifiche qualora sussista il rischio che gli errori individuati siano tali da incidere in modo significativo sulla sua valutazione circa la compatibilità dell'operazione di concentrazione in questione con il mercato comune. In secondo luogo, esso rileva che non si può invocare l'esistenza di un legittimo affidamento al fine di sottrarsi alle conseguenze della violazione dell'obbligo di fornire informazioni complete ed esatte soltanto perché detta violazione non è stata riscontrata dalla Commissione al momento delle verifiche summenzionate.

c) Termine di ricorso

Nella causa *Qualcomm/Commissione* (sentenza 19 giugno 2009, causa T-48/04, non ancora pubblicata), la Commissione faceva valere che il ricorso proposto dalla Qualcomm contro la decisione che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune l'operazione di acquisizione da parte di due imprese del controllo congiunto del Toll Collect, un sistema di pedaggio automatizzato, era irricevibile in quanto, sebbene la Qualcomm non fosse la destinataria di tale decisione, la comunicazione di questa a detta impresa costituiva una notifica ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE e, pertanto,

¹⁴ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

il termine di ricorso iniziava a decorrere da tale momento. Il Tribunale respinge l'argomento della Commissione. Esso ricorda, da un lato, che l'art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89¹⁵ prescrive la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* delle decisioni prese in applicazione di questo regolamento, cosicché, per i soggetti che nella decisione impugnata non sono individuati come destinatari, il calcolo del termine di impugnazione deve essere effettuato in base alla prima ipotesi contemplata dall'art. 230, quinto comma, CE, ossia a decorrere da tale pubblicazione. Dall'altro, esso sottolinea che accettare l'interpretazione estensiva proposta dalla Commissione della nozione di destinatario, che comprende tanto il destinatario o i destinatari individuati in una decisione quanto ogni altro soggetto designato come tale dalla Commissione senza esserlo stato nella decisione di cui trattasi, equivarrebbe a rimettere in questione gli effetti dell'obbligo di cui all'art. 20, n. 1, del citato regolamento conferendo al contempo alla Commissione un potere discrezionale al fine di individuare, tra i soggetti che non figurano nominativamente come destinatari in una decisione, quelli che possono intentare un ricorso a partire dalla notificazione di tale decisione e non a partire dalla sua pubblicazione. Orbene, la concessione di un tale potere discrezionale rischia di integrare una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, tra i soggetti che non figurano nominativamente come destinatari in una decisione, coloro ai quali tale decisione è stata «notificata» potranno impugnare la medesima a partire dalla sua «notificazione», mentre gli altri, ai quali tale decisione non è stata «notificata», potranno impugnarla a partire dalla sua pubblicazione. Inoltre, per la Commissione non è sempre possibile individuare a priori i soggetti che possono intentare un ricorso a partire dalla notificazione di una decisione. A tal riguardo, siffatta discriminazione non può quindi essere giustificata dall'obiettivo consistente nel garantire il più rapidamente possibile la certezza del diritto.

Aiuti di Stato

Il contenzioso relativo agli aiuti di Stato ha costituito una parte importante dell'attività del Tribunale nel 2009, con 70 cause concluse e 46 cause proposte. Sarà possibile esporre in questa sede solo una breve panoramica di tale decisioni, per quanto riguarda, in primo luogo, le questioni di ricevibilità, in secondo luogo, le questioni di merito e, in terzo luogo, le questioni procedurali.

1. Ricevibilità

La giurisprudenza di quest'anno fornisce precisazioni in particolare sulle nozioni di atto che produce effetti giuridici obbligatori e di interesse ad agire.

Per quanto concerne la nozione di atto che produce effetti giuridici obbligatori, il Tribunale ha respinto, nella sentenza 11 marzo 2009, causa T-354/05, *TF1/Commissione* (non ancora pubblicata), l'argomento della Commissione consistente nel ritenere che essa non adotti alcuna decisione nel caso di una procedura di esame di un aiuto esistente che si conclude con l'accettazione da parte dello Stato membro delle misure opportune proposte, o volta a ridurre tale procedimento a un iter quasi contrattuale. Certamente, gli Stati e la Commissione possono discutere circa le misure opportune proposte, ma il procedimento di esame di un aiuto esistente si conclude, con una decisione impugnabile, solo allorché la Commissione decide di accettare gli impegni dello Stato come rispondenti alle sue preoccupazioni.

¹⁵ In tale causa era in discussione il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180, pag. 1).

Nella sentenza 9 giugno 2009, causa T-152/06, *NDSHT/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha dichiarato che l'obbligo per la Commissione di adottare una decisione in risposta a una denuncia riguardava soltanto l'ipotesi di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 659/1999¹⁶. L'art. 20, n. 2, seconda frase, dello stesso regolamento prevede che la Commissione possa limitarsi ad informare per iscritto il denunciante che non vi sono motivi sufficienti per pronunciarsi. È quanto avviene, in particolare, nel caso in cui l'art. 13 di tale regolamento non sia applicabile in quanto la denuncia non riguarda un aiuto illegittimo, bensì contempla in realtà un aiuto esistente.

Dal potere esclusivo di iniziativa della Commissione in materia di aiuti esistenti discende che un denunciante non può, tramite una denuncia, costringere quest'ultima a valutare la compatibilità di un aiuto esistente. Se la Commissione ritiene, dopo una prima valutazione, che la denuncia non contempla un aiuto illegittimo ma un aiuto esistente, non ha l'obbligo di indirizzare una decisione allo Stato membro interessato ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 659/1999 e non può essere costretta ad attuare la procedura di cui all'art. 88, n. 1, CE. Pertanto, una lettera che qualifichi come aiuto esistente l'aiuto contestato nella denuncia non presenta le caratteristiche di una decisione che produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda l'interesse ad agire, il Tribunale ha dichiarato, nella citata sentenza *TF1/Commissione*, che la ricorrente non può essere considerata priva di interesse ad agire per il motivo che la decisione impugnata, nella parte in cui imponeva condizioni relative ad aiuti a vantaggio di un'impresa concorrente, le sarebbe favorevole. Infatti, tale ragionamento si fonda sulla premessa secondo cui le sue contestazioni relative al merito della decisione, in particolare circa il carattere manifestamente inadeguato degli impegni diretti ad assicurare la compatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune, sono errate. Orbene, un annullamento della decisione impugnata motivato da un errore manifesto della Commissione nella determinazione delle misure opportune da mettere in atto o da una motivazione insufficiente dell'adeguatezza di tali misure ai problemi identificati non colloccherebbe la ricorrente in una situazione meno favorevole di quella risultante dalla decisione impugnata. Tale annullamento starebbe quindi a significare che la decisione impugnata era o caratterizzata o idonea ad essere caratterizzata da impegni inadeguati e pertanto sfavorevole alla ricorrente.

Nella sentenza 10 febbraio 2009, causa T-388/03, *Deutsche Post e DHL International/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha precisato che le interessate ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE avevano un interesse ad ottenere l'annullamento di una decisione della Commissione, assunta al termine del procedimento d'esame preliminare, dal momento che un siffatto annullamento avrebbe imposto di avviare il procedimento d'indagine formale e avrebbe loro consentito di presentare osservazioni nonché di esercitare in tal modo un'influenza sulla nuova decisione. In tale contesto, non spetta al Tribunale confrontare i motivi dedotti con gli argomenti difensivi proposti dalle ricorrenti in un diverso contenzioso.

2. Norme sostanziali

a) Attribuzione di un vantaggio economico

Nella sentenza 11 febbraio 2009, causa T-25/07, *Iride e Iride Energia/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale si è pronunciato sulla questione se la liberalizzazione

¹⁶ Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

di un mercato rientrasse negli sviluppi che gli operatori economici si devono aspettare o, al contrario, se le condizioni normali di mercato implicassero la stabilità del contesto normativo. Esso ha ricordato che, in uno Stato democratico, il contesto normativo può essere modificato in ogni momento, e ciò a maggior ragione nel caso in cui il contesto normativo precedente prevedeva la chiusura nazionale o regionale di un mercato, così da creare situazioni di monopolio. Ne consegue che l'apertura di un mercato in precedenza chiuso non può essere qualificata come un'anomalia rispetto alle condizioni normali di mercato.

Gli operatori economici hanno diritto, a tale riguardo, alla tutela del loro legittimo affidamento. Tuttavia, dal momento che essi abbiano beneficiato di tale tutela, non possono poi pretendere che essa venga garantita in un certo modo piuttosto che in un altro, ovvero tramite esclusione di un aiuto che compensava la perdita subita con la modifica dal contesto della nozione di aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE piuttosto che tramite una dichiarazione di compatibilità di tale misura con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE.

Il Tribunale ha inoltre applicato il principio accolto nella sentenza della Corte 15 maggio 1997, *TWD/Commissione*¹⁷, secondo cui la Commissione non abusa del potere discrezionale di cui dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comunitario, ma a condizione che l'impresa abbia restituito un precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi. Il fatto che il precedente aiuto illegittimo non sia stato concesso come aiuto individuale, bensì nell'ambito di un regime di aiuti e che non sia stato possibile per la Commissione quantificarne il valore esatto per le imprese beneficiarie a causa della mancata cooperazione dello Stato membro interessato non può giustificare la mancata applicazione di tale principio, dato che ogni altra soluzione finirebbe per premiare l'inosservanza del dovere di cooperazione leale e priverebbe di effettività il sistema di controllo degli aiuti di Stato.

A tal riguardo, l'obbligo che incombe allo Stato membro e all'impresa potenzialmente beneficiaria di nuovi aiuti di fornire alla Commissione elementi atti a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune si estende del pari alla necessità di provare la mancanza di effetto cumulato del nuovo aiuto con precedenti aiuti illegali. Se la Commissione non è stata in grado di valutare il pregiudizio alla concorrenza derivante da tale effetto cumulativo a causa dell'inosservanza del suddetto obbligo da parte dello Stato membro e dell'impresa potenzialmente beneficiaria dell'aiuto, non le si può addebitare la mancata delimitazione o analisi del mercato rilevante.

b) Servizi di interesse economico generale

Nella citata sentenza *Deutsche Post e DHL International/Commissione*, il Tribunale ha rilevato che quanto enunciato dalla Corte nella sentenza 24 luglio 2003, *Altmark*¹⁸, era pienamente applicabile alle precedenti decisioni della Commissione. Pertanto, il fatto che la Commissione non sia stata in grado, nell'ambito del procedimento preliminare d'esame di cui all'art. 88, n. 2, CE, di svolgere un esame completo con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza del livello della compensazione concessa a un servizio di interesse economico generale rappresenta un indizio dell'esistenza di gravi difficoltà nell'esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune.

Nella citata sentenza *TF1/Commissione* il Tribunale ha confermato che le condizioni definite nella sentenza *Altmark*, intese a stabilire l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, non

¹⁷ Causa C-355/95 P, Racc. pag. I-2549, punti da 25 a 27.

¹⁸ Causa C-280/00, Racc. pag. I-7747.

devono essere confuse con il criterio dell'art. 86, n. 2, CE, che consente di stabilire se una misura costitutiva di un aiuto di Stato possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

Il Tribunale sottolinea inoltre che, poiché l'esame di un aiuto esistente può portare soltanto a misure per il futuro, sebbene un'eventuale sovraccompensazione per il passato possa eventualmente presentare un interesse per la valutazione della compatibilità dell'aiuto esistente con il mercato comune, resta ciò nondimeno che una siffatta ricerca non è di per sé necessariamente indispensabile ai fini di una corretta valutazione della necessità di proporre misure opportune per il futuro e ai fini della determinazione di tali misure. Il rischio o l'assenza di rischio di sovraccompensazione per il futuro dipende, in definitiva, essenzialmente dalle modalità concrete del regime di finanziamento stesso e non dalla circostanza che tale regime abbia, in pratica, prodotto una sovraccompensazione nel passato.

c) Criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato

Nella sentenza 15 dicembre 2009, causa T-156/04, *EDF/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che l'intervento dei poteri pubblici nel capitale di un'impresa, sotto qualsiasi forma, può costituire un aiuto di Stato. Tale ipotesi tuttavia non si verifica, conformemente al principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, quando i capitali vengano messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato. Nelle situazioni in cui l'intervento non rientra tra gli atti di imperio, si fa ricorso al criterio dell'operatore privato per stabilire se tale intervento avrebbe potuto essere adottato da un operatore privato a scopo di lucro. A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che, secondo costante giurisprudenza, per valutare se i provvedimenti presi dallo Stato rientrino tra le sue prerogative d'imperio oppure derivino da obblighi che esso deve assumere in qualità di azionista, occorre valutare tali provvedimenti non alla luce della loro forma, bensì della loro natura, del loro oggetto e delle norme cui essi sono soggetti, tenendo conto al contempo dell'obiettivo perseguito dai provvedimenti di cui trattasi.

Nella specie, il Tribunale osserva che la Commissione non ha esaminato se l'aumento di capitale dell'Électricité de France (EDF), realizzato dalla Repubblica francese attraverso una rinuncia a un credito fiscale, costituisse una misura legittima alla luce del criterio dell'investitore privato. Secondo la Commissione, tale criterio non si poteva applicare a siffatto vantaggio di carattere fiscale, dato che detta rinuncia risultava dall'esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri normativi o dalle sue prerogative d'imperio. Il Tribunale respinge questa interpretazione, sottolineando che l'applicazione del criterio dell'investitore privato non può essere esclusa per il solo motivo che l'aumento del capitale dell'EDF consegue alla rinuncia da parte dello Stato a un credito fiscale che quest'ultimo vantava nei confronti dell'EDF. La Commissione era infatti tenuta, in tali circostanze, a verificare se un investitore privato avrebbe proceduto a un investimento di entità equiparabile in circostanze analoghe, indipendentemente dalla forma dell'intervento dello Stato diretto ad aumentare il capitale dell'EDF e dall'eventuale utilizzo a tale scopo di risorse fiscali, al fine di verificare la razionalità economica di tale investimento e confrontarlo con il comportamento che avrebbe tenuto il suddetto investitore nei confronti della medesima impresa e nelle stesse circostanze. Il Tribunale rileva, inoltre, che siffatto obbligo per la Commissione di verificare se i capitali siano stati conferiti dallo Stato in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato sussiste a prescindere dalla forma con cui i capitali vengono conferiti dallo Stato, sia essa analoga o meno a quella che avrebbe potuto essere utilizzata da un investitore privato.

Il Tribunale dichiara infine che il criterio dell'investitore privato ha proprio lo scopo di verificare se, per quanto lo Stato disponga di mezzi di cui non dispone un investitore privato, quest'ultimo, nelle stesse circostanze, avrebbe adottato una decisione di investimento equiparabile a quella dello

Stato. La natura del credito convertito in capitale e, pertanto, il fatto che un investitore privato non possa avere un credito fiscale sono quindi irrilevanti per quanto riguarda la questione se debba o meno essere applicato il criterio dell'investitore privato. Di conseguenza, il Tribunale conclude che, rifiutando di esaminare la misura controversa nel suo contesto e di applicare il criterio dell'investitore privato, la Commissione è incorsa in un errore di diritto. Pertanto, esso dispone l'annullamento parziale della decisione impugnata.

d) **Obbligo di recupero dell'aiuto**

Nella sentenza 30 novembre 2009, cause riunite T-427/04 e T-17/05, *Francia e France Télécom/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ribadito la giurisprudenza secondo cui il calcolo dell'importo dell'aiuto da recuperare deve poter essere effettuato, alla luce delle indicazioni che figurano nella decisione, senza difficoltà eccessive. Esso dichiara che la Commissione può quindi limitarsi a constatare l'obbligo di restituzione dell'aiuto in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l'ammontare preciso dell'aiuto da restituire, in particolare nel caso in cui per tale calcolo sia necessario valutare regimi tributari o previdenziali articolati secondo modalità stabilite dalla normativa nazionale applicabile. Nella specie occorre evidenziare il fatto che la Commissione aveva utilizzato una forbice di valori.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che la Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che l'importo dell'aiuto controverso doveva essere compreso tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi. Conseguentemente occorre ritenere che l'importo di EUR 798 milioni costituisca l'importo minimo dell'aiuto da recuperare. Dato che gli importi che costituiscono la forbice entro cui l'importo dell'aiuto controverso è compreso non hanno un carattere indicativo, la decisione impugnata reca le indicazioni appropriate che dovevano consentire alla Repubblica francese di determinare essa stessa, senza difficoltà eccessive, l'importo definitivo dell'aiuto da recuperare. Inoltre, il Tribunale conferma la giurisprudenza secondo cui il calcolo dell'importo dell'aiuto da recuperare deve poter essere effettuato, alla luce delle indicazioni che figuravano nella decisione della Commissione, senza difficoltà eccessiva. Alla luce dell'interpretazione data dalla Corte alla decisione impugnata¹⁹, il Tribunale ritiene che l'importo dell'aiuto da recuperare nella specie potesse essere calcolato senza difficoltà eccessiva e fosse quanto meno pari al valore minimo della forbice applicata dalla Commissione.

3. Regole di procedura

a) **Procedimento d'indagine formale**

Nella sentenza 18 novembre 2009, causa T-375/04, *Scheucher-Fleisch e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che la Commissione era tenuta ad aprire il procedimento d'indagine formale in particolare se, alla luce delle informazioni ottenute nel corso del procedimento preliminare di esame, si trovava di fronte a gravi difficoltà di valutazione della misura considerata. Orbene, nel momento in cui la Commissione ha esaminato la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune, essa era a conoscenza del fatto che uno degli articoli della legge nazionale controversa non soddisfaceva il requisito enunciato dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità secondo cui un regime nazionale di controllo della qualità non può essere limitato a prodotti di una data origine. Pertanto, tale disposizione faceva sorgere dubbi quanto alla compatibilità degli aiuti in questione con gli Orientamenti per gli aiuti di Stato a favore

¹⁹ Sentenza 18 ottobre 2007, causa C-441/06, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-8887.

della pubblicità e doveva condurre all'avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata.

Inoltre, nella citata sentenza *Francia e France Télécom/Commissione*, il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che nella decisione impugnata la Commissione avesse modificato la sua analisi rispetto alla decisione di avvio del procedimento d'indagine formale sarebbe stata tale da comportare una violazione dei diritti della difesa solo se le indicazioni contenute in detta decisione o, in seguito, fornite in occasione del contraddittorio durante il procedimento amministrativo, non avessero consentito allo Stato di discutere efficacemente tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione nella decisione impugnata. Per contro, le differenze tra la decisione impugnata e la decisione di avvio risultanti dal fatto che la Commissione aveva fatto propri, in tutto o in parte, gli argomenti invocati dallo Stato non potevano comportare, per definizione, una violazione dei suoi diritti della difesa.

Analogamente, nella sentenza 4 settembre 2009, causa T-211/05, *Italia/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha rilevato che il procedimento d'indagine formale consentiva di approfondire e chiarire le questioni sollevate nella decisione di avvio del procedimento, di modo che un'eventuale divergenza tra questa e la decisione finale non poteva essere considerata di per sé integrante gli estremi di un vizio che pregiudicasse la legittimità di quest'ultima. Non risulta da nessuna disposizione relativa al controllo degli aiuti di Stato che la Commissione sia tenuta ad informare lo Stato membro interessato della propria posizione prima di adottare la propria decisione, una volta che lo Stato membro è stato posto in grado di presentare le sue osservazioni.

b) Legittimo affidamento

Nella causa decisa con la sentenza 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, *Diputación Foral de Álava e a./Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), i ricorrenti affermavano, in particolare, che il comportamento della Commissione aveva costituito una circostanza eccezionale tale da fondare il loro legittimo affidamento nella regolarità dei regimi di aiuti in causa, in ragione dell'assenza di pubblicazione dell'avviso ai potenziali beneficiari degli aiuti, previsto dalla comunicazione sugli aiuti illegali del 1983.

Pur deplorando tale assenza di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il Tribunale rileva che resta ciò nondimeno che l'informazione contenuta nella detta comunicazione era priva di qualsiasi equivoco. Inoltre, l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti portava a conferire a tale comunicazione del 1983 sugli aiuti illegali una portata contrastante con l'art. 88, n. 3, CE. Infatti, il carattere precario degli aiuti illegalmente concessi derivava dall'effetto utile dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE e non dipendeva dalla pubblicazione o meno sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso previsto dalla comunicazione del 1983 sugli aiuti illegali.

In particolare, il recupero degli aiuti illegalmente concessi non può essere reso impossibile per la sola assenza di pubblicazione di un siffatto avviso da parte della Commissione, a pena di ledere il sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal trattato. Il Tribunale conclude che l'assenza di pubblicazione dell'avviso previsto dalla comunicazione del 1983 sugli aiuti illegali non costituisce una circostanza eccezionale tale da ingenerare un qualche affidamento nella regolarità degli aiuti illegalmente concessi.

Inoltre, nella citata sentenza *Francia e France Télécom/Commissione*, il Tribunale ha rilevato che l'obbligo di notifica delle misure atte a concedere aiuti di Stato alle imprese aveva proprio lo scopo di consentire di eliminare qualsiasi dubbio sulla questione se tali misure costituissero effettivamente aiuti di Stato. Alla data di adozione della legge che ha previsto il regime impositivo speciale

applicabile a France Télécom non era certo che tale regime conferisse un vantaggio a detta impresa. Il Tribunale ritiene quindi che la Francia avrebbe dovuto notificare tale misura alla Commissione. Non avendo proceduto a tale notifica prima dell'attuazione del regime impositivo controverso, essa non poteva invocare il rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento, salvo dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.

c) Procedura di adozione delle decisioni

Nella citata sentenza *Francia e France Télécom/Commissione*, il Tribunale ha fornito un'importante precisazione in ordine alla procedura di adozione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. Il Tribunale dichiara, infatti, che non si può escludere che, come prevede l'art. 13, secondo comma, del regolamento interno della Commissione²⁰, il collegio dei membri della Commissione incarichi uno od alcuni dei suoi membri di adottare il testo definitivo di una decisione il cui contenuto sostanziale sia stato già definito in riunione. Allorché il collegio fa uso della facoltà di cui trattasi, spetta al giudice, investito della questione della regolarità dell'esercizio di tale delega, verificare se il collegio possa considerarsi aver adottato la decisione in questione in tutti gli elementi di fatto e di diritto. Constatando nella specie che le differenze formali tra la versione della decisione impugnata adottata il 2 agosto 2004 e il testo che era stato approvato dal collegio dei membri della Commissione il 19 e il 20 luglio 2004 non hanno avuto alcuna incidenza sulla portata della decisione impugnata, il Tribunale non accoglie il motivo.

Marchio comunitario

Le decisioni relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 40/94, sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009²¹, il quale tuttavia si limita, in sostanza, a codificare le norme sul marchio comunitario che sono state modificate a più riprese e in modo sostanziale a partire dal 1994, rappresentano ancora nel 2009 una parte importante delle cause decise dal Tribunale (168 cause, ossia il 30% del totale di cause decise nel 2009).

1. Impedimenti assoluti alla registrazione e cause di nullità assoluta

L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 vieta la registrazione come marchio comunitario dei segni che, in ragione del loro carattere descrittivo, sono inidonei a svolgere la funzione di indicare l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il carattere descrittivo di un segno dev'essere valutato in relazione, da un lato, ai prodotti o ai servizi considerati e, dall'altro, alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento²².

Nella sentenza 19 novembre 2009, causa T-234/06, *Torresan/UAMI — Klosterbrauerei Weissenhoe (CANNABIS)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) secondo cui, per il consumatore medio, il segno denominativo CANNABIS era descrittivo delle caratteristiche della birra, del vino e di altre bevande alcoliche, che possono

²⁰ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

²¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). Tuttavia, nella presente relazione si fa riferimento solo alla numerazione degli articoli figurante nel regolamento (CE) n. 40/94.

²² Sentenze della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, *Procter & Gamble/UAMI*, Racc. pag. I-6251, punto 39, e 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, *UAMI/Erpo Möbelwerk*, Racc. pag. I-10031, punto 43.

contenere tra gli ingredienti cannabis impiegata come aroma nella loro fabbricazione. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il termine «cannabis» costituisce un termine evocativo e allusivo che suscita un’idea di piacere e di evasione o di relax.

Inoltre, nelle sentenze 19 novembre 2009, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (222, 333 e 555) (cause riunite da T-200/07 a T-202/07), (350, 250 e 150) (cause riunite da T-64/07 a T-66/07), e (1000) (causa T-298/06) (non pubblicate), il Tribunale ha precisato che segni denominativi costituiti unicamente da cifre erano descrittivi di prodotti quali opuscoli, periodici, quotidiani e giochi, in quanto essi fanno riferimento a caratteristiche di tali prodotti, in particolare al numero di pagine, di opere, di informazioni e di giochi compilati.

Per quanto riguarda segni figurativi costituiti da cifre racchiuse in un rettangolo e accompagnate da decorazioni colorate, il Tribunale è stato inoltre chiamato a pronunciarsi, nella sentenza 19 novembre 2009, cause riunite T-425/07 e T-426/07, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (100 e 300) (non ancora pubblicata), sulle conseguenze del rifiuto dell’impresa che aveva proposto una domanda diretta a ottenere la registrazione di tali segni come marchi comunitari di dichiarare, conformemente all’art. 38, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, che essa rinunciava a invocare un diritto esclusivo su tali cifre. Dopo avere ricordato che, ai sensi della menzionata disposizione, quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l’inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull’estensione della protezione concessa, l’UAMI può richiedere, come condizione per la registrazione, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento, il Tribunale precisa che la funzione di tali dichiarazioni è di porre in risalto il fatto che il diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio non si estende agli elementi non distintivi che lo compongono e che la valutazione del carattere distintivo degli elementi dei marchi richiesti, nell’ambito dell’art. 38, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non deve essere effettuata in rapporto all’impressione complessiva suscitata dai suddetti marchi, ma rispetto agli elementi che li compongono.

Inoltre, il Tribunale si è nuovamente pronunciato sul carattere distintivo di segni figurativi molto semplici, vale a dire un punto esclamativo, isolato o racchiuso in rettangolo, nelle sentenze 30 settembre 2009, causa T-75/08, *Joop!/UAMI* (!) (non pubblicata), e causa T-191/08 (*Rappresentazione di un punto esclamativo in un rettangolo*) (non pubblicata). Esso ricorda che la registrazione di un marchio composto da segni utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi di cui trattasi non è esclusa, in quanto tale, in ragione di tale utilizzo. Tuttavia, un segno che assolve a funzioni diverse da quella di un marchio nel senso classico è distintivo solo se può essere immediatamente percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi considerati. Il Tribunale rileva inoltre che, nella specie, il consumatore, compreso quello dotato di un livello di attenzione superiore, non era in grado di stabilire l’origine dei prodotti designati basandosi su un punto esclamativo, che sarebbe semmai stato percepito come un elogio, anche se si trovava all’interno di un rettangolo, elemento secondario che dava al segno in questione l’apparenza di un’etichetta. Peraltro, nella sentenza 20 gennaio 2009, causa T-424/07, *Pioneer Hi-Bred International/UAMI* (OPTIMUM) (non pubblicata), il Tribunale ha precisato che, proprio in ragione del suo utilizzo abituale nel linguaggio corrente, come nel commercio, in quanto termine elogiativo generico, il segno OPTIMUM non può essere considerato idoneo a individuare l’origine commerciale dei prodotti da esso designati e che il fatto che i prodotti di cui trattasi siano destinati a un pubblico specializzato non incide minimamente su tale valutazione, dato che il livello di attenzione del suddetto pubblico, in linea di principio elevato, è relativamente scarso per quanto riguarda le indicazioni di carattere promozionale.

Ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94, un marchio può essere registrato se ha acquistato un carattere distintivo per i prodotti o servizi cui si riferisce in seguito all’uso che ne è stato

fatto. A tal riguardo, nella sentenza 28 ottobre 2009, causa T-137/08, *BCS/UAMI — Deere (Combinazione dei colori verde e giallo)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha anzitutto ricordato che non ogni uso di un segno, nella specie l'utilizzo di una combinazione dei colori verde e giallo, costituisce necessariamente un uso in quanto marchio. Tuttavia, nella fattispecie, la decisione dell'UAMI di non annullare il marchio costituito da detto segno si fondava in particolare sulle dichiarazioni di associazioni professionali secondo le quali la combinazione dei colori verde e giallo rinviava alle macchine agricole prodotte dall'interveniente e sul fatto che questo aveva utilizzato la stessa combinazione di colori sulle proprie macchine per un lasso di tempo considerevole. Inoltre, il Tribunale ha precisato che, benché occorra dimostrare che il marchio contestato ha acquisito carattere distintivo in tutta l'Unione, non è affatto richiesto che gli stessi tipi di elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro.

2. Impedimenti relativi alla registrazione e cause di nullità relativa

I principali contributi della giurisprudenza di quest'anno riguardano la valutazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione. Anzitutto, nella sentenza 28 ottobre 2009, causa T-80/08, *CureVac/UAMI — Qiagen (RNAfect)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha considerato che la somiglianza dei segni RNAfect e RNActive derivante dall'identità delle prime tre lettere era fortemente attenuata dalle differenze tra le ultime cinque lettere. Esso precisa che, se è vero che il consumatore attribuisce normalmente un'importanza maggiore alla parte iniziale dei vocaboli, dato che è più accentuata, generalmente il pubblico non considera un elemento descrittivo o debolmente distintivo, che fa parte di un marchio complesso, come l'elemento distintivo e dominante nell'impressione di insieme prodotta da quest'ultimo. Orbene, nella specie, l'elemento «rna» aveva un carattere distintivo ridotto, dato che il consumatore presumeva l'esistenza di un riferimento ad un composto chimico. Pertanto, tale elemento non poteva essere considerato dal pubblico come distintivo e dominante nell'impressione di insieme prodotta dai marchi complessi in questione. Per contro, nella sentenza 2 dicembre 2009, causa T-434/07, *Volvo Trademark/UAMI — Grebenshikova (SOLVO)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha considerato che i segni SOLVO e VOLVO presentavano un certo grado di similitudine sul piano fonetico e che, pertanto, erroneamente l'UAMI aveva ritenuto di potersi dispensare da una valutazione globale del rischio di confusione.

Inoltre, nella sentenza 8 luglio 2009, causa T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve/UAMI — Ester C (ESTER-E)* (non pubblicata), il Tribunale ha precisato talune circostanze nelle quali il raffronto tra segni sul piano concettuale poteva neutralizzare le somiglianze tra i medesimi segni sul piano visuale e fonetico. Esso rileva che, sebbene il segno ESTEVE non abbia alcun significato in altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dallo spagnolo, il segno ESTER-E sarà associato a un nome proprio di persona ben noto o a un composto chimico e che tale differenza tra detti segni sul piano concettuale giustifica l'assenza di rischi di confusione. Per contro, nella sentenza 29 ottobre 2009, causa T-386/07, *Peek & Cloppenburg/UAMI — Redfil (Agile)* (non pubblicata), il Tribunale ha precisato che non costituiscono siffatte circostanze le situazioni nelle quali il segno il cui significato può essere immediatamente compreso dal pubblico di riferimento riveste solo un carattere distintivo limitato per quanto concerne i prodotti o i servizi di cui trattasi. Esso considera che la differenza tra i segni Aygill's e Agile sul piano concettuale non è sufficiente per neutralizzare le somiglianze fra tali segni sul piano visuale e fonetico. Infatti, riguardo ai prodotti controversi, che sono articoli e indumenti sportivi, la parola «agile» rivestiva un carattere elogiativo che, alla luce di dette somiglianze, avrebbe anche potuto essere attribuito dal consumatore al marchio anteriore. Inoltre, nella sentenza 23 settembre 2009, causa T-291/07, *Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO)* (non pubblicata), il Tribunale ha confermato la valutazione dell'UAMI secondo cui il marchio anteriore PRINCIPE ALFONSO e il marchio richiesto ALFONSO erano concettualmente diversi per il consumatore spagnolo, in particolare in quanto l'elemento «principe» individuava un'unica persona tra tutte quelle che portavano lo stesso nome, e tale segno possedeva

un significato chiaro e determinato, di modo che il pubblico di riferimento avrebbe potuto comprenderlo immediatamente.

Per quanto riguarda il confronto tra prodotti o servizi, nella sentenza 22 gennaio 2009, causa T-316/07, *Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)* (non ancora pubblicata), il Tribunale, dopo avere ricordato che essi sono complementari quando esiste tra loro una correlazione tale che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, ha precisato che questa definizione implica che detti prodotti o servizi possano essere utilizzati insieme e, pertanto, siano rivolti allo stesso pubblico.

Altri sviluppi giurisprudenziali salienti di quest'anno riguardano l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94, in particolare nell'ambito dei procedimenti di nullità. Nella sentenza 24 marzo 2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, *Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che, per opporsi alla registrazione o chiedere la dichiarazione di nullità di un marchio comunitario in forza della menzionata disposizione, il segno invocato deve soddisfare cumulativamente quattro condizioni: deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale segno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il segno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario e deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Inoltre, il Tribunale ha precisato che le prime due condizioni devono essere interpretate unicamente alla luce del diritto dell'Unione, mentre le altre due devono essere valutate alla luce dei criteri fissati dal diritto nazionale applicabile. Infine, per quanto riguarda la seconda condizione, esso ha dichiarato, da un lato, che la portata deve essere valutata tenendo conto sia della dimensione geografica che della dimensione economica e, dall'altro, che il fatto che un segno conferisca al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale non è di per sé sufficiente per dimostrare che la sua portata non è puramente locale. Peraltro, nella sentenza 11 giugno 2009, cause riunite T-114/07 e T-115/07, *Last Minute Network/UAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha sottolineato che, nell'ambito dell'applicazione della disposizione sopra richiamata, la commissione di ricorso era tenuta a prendere in considerazione sia la normativa dello Stato membro interessato applicabile in forza del rinvio operato da tale disposizione sia la giurisprudenza nazionale pertinente.

Inoltre, nella sentenza 14 maggio 2009, causa T-165/06, *Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha verificato se le condizioni di applicazione dell'art. 52, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 fossero state rispettate dalla commissione di ricorso dell'UAMI. Nella specie, il sig. Elio Fiorucci chiedeva, in particolare, l'annullamento del marchio ELIO FIORUCCI facendo valere il suo diritto al nome protetto dal diritto italiano. Dopo avere ricordato che, ai sensi della menzionata disposizione, l'UAMI può dichiarare la nullità di un marchio comunitario qualora il suo uso possa essere vietato, in particolare, in forza di un diritto al nome protetto da una normativa nazionale, il Tribunale rileva che la tutela garantita dalla disposizione italiana applicabile non è esclusa quando il nome della persona interessata abbia acquisito una notorietà in ragione dell'attività commerciale da essa esercitata.

La sentenza 30 giugno 2009, causa T-435/05, *Danjaq/UAMI — Mission Productions (Dr. No)* (non ancora pubblicata), ha peraltro consentito al Tribunale di precisare che uno stesso segno può essere tutelato dal diritto d'autore in quanto opera dell'ingegno originale e dal diritto dei marchi in quanto indicazione d'origine commerciale dei prodotti e servizi cui si fa riferimento. Il Tribunale ricorda che questi due diritti esclusivi sono fondati su qualità distinte, e cioè, da un lato, l'originalità di una creazione e, dall'altro, l'idoneità di un segno a distinguere detta origine commerciale. Pertanto, anche se il titolo di un film può essere tutelato in conformità di taluni diritti nazionali in quanto creazione artistica indipendentemente dalla tutela accordata al film stesso, esso non beneficia

in modo automatico della tutela riconosciuta ai marchi. Pertanto, anche ammettendo che i segni Dr. No e Dr. NO permettano di distinguere il film recante tale titolo da altri film della serie «James Bond», ciò non consente di dimostrare che tali segni indicassero l'origine commerciale dei prodotti e servizi in questione.

Infine, il Tribunale ha chiarito le norme relative alla prova dell'uso effettivo del marchio anteriore nell'ambito di un procedimento di nullità. Esso ha precisato nella sentenza 12 giugno 2009, causa T-450/07, *Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP)* (non ancora pubblicata), che l'UAMI è tenuto ad esaminare la questione della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore anche quando il titolare del marchio comunitario di cui viene richiesta la nullità non abbia proposto una domanda specifica in tal senso, ma contesti gli elementi probatori prodotti a tal fine dal titolare del marchio anteriore.

3. Cause di decadenza

Ai sensi dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 40/94, il titolare del marchio comunitario può decadere dai suoi diritti, in particolare quando l'uso del marchio può indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

A tal riguardo, nella citata sentenza *ELIO FIORUCCI* il Tribunale ha considerato che l'identità tra un marchio ed un patronimico non è sufficiente a far ritenere che il pubblico di riferimento pensi che la persona il cui patronimico costituisce il marchio abbia disegnato i prodotti da quest'ultimo contrassegnati, dato che detto pubblico è cosciente del fatto che ad un marchio costituito da un patronimico non corrisponde necessariamente uno stilista che porta lo stesso nome. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 40/94, l'interessato deve provare che il marchio è stato utilizzato in modo ingannevole o che sussiste un rischio sufficientemente grave di inganno, il che non era stato dimostrato nel caso di specie.

Nella sentenza 10 dicembre 2009, causa T-27/09, *Stella Kunststofftechnik/UAMI — Stella Pack (Stella)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha anche precisato l'oggetto e i rispettivi effetti delle procedure di decadenza e di opposizione. Esso rileva in particolare che le disposizioni applicabili non prevedono che un procedimento di opposizione avviato in base a un marchio anteriore, e tuttora pendente, possa avere una qualsivoglia influenza sulla ricevibilità, se non addirittura sullo svolgimento, di un procedimento di decadenza iniziato contro tale marchio. Infatti, i procedimenti di opposizione e di decadenza sono due procedimenti specifici e autonomi: l'opposizione mira ad impedire, in presenza di determinate condizioni, la registrazione di marchio a causa dell'esistenza di un marchio anteriore, e il rigetto dell'opposizione non comporta la decadenza del marchio in questione, mentre una decadenza può essere ottenuta esclusivamente a seguito di un procedimento avviato a tal fine.

4. Questioni di forma e di procedura

Poiché quest'anno la giurisprudenza è particolarmente abbondante per quanto riguarda le questioni di forma e di procedura, è necessario limitarsi a richiamarne i contributi principali.

In primo luogo, la sentenza 14 ottobre 2009, causa T-140/08, *Ferrero/UAMI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), riveste un'importanza particolare, in quanto ha consentito al Tribunale di precisare il valore, nel contesto di un procedimento di nullità, delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte da una commissione di ricorso dell'UAMI in una decisione anteriore, intervenuta nell'ambito di un procedimento di opposizione tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo marchio comunitario. In particolare, esso ha

dichiarato che non erano applicabili né il principio dell'autorità della cosa giudicata, in quanto i procedimenti dinanzi all'UAMI sono di natura amministrativa e le disposizioni applicabili non prevedono alcuna regola in tal senso, né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto il regolamento (CE) n. 40/94 non esclude la possibilità di avviare un procedimento di nullità in seguito al rgetto di un'opposizione.

In secondo luogo, per quanto riguarda le conseguenze per l'UAMI dell'annullamento di una decisione della commissione di ricorso, il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza 25 marzo 2009, causa T-402/07, *Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), che l'UAMI doveva fare in modo che il ricorso ridivenuto pendente a seguito di detto annullamento sfociasse in una nuova decisione, adottata eventualmente dalla medesima commissione. Esso precisa che se, come nel caso di specie, la sentenza di annullamento non si è pronunciata riguardo al carattere simile o meno dei marchi in conflitto, la commissione di ricorso deve riesaminare tale questione, indipendentemente dalla posizione adottata nella decisione anteriore annullata.

In terzo luogo, il Tribunale ha precisato la portata dell'obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni di ricorso quando un marchio riguardi più prodotti o servizi. Nella sentenza 2 aprile 2009, causa T-118/06, *Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)* (non ancora pubblicata), esso ha dichiarato che è possibile procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi solo quando essi presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto per consentire che le considerazioni che costituiscono la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l'iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall'altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati. Nella sentenza 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, *FCMCFF/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), esso ha inoltre aggiunto che una motivazione complessiva deve comunque consentire al giudice di esercitare il suo controllo. Peraltra, quando una decisione non contenga neppure un abbozzo di motivazione quanto alle ragioni per cui l'UAMI ha ritenuto che taluni prodotti costituissero un gruppo omogeneo, non è consentito fornire complementi di motivazione in corso di causa.

In quarto luogo, nella sentenza 3 giugno 2009, causa T-189/07, *Frosch Touristik/UAMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha precisato che solo la data di presentazione della domanda di registrazione, e non quella della registrazione, è pertinente per l'esame che l'UAMI deve effettuare nel corso di un procedimento di nullità nel quale sia stato sostenuto che un marchio comunitario non risponde alle condizioni di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94. Infatti, tale approccio evita che la probabilità di perdita della registrabilità di un marchio aumenti in funzione della durata del procedimento di registrazione.

In quinto luogo, nelle sentenze 7 maggio 2009, causa T-277/06, *Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE)*, 12 maggio 2009, causa T-410/07, *Jurado Hermanos/UAMI (JURADO)*, 13 maggio 2009, causa T-136/08, *Aurelia Finance/UAMI (AURELIA)*, e 23 settembre 2009, cause riunite T-20/08 e T-21/08, *Evets/UAMI (DANELECTRO e QWIK TUNE)* (oggetto di impugnazione) (non ancora pubblicate), il Tribunale si è pronunciato sull'ambito di applicazione dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94, relativo alla restitutio in integrum e secondo cui il richiedente o il titolare di un marchio od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'UAMI che non abbia osservato un termine può, a determinate condizioni, essere reintegrato nei suoi diritti. In particolare, nella prima e nella quarta delle menzionate sentenze, il Tribunale ha precisato che tale disposizione era applicabile al termine per contestare una decisione dinanzi alla commissione di ricorso, ma non al termine per proporre una domanda stessa di restitutio in integrum. Inoltre, nella seconda decisione, esso ha chiarito la nozione di parte del procedimento, mentre nella terza ha stabilito che, se il

titolare di un marchio delega i compiti amministrativi relativi al rinnovo del marchio a una società specializzata in materia, deve aver cura che essa presenti le garanzie necessarie da cui possa presumerisi una corretta esecuzione di detti compiti. In particolare, qualora detta società abbia istituito un sistema informatizzato di richiamo delle scadenze, quest'ultimo deve prevedere un sistema di rilevazione e correzione di eventuali errori.

Infine, per quanto riguarda la decisione di revoca adottata da un organo dell'UAMI, per correggere un errore nella parte relativa alle spese di una decisione adottata anteriormente dal medesimo organo, il Tribunale ha affermato, nella sentenza 1º luglio 2009, causa T-419/07, *Okalux/UAMI — Messse Düsseldorf (OKATECH)* (non ancora pubblicata), che, poiché tale revoca non poteva essere che parziale, il termine di ricorso doveva essere calcolato in riferimento alla prima decisione.

Ambiente — Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Nelle sentenze 23 settembre 2009, causa T-263/07, *Estonia/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) e causa T-183/07, *Polonia/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha svolto importanti considerazioni in ordine alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito dell'elaborazione dei piani nazionali di assegnazione di quote di emissioni (in prosieguo: i «PNA») degli Stati membri e della verifica, da parte della Commissione, della conformità di tali PNA con i criteri previsti dalla direttiva 2003/87/CE²³.

Nella specie, la Commissione aveva rilevato nelle decisioni impugnate che i PNA della Repubblica di Polonia e della Repubblica di Estonia erano incompatibili con alcuni criteri previsti dalla direttiva 2003/87/CE e aveva segnalato che non avrebbe sollevato obiezioni contro tali PNA, sempreché fossero apportate talune modifiche. Gli Stati membri interessati hanno sostenuto dinanzi al Tribunale che, fissando un tetto massimo di quote di gas a effetto serra oltre il quale i loro PNA sarebbero stati respinti e sostituendo, in tale contesto, il metodo di analisi adottato dallo Stato membro con il proprio, la Commissione aveva violato la ripartizione delle competenze previste dalla direttiva 2003/87/CE. Il Tribunale accoglie tali argomenti e annulla le decisioni impugnate.

Il Tribunale osserva che la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra è di un'importanza primordiale nell'ambito della lotta contro il riscaldamento climatico, fenomeno che rappresenta una delle più grandi minacce sociali, economiche ed ambientali alle quali il mondo è attualmente confrontato. Tuttavia, il perseguitamento di tale obiettivo non può giustificare il mantenimento in vigore della decisione di rigetto di un PNA nell'ipotesi in cui tale atto fosse stato adottato in violazione delle competenze attribuite dalla direttiva 2003/87/CE, rispettivamente agli Stati membri ed alla Commissione.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia loro libertà d'azione quanto alla scelta della forma e dei mezzi idonei a tal fine. Spetta alla Commissione, nell'ambito dell'esercizio del suo potere di controllo, dimostrare che gli strumenti impiegati dallo Stato membro a tal riguardo sono in contrasto con il diritto comunitario. Solo mediante un'applicazione rigorosa di questi principi può essere garantito il rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la Comunità interviene, nelle materie che non rientrano nell'ambito della sua competenza esclusiva, solo se

²³ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

e nei limiti in cui gli obiettivi perseguiti non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.

Inoltre, il Tribunale dichiara che discende chiaramente dalla direttiva 2003/87/CE che, da un lato, lo Stato membro è l'unico competente ad elaborare il PNA e a prendere decisioni finali che fissino la quantità totale di quote da assegnare per ciascun periodo di cinque anni e la suddivisione di tale quantità tra gli operatori economici e che, dall'altro, la Commissione dispone invece di un potere di controllo su tale PNA alla luce dei criteri fissati dalla detta direttiva, e lo Stato membro può assegnare le quote solo se le modifiche del piano proposte in seguito al rifiuto iniziale della Commissione sono state accettate da quest'ultima. Il Tribunale precisa altresì che la Commissione ha il diritto di emettere critiche in merito alle incompatibilità constatate e di formulare proposte dirette a permettere allo Stato membro di modificare il suo PNA in un modo che lo renda compatibile con i suddetti criteri.

Tuttavia, il Tribunale considera che, precisando una quantità specifica di quote e respingendo i PNA degli Stati membri interessati in ragione del fatto che la quantità totale di quote proposta eccede tale soglia, la Commissione aveva superato i limiti del potere di controllo conferitole dalla direttiva 2003/87/CE, in quanto spetta unicamente allo Stato membro fissare tale quantità.

Del pari, sebbene la Commissione sia legittimata ad elaborare il suo proprio modello ecologico ed economico al fine di verificare se i PNA dei vari Stati membri siano compatibili con i criteri stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, esercizio nel cui ambito dispone di un ampio potere discrezionale, essa, per contro, non può pretendere di respingere i dati contenuti in un PNA per sostituirli con i dati ottenuti in base al proprio metodo di valutazione, salvo attribuirle un vero e proprio potere di uniformazione che non le è stato conferito dalla menzionata direttiva. Il Tribunale osserva, inoltre, che nell'ambito dell'elaborazione del proprio PNA lo Stato membro era obbligato a fare delle scelte quanto alle politiche da adottare, al metodo da utilizzare e ai dati da prendere in considerazione per anticipare l'evoluzione prevedibile delle emissioni, e il controllo della Commissione su tali scelte è limitato alla verifica della credibilità e dell'adeguatezza dei dati e dei parametri che ne costituiscono il fondamento.

Il Tribunale dichiara quindi che, sostituendo il proprio metodo di analisi a quello utilizzato dagli Stati membri interessati, anziché limitarsi a controllare la compatibilità dei loro PNA con i criteri stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE alla luce, se del caso, dei dati risultanti dal suo proprio metodo, la Commissione ha ecceduto i poteri ad essa attribuiti dalla menzionata direttiva.

Politica estera e di sicurezza comune

1. Lotta contro il terrorismo

Nella sentenza 30 settembre 2009, causa T-341/07, *Sison/Consiglio* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato i principi tratti dalle sentenze *Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio*²⁴ e *Sison/Consiglio*²⁵, concernenti l'obbligo di motivazione delle decisioni di congelamento dei capitali di persone collegate ad attività terroristiche. Sia la motivazione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali sia la motivazione delle decisioni successive

²⁴ Sentenza 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Racc. pag. II-4665.

²⁵ Sentenza 11 luglio 2007, causa T-47/03, non pubblicata.

devono trattare non solo le condizioni legali di applicazione del regolamento (CE) n. 2580/2001²⁶, in particolare l'esistenza di una decisione nazionale assunta da un'autorità competente, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera che l'interessato deve formare oggetto di una misura di congelamento dei capitali. Inoltre, l'ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare o mantenere misure di congelamento dei capitali si estende alla valutazione della minaccia che può continuare a rappresentare una persona o un'entità che nel passato abbia commesso atti terroristici, nonostante la sospensione delle sue attività terroristiche per un periodo più o meno lungo. Di conseguenza, non può esigersi che il Consiglio indichi in maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali dell'interessato contribuisca, concretamente, alla lotta contro il terrorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l'interessato potrebbe utilizzare i propri capitali per commettere o favorire in futuro atti terroristici.

In secondo luogo, dopo avere ricordato le condizioni di applicazione di una decisione di congelamento di capitali, le norme relative all'onere della prova che incombe in tale contesto al Consiglio e la portata del sindacato giurisdizionale in materia, il Tribunale rileva che, sia in considerazione del dettato, del contesto e delle finalità delle disposizioni di cui trattasi sia in considerazione del ruolo preminente svolto dalle autorità nazionali nel procedimento di congelamento dei capitali, una decisione di «apertura di indagini o di azioni penali», per poter essere validamente invocata dal Consiglio, deve iscriversi nell'ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l'applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo all'interessato, a titolo della lotta al terrorismo e in ragione della sua implicazione nello stesso. Non soddisfa tale requisito la decisione di un'autorità giudiziaria nazionale che si pronunci solamente a titolo accessorio e incidentale sulla possibile implicazione dell'interessato in un'attività siffatta, nell'ambito di una contestazione avente ad oggetto, ad esempio, diritti e obblighi di carattere civile.

Inoltre, il Tribunale precisa che, quando il Consiglio intende adottare o mantenere, a seguito di riesame, una misura di congelamento dei capitali in forza del regolamento n. 2580/2001, sulla base di una decisione nazionale di «apertura di indagini o di azioni penali» per un atto terroristico, non può prescindere dai successivi sviluppi di tali indagini o di tali azioni penali. È infatti possibile che un'indagine di polizia o di sicurezza si chiuda senza avere alcun seguito sul piano giudiziario, non avendo consentito di raccogliere prove sufficienti, o che un procedimento istruttorio giudiziario sia oggetto di un non luogo a procedere per le stesse ragioni. Del pari, una decisione avente ad oggetto un'azione penale può sfociare in un'archiviazione ovvero in un'assoluzione. Sarebbe inammissibile che il Consiglio non tenesse conto di tali elementi, che fanno parte dell'insieme dei dati rilevanti da prendersi in considerazione per valutare la situazione. Una diversa decisione sul punto significherebbe conferire al Consiglio e agli Stati membri il potere esorbitante di sottoporre all'infinito a congelamento i capitali di un soggetto al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale e a prescindere dall'esito dei procedimenti giudiziari eventualmente seguiti.

2. Lotta contro la proliferazione nucleare

Nelle cause *Melli Bank/Consiglio* (sentenza 9 luglio 2009, cause riunite T-246/08 e T-332/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) e *Bank Melli Iran/Consiglio* (sentenza 14 ottobre 2009, causa T-390/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), trattate con procedimento accelerato, il Tribunale ha esaminato per la prima volta un ricorso contro provvedimenti di congelamento di capitali presi nell'ambito del regime di misure restrittive adottato per esercitare pressioni

²⁶ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

sulla Repubblica islamica dell'Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Il regime in questione trae origine da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attuato con regolamento (CE) n. 423/2007²⁷, che prevede il congelamento dei capitali delle persone, entità ed organismi indicati dal Consiglio di sicurezza, nonché il congelamento dei capitali delle entità possedute o controllate da entità che sono state riconosciute partecipare, essere direttamente associate o dare il loro sostegno alla proliferazione nucleare. Sulla base di tale regolamento, una banca iraniana e la sua controllata nel Regno Unito, detenuta al 100% dalla controllante, sono state oggetto di decisioni di congelamento di capitali, tenuto conto del loro presunto ruolo di facilitatore delle attività sensibili della Repubblica islamica dell'Iran in occasione di numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani e la fornitura di servizi finanziari.

Pur basandosi, in tali sentenze, su principi già elaborati nell'ambito della giurisprudenza relativa al congelamento di capitali in materia di lotta contro il terrorismo, il Tribunale ha tuttavia introdotto alcuni sviluppi specifici.

Da un lato, in risposta all'eccezione di illegittimità sollevata dalla Melli Bank plc contro il regolamento n. 423/2007, in quanto esso violerebbe il principio di proporzionalità, il Tribunale ha ricordato che la legittimità del divieto di un'attività economica è subordinata alla condizione che i provvedimenti di divieto siano idonei e necessari per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dal regolamento di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti²⁸. Esso precisa che il regolamento n. 423/2007 mira ad impedire la proliferazione nucleare e il suo finanziamento, nonché ad esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell'Iran affinché ponga fine alle attività in questione. Tale obiettivo è riconducibile all'ambito più generale degli sforzi finalizzati al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed è quindi legittimo. Inoltre, il congelamento dei capitali delle entità possedute o controllate da un'entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare è connesso a tale obiettivo, in quanto sussiste un rischio non trascurabile che tale entità eserciti pressioni su quelle da essa possedute o controllate per eludere l'effetto dei provvedimenti che la riguardano, incitandole a trasferirle direttamente o indirettamente i loro capitali o ad effettuare operazioni che non può realizzare essa stessa a causa del congelamento dei suoi capitali. Infine, risulta dalla giurisprudenza che il diritto di proprietà e il diritto di esercitare un'attività economica non sono prerogative assolute e che il loro esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità. L'importanza degli obiettivi perseguiti dalla normativa controversa è tale da giustificare eventuali conseguenze negative, anche ingenti, per taluni operatori²⁹. Il Tribunale rileva che la libertà di esercitare un'attività economica e il diritto di proprietà degli istituti bancari interessati risultano notevolmente limitati dal congelamento dei capitali, dal momento che essi non possono disporre dei propri capitali situati sul territorio della Comunità o in possesso di cittadini comunitari, se non in virtù di specifiche autorizzazioni, e che le loro succursali domiciliate su detto territorio non possono concludere nuove operazioni con i propri clienti. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, data l'importanza fondamentale del

²⁷ Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).

²⁸ Sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/08, *Fedesa e a.*, Racc. pag. I-4023, punto 13.

²⁹ Cfr., in tal senso, sentenza della Corte 30 luglio 1996, causa C-84/95, *Bosphorus*, Racc. pag. I-3953, punti da 21 a 23.

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, gli inconvenienti provocati non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

Dall'altro lato, nella seconda delle sentenze citate, il Tribunale ha fornito importanti precisazioni circa l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti interessati i motivi di provvedimenti che, ancorché generali, nondimeno li riguardino direttamente e individualmente e siano idonei a limitare l'esercizio di loro diritti fondamentali. Esso considera che il Consiglio è tenuto, per quanto possibile, a portare le misure di congelamento dei capitali a conoscenza delle entità interessate mediante una notifica individuale. Infatti, la regola per cui l'ignoranza della legge non scusa può essere fatta valere quando l'atto di cui trattasi ha, nei confronti dell'interessato, natura di atto individuale. Orbene, nella specie il Consiglio non ha proceduto ad una notifica individuale, mentre conosceva l'indirizzo della sede della ricorrente. Il Tribunale ritiene pertanto che il Consiglio non abbia rispettato l'obbligo di portare i motivi della decisione impugnata a conoscenza della ricorrente. Tuttavia, risulta dal fascicolo che la Commissione bancaria francese ha informato la succursale della ricorrente a Parigi riguardo all'adozione della decisione impugnata e alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta lo stesso giorno. La ricorrente, quindi, è stata informata in tempo utile e da fonte ufficiale circa l'adozione della decisione impugnata e circa la possibilità di consultarne la motivazione nella Gazzetta ufficiale, sicché, in tali circostanze eccezionali, l'irregolarità accertata non giustifica l'annullamento della decisione impugnata.

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari

Nel 2009 il Tribunale ha pronunciato varie sentenze relative a decisioni della Commissione adottate sul fondamento della direttiva 91/414/CEE, che istituisce il regime comunitario applicabile all'autorizzazione e alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: l'«AIC») dei prodotti fitosanitari. Nonostante la natura particolarmente tecnica di tale contenzioso, si devono menzionare due sentenze nelle quali il Tribunale ha fondato il proprio ragionamento sulle conseguenze che si devono trarre dal principio di precauzione.

Nella sentenza 3 settembre 2009, causa T-326/07, *Cheminova e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414/CEE prevede che, perché una sostanza attiva possa essere autorizzata, deve potersi supporre che, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi, a seguito di un'applicazione conforme alle buone pratiche fitosanitarie, non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali né un impatto inaccettabile sull'ambiente. Interpretando tale disposizione alla luce del principio di precauzione, il Tribunale precisa che, trattandosi della salute umana, l'esistenza di indizi seri, i quali, senza eliminare l'incertezza scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell'innocuità di una sostanza, osta, in linea di principio, all'autorizzazione di detta sostanza. Pertanto, dal riferimento della direttiva 91/414/CEE alle «attuali conoscenze scientifiche e tecniche» non può dedursi che imprese che hanno notificato una sostanza attiva e che sono confrontate con la probabilità di una decisione di non iscrizione di tale sostanza tra le sostanze autorizzate dovrebbero beneficiare della possibilità di presentare nuovi studi e dati per tutto il tempo in cui esistono dubbi circa l'innocuità della detta sostanza attiva. Una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l'obiettivo di un livello elevato di protezione della salute dell'uomo e degli animali nonché dell'ambiente, in quanto equivarrebbe a concedere alla parte che ha notificato la sostanza attiva, che ha, da un lato, l'onere della prova della sua innocuità e, dall'altro, la migliore conoscenza della sostanza di cui trattasi, un diritto di voto all'adozione di un'eventuale decisione di non autorizzare la sostanza di cui trattasi.

Analogamente, nella sentenza 19 novembre 2009, causa T-334/07, *Denka International/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che, in virtù del principio di precauzione,

quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni comunitarie possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano pienamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi³⁰. A ciò va aggiunto che, in un contesto d'incertezza scientifica, non si può esigere che una valutazione dei rischi fornisca obbligatoriamente alle istituzioni prove scientifiche decisive sulla realtà del rischio e sulla gravità dei potenziali effetti nocivi in caso di avveramento di tale rischio. Rilevando che il fascicolo depositato dalla ricorrente presentava diverse lacune, sicché non poteva trarsi alcuna conclusione affidabile quanto alle proprietà genotossiche e cancerogene del disclorvos, il Tribunale conclude che, in considerazione dei dati tossicologici disponibili, delle incertezze connesse all'innocuità di tale sostanza e delle lacune del fascicolo, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell'adottare la decisione impugnata.

Accesso ai documenti delle istituzioni

Le cause *Borax Europe/Commissione* (sentenza 11 marzo 2009, causa T-121/05 e causa T-166/05, non pubblicate) hanno indotto il Tribunale a fornire alcune precisazioni sulle eccezioni al diritto di accesso ai documenti in possesso delle istituzioni, relative, da un lato, alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo e, dall'altro, alla tutela del processo decisionale.

Nella specie, alla ricorrente era stata negata la comunicazione di documenti e registrazioni sonore di riunioni aventi ad oggetto, in particolare, osservazioni e relazioni di esperti e di rappresentanti dell'industria esposte nell'ambito di una procedura di classificazione dell'acido borico e dei borati conclusasi con la pubblicazione, da parte della Commissione, delle conclusioni finali di detti esperti che raccomandavano di classificare tali prodotti come sostanze tossiche. Per giustificare il proprio diniego, la Commissione aveva sostenuto in particolare che la divulgazione dei detti documenti avrebbe costituito una violazione del diritto alla tutela dei dati personali risultante dal regolamento (CE) n. 45/2001³¹ e avrebbe consentito di individuare gli esperti, i quali avrebbero rischiato di subire pressioni esterne in ragione degli interessi economici in gioco. Il Tribunale annulla le decisioni impugnate segnatamente in quanto la Commissione non ha spiegato come l'accesso ai detti documenti potesse recare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi tutelati dall'eccezione di cui trattasi.

In via preliminare, il Tribunale aveva precisato che la Commissione non può fondare il proprio diniego sull'assicurazione che la stessa sostiene di avere dato agli esperti nel senso che essi potevano esprimersi a titolo personale e che la loro identità e i loro pareri non sarebbero stati divulgati. Infatti, l'impegno di riservatezza da cui la Commissione afferma di essere legata agli esperti, essendo concluso tra questi ultimi e detta istituzione, non è opponibile alla Borax, i cui diritti di accesso ai documenti sono garantiti alle condizioni e nei limiti stabiliti dal regolamento n. 1049/2001. Inoltre, una decisione che rifiuti di dare accesso a documenti in possesso di un'istituzione può fondarsi soltanto sulle eccezioni previste all'art. 4 del regolamento n. 1049/2001, sicché l'istituzione in causa non può opporre tale diniego facendo valere un impegno nei confronti dei partecipanti alla riunione, se tale impegno non può essere giustificato con una delle suddette eccezioni. Orbene, la Commissione non spiega i motivi per i quali l'identificazione degli esperti recherebbe pregiudizio alla

³⁰ Sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-180/96, *Regno Unito/Commissione*, Racc. pag. I-2265, punto 99, e sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, causa T-13/99, *Pfizer Animal Health/Consiglio*, Racc. pag. II-3305, punto 139.

³¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

loro vita privata o violerebbe il regolamento n. 45/2001 e non è stato adeguatamente evidenziato un rischio sufficientemente prevedibile che la rivelazione del loro parere li esporrebbe a pressioni esterne ingiustificate tali da ledere la loro integrità, tanto più che, a tal riguardo, l'omissione dei nomi degli esperti e della loro provenienza era, in ogni caso, idonea ad eliminare ogni possibile rischio.

Inoltre, il Tribunale sottolinea che il legislatore, mentre ha previsto un'eccezione specifica al diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni concernente i pareri giuridici, non ha fatto la stessa scelta per gli altri pareri, segnatamente i pareri di natura scientifica, come quelli espressi nelle registrazioni controverse. Dal momento che, secondo la giurisprudenza, non esiste un'esigenza generale di riservatezza connessa alla consulenza legale del servizio giuridico del Consiglio relativa a questioni legislative³², lo stesso principio va applicato ai pareri controversi, per i quali il legislatore comunitario non ha previsto un'eccezione specifica e che restano soggetti alle norme generali per quanto riguarda il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Ne consegue che i pareri di natura scientifica raccolti da un'istituzione ai fini dell'elaborazione di un testo normativo, in linea di principio, devono essere divulgati, anche se possono essere tali da suscitare polemiche o da dissuadere le persone che li hanno formulati dal fornire il loro contributo al processo decisionale di detta istituzione. Il rischio, evocato dalla Commissione, che un dibattito pubblico scaturito dalla divulgazione del loro parere induca gli esperti a non prendere più parte al suo processo decisionale è inerente alle regole che riconosce il principio dell'accesso ai documenti che contengono pareri destinati ad uso interno nell'ambito di consultazioni e riunioni preliminari.

II. Contenzioso in materia di risarcimento dei danni

1. Ricevibilità

Secondo la giurisprudenza, l'azione risarcitoria di cui all'art. 235 CE è un rimedio giurisdizionale autonomo e la sua irricevibilità non può essere dedotta, allorché tale azione sia diretta a contestare un atto, dall'irricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro il medesimo atto. Pertanto, soggetti che non siano direttamente e individualmente interessati da un atto normativo non sono privi, per questo solo motivo, della legittimazione ad agire per far dichiarare la responsabilità della Comunità in ragione dell'illegalità dell'atto di cui trattasi³³.

Nell'ordinanza 30 settembre 2009, causa T-166/08, *Ivanov/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha precisato i limiti dell'autonomia tra il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni, osservando che l'indipendenza di questi rimedi giurisdizionali non può avere la conseguenza di consentire a un singolo che abbia lasciato scadere il termine di ricorso di cui all'art. 230, quinto comma, CE, di sottrarsi alla decadenza tentando di ottenere con un ricorso per risarcimento danni il vantaggio che avrebbe potuto conseguire se avesse proposto un ricorso di annullamento entro i termini. Di conseguenza, la decadenza dal diritto di proporre una domanda di annullamento, che presenta un carattere di ordine pubblico, comporta la decadenza dal diritto di presentare una domanda di risarcimento strettamente connessa alla domanda di annullamento. Pertanto, un ricorso per risarcimento danni deve essere dichiarato irricevibile quando sia tesò, in realtà, ad ottenere la revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e quando

³² Sentenza della Corte 1º luglio 2008, cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, *Svezia e Turco/Consiglio*, Racc. pag. I-4723, punto 57.

³³ Cfr., in tal senso, sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, *Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio*, Racc. pag. 975, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-178/98, *Fresh Marine/Commissione*, Racc. pag. II-3331.

comporterebbe, qualora fosse accolto, l'annullamento degli effetti giuridici di tale decisione. Tuttavia, il Tribunale sottolinea che il ricorrente rimane legittimato a contestare con un ricorso per risarcimento danni le conseguenze illecite del comportamento di un'istituzione allorché tale comportamento è posteriore a decisioni di cui egli non abbia contestato la legittimità entro il termine di ricorso.

Inoltre, nella sentenza 18 dicembre 2009, causa T-440/03 *Arizmendi e a./Consiglio e Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha svolto considerazioni innovative in merito alla questione della ricevibilità di un ricorso diretto a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'invio, da parte della Commissione a uno Stato membro, di un parere motivato secondo cui quest'ultimo era inadempiente agli obblighi che gli incombevano in forza della normativa comunitaria applicabile. Nella specie, in seguito a detto parere motivato, la Repubblica francese aveva infatti abrogato il monopolio legale detenuto dai mediatori interpreti e conduttori di navi, costituenti un corpo che beneficiava di uno status ibrido, in cui si confondevano quello di pubblico ufficiale, cui era riservato il monopolio di talune operazioni, e quello di operatore commerciale.

Secondo costante giurisprudenza, un ricorso per risarcimento danni fondato sul mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE è irricevibile. Infatti, poiché la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la sua decisione di non dare avvio a tale procedimento non è ogni caso illegittima, cosicché non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità³⁴. La Commissione riteneva che tale soluzione fosse applicabile per analogia alle ipotesi nelle quali essa non si fosse astenuta dall'avviare un procedimento per inadempimento, ma avesse anzi emesso un parere motivato, che costituisce una tappa preliminare di una procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte.

Il Tribunale respinge tale argomento ricordando che l'azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, che è dotato di una sua particolare funzione nell'ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale, in quanto ha per oggetto la domanda di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un'istituzione. Pertanto, a prescindere dalla questione se costituisca un atto impugnabile con un ricorso di annullamento, qualsiasi atto di un'istituzione, ancorché adottato dalla stessa nell'esercizio di un potere discrezionale, può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso per risarcimento danni, dal momento che tale potere discrezionale non comporta una dispensa dall'obbligo di agire in conformità sia delle norme giuridiche di rango superiore, quali il trattato e i principi generali di diritto comunitario, sia del diritto derivato applicabile. Di conseguenza, pur se, nell'ambito dei poteri conferitile dall'art. 226 CE, la Commissione valuta liberamente l'opportunità di rivolgere un parere motivato a uno Stato membro, tuttavia non si può escludere che, in circostanze del tutto eccezionali, una persona possa dimostrare che detto parere motivato è viziato da un'irregolarità che costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica tale da arrecarle un danno. Il Tribunale ne deduce quindi che il ricorso è ricevibile.

³⁴ Ordinanza della Corte 23 maggio 1990, causa C-72/90, *Asia Motor France/Commissione*, Racc. pag. I-2181, punti da 13 a 15, e ordinanze del Tribunale 3 luglio 1997, causa T-201/96, *Smanor e a./Commissione*, Racc. pag. II-1081, punti 30 e 31, e 14 gennaio 2004, causa T-202/02, *Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione*, Racc. pag. II-181, punti 43 e 44.

2. *Violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli*

Per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, il ricorrente deve dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli³⁵.

Nell'ambito di una domanda diretta a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati alla ricorrente dalla decisione della Commissione di revocare l'autorizzazione all'importazione di animali allevati in acquacoltura provenienti dal Costa Rica, il Tribunale, nella causa *Ristic e a./Commissione* (sentenza 9 luglio 2009, causa T-238/07, non pubblicata), ha precisato che per garantire l'effetto utile della condizione relativa alla violazione di una norma che conferisce diritti ai singoli, è necessario che la tutela offerta dalla norma invocata sia effettiva nei confronti della persona che la invoca e, quindi, che tale persona rientri tra quelle cui la norma in questione conferisce diritti. Non può ammettersi quale fonte del diritto al risarcimento una norma che non tutela il singolo contro l'illecito da questo lamentata, bensì un soggetto diverso. Nella specie, pertanto, la ricorrente non poteva invocare, nell'ambito del suo ricorso per risarcimento danni, illeciti derivanti dall'asserita violazione del diritto del Costa Rica di essere sentito e di quello della Repubblica federale di Germania di partecipare al procedimento.

Inoltre, nella citata sentenza *Arizmendi e a./Consiglio e Commissione*, il Tribunale ha osservato che, nel corso di un procedimento per inadempimento, la Commissione può soltanto fornire un parere sulla violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro e che solo la Corte, in definitiva, è competente a dichiarare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario. Nei limiti in cui, nel menzionato parere, la Commissione si limiti a prendere posizione sull'esistenza di un inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, l'adozione di tale parere non può comportare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. Pertanto, neppure una presa di posizione errata della Commissione, in un parere motivato, sulla portata del diritto comunitario può costituire una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità della Comunità. Per contro, se talune valutazioni formulate in un parere motivato vanno al di là dell'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento di uno Stato membro o se altri atti compiuti dalla Commissione in occasione di un procedimento per inadempimento travalcano i poteri ad essa conferiti, ad esempio nel caso della divulgazione illecita di segreti commerciali o di informazioni lesive della reputazione di una persona, tali valutazioni o atti possono costituire una violazione atta a far sorgere la responsabilità della Comunità.

III. Impugnazioni

Nel 2009 sono state proposte 31 impugnazioni contro decisioni del Tribunale della funzione pubblica e sono state concluse dal Tribunale 31 cause (Sezione delle impugnazioni). Due di esse meritano un'attenzione particolare.

Da un lato, nella sentenza 8 settembre 2009, causa T-404/06 P, *ETF/Landgren* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha confermato la posizione innovativa del Tribunale della funzione pubblica secondo cui ogni decisione che metta fine a un contratto a tempo indeterminato deve essere motivata, al termine di un ragionamento basato sulle esigenze dello Statuto dei funzionari e sul nesso

³⁵ Sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, *Bergaderm e Goupil/Commissione*, Racc. pag. I-5291, punti 42 e 43.

inscindibile tra l'obbligo di motivazione e l'esercizio da parte del giudice di legittimità del proprio potere di controllo.

Dall'altro, nella sentenza 5 ottobre 2009, causa T-58/08 P, *Commissione/Roodhuijzen* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha considerato che le condizioni alle quali l'art. 72, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee subordina l'estensione del regime comune di assicurazione malattia al coniuge di un funzionario non richiedono che l'unione di fatto che lega il funzionario al proprio partner sia assimilabile al matrimonio. Infatti, l'esistenza di tale unione di fatto richiede soltanto un'unione tra due persone e che queste forniscano un documento riconosciuto da uno Stato membro attestante la loro condizione di membri di un'unione di fatto, senza che occorra verificare se le conseguenze derivanti dall'unione in cui è impegnato il funzionario interessato siano simili a quelle derivanti da un matrimonio.

IV. Procedimenti sommari

Nel 2009 sono state presentate al Tribunale 24 domande di provvedimenti provvisori, con una riduzione notevole rispetto al numero di domande proposte (58) l'anno precedente. Nel 2009 il giudice del procedimento sommario ha concluso 20 cause, contro 57 nel 2008. Una sola domanda di sospensione dell'esecuzione è stata accolta, con ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T-95/09 R, *United Phosphorus/Commissione* (non pubblicata).

La causa all'origine di tale ordinanza faceva parte di una serie di cause in cui il presidente aveva respinto, nel 2007 e nel 2008, sei domande di sospensione di decisioni che vietavano la commercializzazione di talune sostanze, e ciò per difetto di urgenza, in quanto l'asserito danno, rappresentando meno dell'1% del fatturato mondiale del gruppo cui appartenevano le società ricorrenti, non presentava né un carattere di irreparabilità né una gravità sufficiente. Se è vero che nella settima ordinanza, pronunciata nella causa *United Phosphorus*, il giudice del procedimento sommario ha riconosciuto l'imminenza di un danno grave ed irreparabile, tuttavia ciò è avvenuto in ragione delle circostanze specifiche del caso di specie, vale a dire la profonda crisi che l'economia mondiale stava attraversando da mesi e che incideva sul valore di molte imprese e sulla loro capacità di procurarsi liquidità. Orbene, il gruppo cui apparteneva la ricorrente aveva perduto gran parte del suo valore, il che dimostrava la gravità dell'asserito danno. Pur ammettendo che la semplice possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni è sufficiente a dimostrare la riparabilità, in linea di principio, di un danno finanziario, il giudice del procedimento sommario aggiunge di non essere tenuto «ad applicare meccanicamente e rigorosamente» le condizioni pertinenti, ma che gli incombe stabilire, alla luce delle circostanze del caso di specie, come debba essere verificata l'urgenza.

Nella specie, il giudice del procedimento sommario ha tenuto conto in particolare del fatto che, parallelamente al procedimento amministrativo sfociato nella decisione di divieto dei prodotti in causa, la ricorrente aveva ripresentato domanda di autorizzazione di tali prodotti, e ciò in applicazione di un procedimento accelerato recentemente creato, che avrebbe potuto concludersi appena qualche mese dopo la data prescritta per il ritiro dei suddetti prodotti e nel cui ambito essa poteva presentare tutti i dati scientifici eventualmente illegittimamente trascurati nel corso della procedura conclusasi con la decisione di divieto. Secondo il giudice del procedimento sommario, sarebbe irragionevole lasciar vietare la commercializzazione di un prodotto allorché non appare improbabile che ne verrà autorizzata l'immissione in commercio solo alcuni mesi più tardi. Inoltre, vari elementi indicavano che un ritorno della ricorrente sul mercato sembrava difficile, dato che, al momento decisivo, essa probabilmente non avrebbe potuto disporre di fonti di approvvigionamento di detto prodotto. Tale conclusione era corroborata, a livello di bilanciamento degli interessi, dalla constatazione di una certa lentezza del procedimento amministrativo, la quale

dimostrava che la stessa Commissione non vedeva alcun motivo particolare per cui il prodotto in causa dovesse essere ritirato dal mercato il più rapidamente possibile, nonché dalla circostanza che la stessa decisione impugnata prevedeva un termine di tredici mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti, da cui emergeva che l'utilizzo del prodotto non era tale da comportare gravi rischi per la sanità pubblica. L'esistenza di un *fumus boni juris* è stata ammessa in quanto il ricorso principale sollevava a prima vista questioni complesse, delicate e caratterizzate da un elevato tecnicismo, meritevoli di un esame approfondito che non poteva essere svolto nell'ambito del procedimento sommario, ma doveva costituire oggetto del procedimento principale.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'urgenza, nelle ordinanze 25 maggio 2009, causa T-159/09 R *Biofrescos/Commissione* (non pubblicata), 10 luglio 2009, causa T-196/09 R, *TerreStar Europe/Commissione* (non pubblicata), e 13 luglio 2009, causa T-238/09 R, *Sniace/Commissione* (non pubblicata), il presidente del Tribunale ha respinto talune domande di provvedimenti provvisori in quanto i richiedenti si erano limitati a dedurre semplici supposizioni, sotto forma di «scenari meno favorevoli» che sarebbero sopravvenuti in caso di rigetto della loro domanda, anziché fornire indicazioni concrete e precise, comprovate da documenti dettagliati certificati atti a dimostrare la situazione in cui essi si sarebbero trovati, con tutta probabilità, qualora non fossero stati concessi i provvedimenti provvisori richiesti.

Nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del presidente del Tribunale 24 aprile 2009, causa T-52/09 R, *Nycomed Danmark/EMEA* (non pubblicata), un'impresa — che intendeva chiedere alla Commissione un'AIC per un medicinale — era obbligata, in forza della normativa applicabile, a rivolgersi previamente all'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per ottenere la convalida della sua domanda di autorizzazione. Poiché tale convalida le era stata negata dall'EMEA, l'impresa ha chiesto che fossero adottati provvedimenti provvisori per evitare che un'altra impresa farmaceutica la anticipasse e ottenessesse un'AIC per un prodotto concorrente. Il giudice del procedimento sommario ha respinto tale domanda rilevando che il danno causato da un ritardo nell'immissione in commercio del medicinale in questione aveva un carattere puramente ipotetico in quanto presupponiva la sopravvenienza di elementi futuri e incerti: tale immissione in commercio non poteva assolutamente essere considerata acquisita, ma dipendeva dal rilascio di un'AIC da parte della Commissione, dato che la richiedente aveva solo l'intenzione di chiedere detta autorizzazione dopo avere superato con successo la procedura di convalida pendente dinanzi all'EMEA e non aveva precisato la probabilità del rischio concreto di essere superata, nella corsa all'immissione in commercio, da imprese concorrenti, né aveva individuato alcuna impresa che avesse già avviato la procedura di AIC per un prodotto sostitutivo. Una situazione analoga si presentava nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del presidente del Tribunale 27 gennaio 2009, causa T-457/08 R, *Intel/Commissione* (non pubblicata), relativa a taluni provvedimenti presi nell'ambito di un procedura a norma dell'art. 82 CE. La ricorrente pretendeva, prima della chiusura del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, di evitare le conseguenze di una decisione finale che sarebbe stata adottata al termine di tale procedimento in violazione dei suoi diritti della difesa. Secondo il giudice del procedimento sommario, la sopravvenienza dell'asserito danno dipendeva da un avvenimento futuro e ipotetico, ossia l'adozione da parte della Commissione di una decisione finale sfavorevole alla ricorrente: non solo l'adozione di tale decisione non aveva carattere certo, ma gli effetti pregiudizievoli che ne sarebbero eventualmente scaturiti non sarebbero stati irreparabili, dato che la ricorrente avrebbe potuto chiederne sia l'annullamento che la sospensione.

Nell'ordinanza 23 gennaio 2009, causa T-352/08 R, *Pannon Hőerőmű/Commissione* (non pubblicata), concernente una decisione della Commissione che ordinava ad autorità nazionali il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, il giudice del procedimento sommario si è pronunciato sulla data di riferimento per verificare la condizione di ricevibilità relativa all'esistenza dell'urgenza e ha sottolineato che le circostanze che possono giustificare l'urgenza devono essere accertate, in linea di

principio, in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento del deposito della domanda di provvedimenti provvisori, quali risultano dalla domanda stessa. Nella specie, la decisione della Commissione prevedeva che il calcolo da parte delle suddette autorità dell'importo da recuperare dovesse rispettare un metodo specifico la cui determinazione spettava al legislatore. Orbene, alla data di presentazione, da parte del beneficiario degli aiuti in questione, di una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione in parola, i lavori legislativi si trovavano ancora nella fase di un progetto di legge, suscettibile di modifica nel corso del dibattito parlamentare, sicché non esisteva ancora una disciplina definitiva della procedura di recupero. La domanda di provvedimenti urgenti è stata quindi considerata prematura.

Il giudice del procedimento sommario si è trovato a più riprese a doversi pronunciare su danni di natura pecuniaria asseritamente gravi ed irreparabili. Nella citata ordinanza *United Phosphorus/Commissione* esso ha qualificato come meramente pecuniario il danno causato alla ricorrente, ossia la perdita di quote di mercato e di clientela, precisando che il rischio di una modifica irrimediabile delle quote di mercato della ricorrente poteva essere equiparato al rischio di una scomparsa totale dal mercato e giustificare l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto solo se la quota di mercato suscettibile di essere irrimediabilmente perduta fosse stata sufficientemente rilevante, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche del gruppo cui apparteneva l'impresa interessata. Quanto alla nozione di gruppo, nell'ordinanza 15 gennaio 2009, causa T-199/08 R, *Ziegler/Commissione* (non pubblicata, oggetto di impugnazione), esso ha preso in considerazione il vincolo economico tra le società di una rete composta da un centinaio di società strettamente connesse e aventi interessi comuni.

In materia di procedure di gara d'appalto e di selezione, l'ordinanza 23 gennaio 2009, causa T-511/08 R, *Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL Afghanistan* (non pubblicata), nonché la citata ordinanza *TerreStar Europe/Commissione*, hanno consentito al presidente di confermare una recente evoluzione giurisprudenziale³⁶, stabilendo che si può attribuire un valore economico al danno subito in ragione della «perdita della possibilità di essere selezionata» e che tale valore economico può soddisfare l'obbligo di risarcire interamente il danno subito. Esso ha quindi respinto l'argomento secondo cui il danno in questione sarebbe irreparabile, in quanto impossibile da quantificare.

Infine, la citata causa *Sniace/Commissione* verteva su una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione con cui la Commissione aveva intimato alle autorità nazionali di recuperare dall'impresa beneficiaria un aiuto di Stato considerato illegale. Il giudice del procedimento sommario ha confermato la giurisprudenza secondo cui spetta al ricorrente dimostrare, nella domanda di provvedimenti provvisori, che i ricorsi giurisdizionali offertigli dal diritto nazionale applicabile per opporsi al recupero immediato dell'aiuto di Stato controverso non gli consentono, vista in particolare la sua situazione finanziaria, di evitare un danno grave ed irreparabile. Tale giurisprudenza è stata trasposta nell'ordinanza del presidente del Tribunale 8 giugno 2009, causa T-149/09 R, *Dover/Parlamento* (non pubblicata), e nella citata ordinanza *Biofrescos/Commissione*, in ragione delle analogie evidenti tra i rispettivi casi di specie. Infatti, nelle cause che hanno dato luogo a queste ultime due ordinanze, le domande di provvedimenti provvisori riguardavano, da un lato, il recupero da parte del Parlamento europeo di indennità parlamentari indebitamente versate a un deputato, per il quale il Parlamento doveva avviare una procedura di recupero dinanzi al giudice nazionale e, dall'altro, la decisione della Commissione che intimava alle autorità nazionali di procedere al recupero dei dazi all'importazione dovuti da un'impresa. Il giudice del procedimento sommario ha quindi concluso per la mancanza di urgenza, in quanto nulla indicava che i ricorsi di diritto interno offerti ai ricorrenti non avrebbero consentito loro di evitare il danno temuto.

³⁶ Ordinanza del presidente del Tribunale 25 aprile 2008, causa T-41/08 R, *Vakakis/Commissione*, non pubblicata.

B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocolare al 7 ottobre 2009)

Prima fila, da sinistra a destra:

I presidenti di Sezione I. Wiszniewska-Białecka, M.E. Martins Ribeiro, M. Vilaras e J. Azizi; il presidente del Tribunale M. Jaeger; i presidenti di Sezione A.W.H. Meij, N.J. Forwood, O. Czúcz e I. Pelikánová.

Seconda fila, da sinistra a destra:

I giudici N. Wahl, S. Papasavvas, K. Jürimäe, E. Cremona, F. Dehousse, V. Vadapalas, I. Labucka, E. Moavero Milanesi e M. Prek.

Terza fila, da sinistra a destra:

Il cancelliere E. Coulon; i giudici H. Kanninen, S. Frimodt Nielsen, S. Soldevila Fragoso, V. Ciucă, T. Tchipev, A. Dittrich, L. Truchot, K. O'Higgins, J. Schwarcz.

1. Membri del Tribunale

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Marc Jaeger

Nato nel 1954; avvocato; attaché de justice, delegato presso il procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; insegnante presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice al Tribunale dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale dal 17 settembre 2007.




Virpi Tiihi

Nata nel 1942; dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Helsinki; assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore dell'Ufficio legale e della politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale presso l'Amministrazione per la tutela dei consumatori della Finlandia; membro di diversi comitati governativi e delegazioni, tra l'altro presidente del consiglio di sorveglianza della pubblicità sui farmaci (1988-1990), membro del consiglio per la tutela dei consumatori (1990-1994), membro del consiglio della concorrenza (1991-1994) e membro del comitato di redazione della Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990); giudice al Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2009.




Josef Azizi

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna e presso diverse altre università; professore onorario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione nella Cancelleria federale; membro del comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad item dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice al Tribunale dal 18 gennaio 1995.

**Arjen W.H. Meij**

Nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria) (1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della Commissione giudiziaria della tariffa doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); docente di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Groninga e ricercatore assistente presso l'University of Michigan Law School; membro della segreteria internazionale della Camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice al Tribunale dal 17 settembre 1998.

**Mihalis Vilaras**

Nato nel 1950; avvocato (1974-1980); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, poi amministratore principale presso la direzione generale V (Occupazione, relazioni industriali, affari sociali); auditore, relatore presso il Consiglio di Stato e, dal 1999, consigliere; membro associato della Corte suprema speciale ellenica; membro del Comitato centrale ellenico per l'elaborazione dei disegni di legge (1996-1998); direttore del Servizio giuridico presso il segretariato generale del governo ellenico; giudice al Tribunale dal 17 settembre 1998.

**Nicholas James Forwood**

Nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (scienze meccaniche e giurisprudenza); ammesso al Bar of England nel 1970, ha esercitato in seguito la professione di avvocato a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); ammesso al Bar of Ireland nel 1981; nominato Queen's Counsel nel 1987; Bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organization (1993-2002); giudice al Tribunale dal 15 dicembre 1999.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

Nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvocata in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado Versterdorf (2000-2003); giudice al Tribunale dal 31 marzo 2003.

**Franklin Dehoussse**

Nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottorato in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio istituto superiore di difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Observatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2003.

**Ena Cremona**

Nata nel 1936; laureata in lingue all'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza dell'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio d'amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di giurie di tesi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ottó Czúcz**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza dell'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vicepresidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

Nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, professore incaricato e professore ordinario) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero e internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH-1985/1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

Nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto dell'economia (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vicepresidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia presso l'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice ad interim alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009.

**Vilenas Vadapalas**

Nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); abilitazione in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli Affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia di Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e dell'industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e della città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999-maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998-luglio 1999 e maggio 2000-ottobre 2002); membro della Corte internazionale permanente di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papasavvas**

Nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Enzo Moavero Milanesi**


Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (università La Sapienza, Roma); studi di diritto comunitario (Collège d'Europe, Bruges); iscritto all'albo, esercita la professione di avvocato (1978-1983); professore incaricato di diritto comunitario presso le università La Sapienza, Roma (1993-1996); Luiss, Roma (1993-1996 e 2002-2006) e Bocconi, Milano (1996-2000); consigliere per le questioni comunitarie presso il presidente del Consiglio dei ministri italiano (1993-1995); funzionario della Commissione europea: consigliere giuridico e successivamente capo di gabinetto del vicepresidente (1989-1992), capo di gabinetto del commissario responsabile per il Mercato interno (1995-1999) e la Concorrenza (1999), direttore presso la direzione generale della Concorrenza (2000-2002), segretario generale aggiunto della Commissione europea (2002-2005); direttore generale dell'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (2006); giudice al Tribunale dal 3 maggio 2006.

**Nils Wahl**

Nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore amministrativo di una fondazione educativa (1993-2004); presidente dell'Associazione svedese per gli studi di diritto comunitario (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); membro del Consiglio per le questioni di concorrenza (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); giudice presso la Corte d'appello per le regioni di Skåne e Blekinge (Hövrätten över Skåne och Blekinge) (2005); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Miro Prek**

Nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso al foro (1994); svolge vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vicedirettore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nell'Ovest dei Balcani; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Teodor Tchipev**

Nato nel 1940; studi in giurisprudenza presso l'Università San Clemente di Ocrida di Sofia (1961); dottorato in giurisprudenza (1977); avvocato (1963-1964); consigliere giuridico in seno all'impresa di Stato per i trasporti internazionali su strada (1964-1973); ricercatore presso l'Istituto di diritto dell'Accademia delle scienze bulgara (1973-1988); professore incaricato di procedura civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università San Clemente di Ocrida di Sofia (1988-1991); arbitro alla Corte arbitrale della Camera di commercio e industria (1988-2006); giudice alla Corte costituzionale (1991-1994); professore associato presso l'Università Paissiy Hilendarski di Plovdiv (febbraio 2001-2006); ministro della Giustizia (1994-1995); professore incaricato di procedura civile presso la Nuova università bulgara di Sofia (1995-2006); giudice al Tribunale dal 12 gennaio 2007.

**Valeriu M. Ciucă**

Nato nel 1960; laurea in giurisprudenza (1984), dottorato in giurisprudenza (Università Alexandru Joan Cuza di Iași, 1997); giudice al Tribunale di primo grado di Suceava (1984-1989); giudice militare presso il Tribunale militare di Iași (1989-1990); professore presso l'Università Alexandru Joan Cuza di Iași (1990-2006); borsa di specializzazione in diritto privato all'Università di Rennes (1991-1992); libero docente presso l'Università Petre Andrei di Iași (1999-2002); professore associato presso l'Université du Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); giudice al Tribunale dal 12 gennaio 2007.

**Alfred Dittrich**

Nato nel 1950; studi in giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore presso la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Santiago Soldevila Fragoso**

Nato nel 1960; laurea in giurisprudenza presso l'Università autonoma di Barcellona (1983); giudice (1985); dal 1992 magistrato specializzato della sezione del contenzioso amministrativo presso la Corte di cassazione delle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife (1992 e 1993), e presso l'Audiencia nacional (Madrid, maggio 1998-agosto 2007), ove si è occupato di ricorsi in materia fiscale (IVA), di ricorsi avverso le disposizioni regolamentari generali del ministro dell'Economia e avverso le decisioni di quest'ultimo relative ad aiuti di Stato o alla responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, nonché dei ricorsi proposti avverso tutti gli accordi delle autorità di regolamentazione nei settori bancario, della borsa, energetico, delle assicurazioni e della concorrenza; magistrato della Corte costituzionale (1993-1998); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Laurent Truchot**

Nato nel 1962; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunal de grande instance di Marsiglia (gennaio 1988-gennaio 1990); magistrato presso la direzione dei Procedimenti civili e dei sigilli del ministero della Giustizia (gennaio 1990-giugno 1992); collaboratore del capo dell'ufficio e in seguito capo dell'ufficio presso la direzione generale della Concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria (giugno 1992-settembre 1994); consigliere tecnico presso il ministro della Giustizia e guardasigilli (settembre 1994-maggio 1995); giudice presso il Tribunal de grande instance di Nîmes (maggio 1995-maggio 1996); referendario alla Corte di giustizia presso l'avvocato generale Léger (maggio 1996-dicembre 2001); consigliere referendario presso la Corte di cassazione (dicembre 2001-agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Sten Frimodt Nielsen**

Nato nel 1963; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio legale del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002-luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004-agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Kevin O'Higgins**

Nato nel 1946; studi presso il Crescent College di Limerick, presso il Clongowes Wood College, presso l'University College Dublin (B.A. degree e laurea in diritto europeo) e presso il Kings Inns; iscritto al foro d'Irlanda nel 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); giudice alla Circuit court (1986-1997); giudice alla High Court d'Irlanda (1997-2008); Bencher of Kings Inns; rappresentante dell'Irlanda presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (2000-2008); giudice al Tribunale dal 15 settembre 2008.

**Heikki Kanninen**

Nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere alla direzione della legislazione del ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vice presidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2009; giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Juraj Schwarcz**

Nato nel 1952; studi di giurisprudenza (Università Comenius di Bratislava, 1979); giurista d'impresa (1975-1990); cancelliere incaricato della tenuta del registro delle imprese presso il Tribunale municipale di Košice (1991); giudice al Tribunale municipale di Košice (gennaio-ottobre 1992); giudice e presidente di sezione alla Corte regionale di Košice (novembre 1992-2009); giudice distaccato alla Corte suprema della Repubblica slovacca, sezione di diritto commerciale (ottobre 2004-settembre 2005); presidente della sezione di diritto commerciale alla Corte regionale di Košice (ottobre 2005-settembre 2009); membro esterno del dipartimento di diritto commerciale e di diritto dell'economia dell'Università P.J. Šafárik di Košice (1997-2009); membro esterno del corpo docente dell'Accademia giudiziaria (2005-2009); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Emmanuel Coulon**

Nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collège d'Europe (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato d'idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (gabinetto del presidente Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente Vesterdorf, 1998-2002); capo gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere al Tribunale dal 6 ottobre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale apportate nel 2009

Udienza solenne del 6 ottobre 2009

Sono stati nominati quali giudici al Tribunale, con decisioni del 25 febbraio e dell'8 luglio 2009, per il periodo dal 1º settembre 2009 al 31 agosto 2010, il sig. Heikki Kanninen, in seguito alle dimissioni della sig.ra Virpi Tiili e, per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 31 agosto 2010, il sig. Juraj Schwarcz, in seguito alle dimissioni del sig. Daniel Šváby.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 6 ottobre 2009

M. JAEGER, presidente del Tribunale
V. TIILI, presidente di Sezione
J. AZIZI, presidente di Sezione
A.W.H. MEIJ, presidente di Sezione
M. VILARAS, presidente di Sezione
N. J. FORWOOD, presidente di Sezione
M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di Sezione
O. CZUCZ, presidente di Sezione
I. PELIKÁNOVÁ, presidente di Sezione
F. DEHOUSSE, giudice
E. CREMONA, giudice
I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
D. ŠVÁBY, giudice
V. VADAPALAS, giudice
K. JÜRIMÄE, giudice
I. LABUCKA, giudice
S. PAPASAVVAS, giudice
E. MOAVERO MILANESI, giudice
N. WAHL, giudice
M. PREK, giudice
T. TCHIPEV, giudice
V. CIUCĂ, giudice
A. DITTRICH, giudice
S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
L. TRUCHOT, giudice
S. FRIMODT NIELSEN, giudice
K. O'HIGGINS, giudice
E. COULON, cancelliere

dal 7 ottobre al 31 dicembre 2009

M. JAEGER, presidente del Tribunale
J. AZIZI, presidente di Sezione
A.W.H. MEIJ, presidente di Sezione
M. VILARAS, presidente di Sezione
N. J. FORWOOD, presidente di Sezione
M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di Sezione
O. CZUCZ, presidente di Sezione
I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, presidente di Sezione
I. PELIKÁNOVÁ, presidente di Sezione
F. DEHOUSSE, giudice
E. CREMONA, giudice
V. VADAPALAS, giudice
K. JÜRIMÄE, giudice
I. LABUCKA, giudice
S. PAPASAVVAS, giudice
E. MOAVERO MILANESI, giudice
N. WAHL, giudice
M. PREK, giudice
T. TCHIPEV, giudice
V. CIUCĂ, giudice
A. DITTRICH, giudice
S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
L. TRUCHOT, giudice
S. FRIMODT NIELSEN, giudice
K. O'HIGGINS, giudice
H. KANNINEN, giudice
J. SCHWARCZ, giudice
E. COULON, cancelliere

4. Membri emeriti del Tribunale

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Yeraris Christos (1989-1992)
Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995
Biancarelli Jacques (1989-1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)
Kirschner Heinrich (1989-1997)
Saggio Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)
Lenaerts Koen (1989-2003)
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente dal 1998 al 2007
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)
Bellamy Christopher William (1992-1999)
Potocki André (1995-2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)
Lindh Pernilla (1995-2006)
Tiili Virpi (1995-2009)
Cooke John D. (1996-2008)
Pirrung Jörg (1997-2007)
Mengozzi Paolo (1998-2006)
Legal Hubert (2001-2007)
Trstenjak Verica (2004-2006)
Šváby Daniel (2004-2009)

Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)
Saggio Antonio (1995-1998)
Vesterdorf Bo (1998-2007)

Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale

Attività generale del Tribunale

1. Cause promosse, definite, pendenti (2005-2009)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2005-2009)
3. Natura dei ricorsi (2005-2009)
4. Oggetto dei ricorsi (2005-2009)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2005-2009)
6. Oggetto dei ricorsi (2009)
7. Oggetto dei ricorsi (2005-2009) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2005-2009)
9. Durata dei procedimenti espressa in mesi (2005-2009) (sentenze e ordinanze)


Cause pendenti al 31 dicembre

10. Natura dei procedimenti (2005-2009)
11. Oggetto dei ricorsi (2005-2009)
12. Collegio giudicante (2005-2009)

Varie

13. Procedimenti sommari (2005-2009)
14. Procedimenti accelerati (2005-2009)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1989-2009)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per tipo di procedimento (2005-2009)
17. Esiti delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2009) (sentenze e ordinanze)
18. Esiti delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2005-2009) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2009) (cause promosse, definite, pendenti)

1. Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2005-2009)¹




	2005	2006	2007	2008	2009
Cause promosse	469	432	522	629	568
Cause definite	610	436	397	605	555
Cause pendenti	1 033	1 029	1 154	1 178	1 191

¹ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (articolo 41 dello Statuto della Corte; articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (articolo 42 dello Statuto della Corte; articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (articolo 44 dello Statuto della Corte; articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione di una sentenza (articolo 43 dello Statuto della Corte; articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale); la liquidazione delle spese (articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (articolo 96 del regolamento di procedura del Tribunale) e la rettifica di una sentenza (articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale).


2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2005-2009)¹



	2005	2006	2007	2008	2009
Altri ricorsi	193	244	296	305	246
Proprietà intellettuale	98	143	168	198	207
Funzione pubblica	151	1	2	2	
Impugnazioni		10	27	37	31
Procedimenti speciali	27	34	29	87	84
Totale	469	432	522	629	568

¹ Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti, la menzione «altri ricorsi» indica tutti i ricorsi diversi dai ricorsi dei funzionari e agenti dell'Unione europea e dai ricorsi in materia di proprietà intellettuale.

3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2005-2009)




	2005	2006	2007	2008	2009
Ricorsi di annullamento	160	223	249	269	214
Ricorsi per carenza	9	4	12	9	7
Ricorsi per risarcimento danni	16	8	27	15	13
Ricorsi per clausola compromissoria	8	9	8	12	12
Proprietà intellettuale	98	143	168	198	207
Funzione pubblica	151	1	2	2	
Impugnazioni		10	27	37	31
Procedimenti speciali	27	34	29	87	84
Totale	469	432	522	629	568

4. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2005-2009)

	2005	2006	2007	2008	2009
Adesione di nuovi Stati					1
Agricoltura	21	18	34	14	18
Aiuti di Stato	25	28	37	55	46
Ambiente e consumatori	18	21	41	14	7
Bilancio delle Comunità			2		1
Clausola compromissoria	2	3	1	12	12
Concorrenza	40	81	62	71	39
Cultura		3	1	2	1
Diritto delle imprese	12	11	10	30	23
Diritto delle istituzioni	28	15	28	43	47
Energia		1			2
Fiscalità		1	2		
Giustizia e Affari interni	1		3	3	2
Libera circolazione delle merci			1	1	1
Libera circolazione delle persone	2	4	4	1	1
Libera prestazione dei servizi		1		3	4
Libertà di stabilimento					1
Politica commerciale	5	18	9	10	8
Politica della pesca	2		5	23	1
Politica economica e monetaria	1	2			
Politica estera e di sicurezza comune		5	12	6	7
Politica regionale	12	16	18	7	6
Politica sociale	9	3	5	3	2
Proprietà intellettuale	98	145	168	198	207
Ravvicinamento delle legislazioni			1		
Relazioni esterne	2	2	1	2	5
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	9	5	10	1	6
Risorse proprie delle Comunità	2				
Tariffa doganale comune		2	1		
Trasporti		1	4	1	
Unione doganale	2		4	1	5
Totale trattato CE/TFUE¹	291	386	464	502	452
Totale trattato CA				1	
Totale trattato EA		1			
Statuto dei funzionari	151	11	29	39	32
Procedimenti speciali	27	34	29	87	84
TOTALE GENERALE	469	432	522	629	568

¹ Il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha sostituito il trattato che istituisce la Comunità europea.

5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2005-2009)



	2005	2006	2007	2008	2009
Altri ricorsi	237	241	185	297	272
Proprietà intellettuale	94	90	128	171	168
Funzione pubblica	236	71	51	33	1
Impugnazioni			7	21	31
Procedimenti speciali	43	34	26	83	83
Totale	610	436	397	605	555

6. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2009)

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Adesione di nuovi Stati		1	1
Agricoltura	15	23	38
Aiuti di Stato	56	14	70
Ambiente e consumatori	10	12	22
Clausola compromissoria	2	3	5
Concorrenza	21	10	31
Cultura	1	1	2
Diritto delle imprese	4	8	12
Diritto delle istituzioni	3	24	27
Energia	1		1
Giustizia e Affari interni		3	3
Libera circolazione delle merci		1	1
Libera circolazione delle persone		1	1
Libera prestazione dei servizi		2	2
Politica commerciale	6		6
Politica della pesca	1	16	17
Politica estera e di sicurezza comune	6	2	8
Politica regionale	1	2	3
Politica sociale	3	3	6
Proprietà intellettuale	127	42	169
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	3	1	4
Unione doganale	10		10
Totale trattato CE/TFUE¹	270	169	439
Totale trattato EA		1	1
Statuto dei funzionari	21	11	32
Procedimenti speciali	1	82	83
TOTALE GENERALE	292	263	555

¹ Il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha sostituito il trattato che istituisce la Comunità europea.

7. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2005-2009) (sentenze e ordinanze)

	2005	2006	2007	2008	2009
Adesione di nuovi Stati		1			1
Agricoltura	34	25	11	38	38
Aiuti di Stato	53	54	36	37	70
Ambiente e consumatori	19	19	15	28	22
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	4	2			
Bilancio delle Comunità			1		
Clausola compromissoria	1		1	3	5
Concorrenza	35	42	38	31	31
Cultura				2	2
Diritto delle imprese	6	6	6	24	12
Diritto delle istituzioni	35	14	17	36	27
Energia		3	1		1
Fiscalità		1		2	
Giustizia e Affari interni	1		2	1	3
Libera circolazione delle merci	1			2	1
Libera circolazione delle persone	1	4	4	2	1
Libera prestazione dei servizi			1		2
Libertà di stabilimento	1			1	
Politica commerciale	7	13	4	12	6
Politica della pesca	2	24	4	4	17
Politica economica e monetaria		1	1	1	
Politica estera e di sicurezza comune	5	4	3	6	8
Politica regionale	4	7	6	42	3
Politica sociale	6	5	3	3	6
Proprietà intellettuale	94	91	129	171	169
Ravvicinamento delle legislazioni			1	1	
Relazioni esterne	11	5	4	2	
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	1	3	10	10	4
Risorse proprie delle Comunità		2			
Tariffa doganale comune			1	3	
Trasporti	1	2	1	3	
Unione doganale	7	2	2	3	10
Totale trattato CE/TFUE¹	329	330	302	468	439
Totale trattato CA	1	1	10		
Totale trattato EA	1		1		1
Statuto dei funzionari	236	71	58	54	32
Procedimenti speciali	43	34	26	83	83
TOTALE GENERALE	610	436	397	605	555


¹ Il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha sostituito il trattato che istituisce la Comunità europea.

8. Cause definite – Collegio giudicante (2005-2009)



	2005			2006			2007			2008			2009		
	Sentenze	Ordinanze	Totale												
Grande Sezione	6		6				2		2						
Sezione delle impugnazioni							3	4	7	16	10	26	20	11	31
Presidente del Tribunale	25	25	50	19	19	38	16	16	32	52	52	104	50	50	100
Sezioni a 5 giudici	28	34	62	22	33	55	44	8	52	15	2	17	27	2	29
Sezioni a 3 giudici	181	329	510	198	157	355	196	122	318	228	282	510	245	200	445
Giudice unico	7		7	7		7	2		2						
Totali	222	388	610	227	209	436	247	150	397	259	346	605	292	263	555

9. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2005-2009)¹ (sentenze e ordinanze)




	2005	2006	2007	2008	2009
Altri ricorsi	25,6	27,8	29,5	26,0	33,1
Proprietà intellettuale	21,1	21,8	24,5	20,4	20,1
Funzione pubblica	19,2	24,8	32,7	38,6	52,8
Impugnazioni			13,0	20,4	16,1

¹ Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle cause rinviate dalla Corte di giustizia al Tribunale in esito alla modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia ed il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale al Tribunale della funzione pubblica in esito all'entrata in funzione di quest'ultimo.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

10. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2005-2009)



	2005	2006	2007	2008	2009
Altri ricorsi	670	673	784	792	766
Proprietà intellettuale	196	249	289	316	355
Funzione pubblica	152	82	33	2	1
Impugnazioni		10	30	46	46
Procedimenti speciali	15	15	18	22	23
Totale	1 033	1 029	1 154	1 178	1 191


11. *Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2005-2009)*

	2005	2006	2007	2008	2009
Adesione di nuovi Stati	1				
Agricoltura	82	74	97	73	53
Aiuti di Stato	190	164	165	184	160
Ambiente e consumatori	43	44	70	56	40
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	2				
Bilancio delle Comunità			1	1	2
Clausola compromissoria	1	3	3	12	20
Concorrenza	134	173	197	236	244
Cultura		3	4	4	3
Diritto delle imprese	16	23	27	33	45
Diritto delle istituzioni	42	43	54	61	81
Energia	4	2	1	1	2
Fiscalità			2		
Giustizia e Affari interni			1	3	2
Libera circolazione delle merci			1		
Libera circolazione delle persone	2	3	3	2	2
Libera prestazione dei servizi		1		3	5
Politica commerciale	23	28	33	31	33
Politica della pesca	28	4	5	24	8
Politica economica e monetaria	1	2	1		
Politica estera e di sicurezza comune	8	9	18	18	17
Politica regionale	27	36	48	13	16
Politica sociale	9	7	9	9	5
Proprietà intellettuale	197	251	290	317	355
Ravvicinamento delle legislazioni	1	1	1		
Relazioni esterne	9	6	3	3	8
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	16	18	18	9	10
Risorse proprie delle Comunità	2				
Tariffa doganale comune	1	3	3		
Trasporti	2	1	4	2	2
Unione doganale	13	11	13	11	6
Totale trattato CE/TFUE¹	854	910	1 072	1 106	1 119
Totale trattato CA	11	10		1	1
Totale trattato EA	1	2	1	1	
Statuto dei funzionari	152	92	63	48	48
Procedimenti speciali	15	15	18	22	23
TOTALE GENERALE	1 033	1 029	1 154	1 178	1 191

¹ Il 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha sostituito il trattato che istituisce la Comunità europea.


12. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2005-2009)

Ripartizione nel 2009



	2005	2006	2007	2008	2009
Grande Sezione	1	2			
Sezione delle impugnazioni		10	30	46	46
Presidente del Tribunale		1			
Sezioni a 5 giudici	146	117	75	67	49
Sezioni a 3 giudici	846	825	971	975	1 019
Giudice unico	4	2			2
Non attribuite	36	72	78	90	75
Totali	1 033	1 029	1 154	1 178	1 191


13. Varie – Procedimenti sommari (2005-2009)



Ripartizione nel 2009

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Rigetto	Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere
Agricoltura	1	1	1		
Aiuti di Stato	1	2	2		
Clausola compromissoria	2	1	1		
Concorrenza	5	6	4		2
Diritto delle imprese	2	1	1		
Diritto delle istituzioni	4	3	2		1
Ambiente e consumatori	5	3	2	1	
Libera circolazione delle persone	1	1			1
Libera prestazione dei servizi	1	1	1		
Unione doganale	2	1	1		
Totale	24	20	15	1	4

14. Varie – Procedimenti accelerati (2005-2009)¹




	2005				2006				2007				2008				2009			
	Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione		
		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²
Agricoltura	2				2	1	3		1	2			1				2		3	
Aiuti di Stato					1				1	2			1	1						
Clausola compromissoria													1							
Concorrenza	2	3	2		4	2	2		1	1			1	1	1		2		2	
Diritto delle imprese	3	2	1	1					1				3	1	3		2		2	
Diritto delle istituzioni	1		1						1	1			3	2	1	5			5	
Ambiente e consumatori	2	1			1	3	1	1	7	1	7					2		1	1	
Libera prestazione dei servizi																	1	1		
Politica commerciale									2	1					1		2		2	
Politica estera e di sicurezza comune									3	2	1		4	4			5	1	2	1
Procedura																	1		1	
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche									1	1										
Risorse proprie delle Comunità	2					2							1					1		
Statuto dei funzionari																				
Totale	12	6	4	2	10	4	6	2	17	4	13	0	15	6	7	2	22	3	18	2

¹ La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale può essere presa ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

² Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

15. Varie – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1989-2009)



¹ Totale delle decisioni impugnabili — sentenze ed ordinanze di irricevibilità, in esito a procedimento sommario, di non luogo a provvedere e di rigetto dell'istanza di intervento — per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


16. Varie – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2005-2009)

	2005			2006			2007			2008			2009		
	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Altri ricorsi	37	120	31%	46	146	32%	52	163	32%	51	190	27%	65	201	32%
Proprietà intellettuale	16	71	23%	18	59	31%	14	63	22%	23	100	23%	25	148	17%
Funzione pubblica	11	81	14%	13	60	22%	10	46	22%	9	31	29%	1	3	33%
Totale	64	272	24%	77	265	29%	76	272	28%	83	321	26%	91	352	26%

17. ***Varie – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2009) (sentenze e ordinanze)***

	Impugnazioni respinte	Annnullamento totale o parziale senza rinvio	Annnullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totalle
Aiuti di Stato	4		2		6
Concorrenza	18	4	1		23
Diritto delle imprese	1				1
Diritto delle istituzioni	19	1			20
Ambiente e consumatori	8			3	11
Libera circolazione delle merci	2				2
Politica commerciale	1	1			2
Politica estera e di sicurezza comune		2		1	3
Politica regionale	1	2			3
Principi di diritto comunitario	1				1
Proprietà intellettuale	19	2		1	22
Relazioni esterne	1				1
Risorse proprie delle Comunità	1				1
Statuto dei funzionari	8				8
Totale	84	12	3	5	104

18. Varie – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2005-2009) (sentenze e ordinanze)



	2005	2006	2007	2008	2009
Impugnazioni respinte	41	51	72	51	84
Annullo totale o parziale senza rinvio	7	8	8	16	12
Annullo totale o parziale con rinvio		1	6	7	3
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	2	5	4	3	5
Totale	50	65	90	77	104

19. Varie – Evoluzione generale (1989-2009)

Cause promosse, definite, pendenti

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
Totale	7 975	6 784	

¹ 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.
 1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.
 1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.
 2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

² 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



Capitolo III

Tribunale della funzione pubblica

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2009

di Paul J. Mahoney, presidente del Tribunale della funzione pubblica

1. Le statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica relative al 2008 avevano evidenziato che, per la prima volta da dieci anni, il numero di ricorsi proposti in materia di funzione pubblica europea era in notevole diminuzione rispetto all'anno precedente. Il numero di ricorsi proposti nel 2009 (113) indica che il fenomeno osservato l'anno scorso non era semplicemente sporadico. L'inversione della tendenza all'aumento del contenzioso della funzione pubblica sembra essere confermata. Come l'anno scorso, si può sostenere l'ipotesi che la norma secondo cui la parte soccombente è condannata alle spese, entrata in vigore con il regolamento di procedura il 1º novembre 2007, abbia rivestito un ruolo importante nell'evoluzione constatata.

Quest'anno, il numero di cause definite è in netto aumento rispetto ai due anni precedenti. Tale circostanza è dovuta in gran parte al fatto che, in seguito alla sentenza della Corte 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, *Centeno Mediavilla e a./Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto definire 32 cause connesse con tale causa «pilota». Tuttavia, 18 cause collegate a quest'ultima sono attualmente ancora pendenti.

Poiché nel 2009 il numero di cause definite (155) supera quello delle cause promosse (113), con un risultato quindi ampiamente positivo, per la prima volta dalla creazione del Tribunale della funzione pubblica lo smaltimento delle giacenze risulta in netto miglioramento. Le cause pendenti sono solo 175, mentre erano 217 alla fine del 2008.

La durata media del procedimento è di 15,1 mesi, il che rappresenta una netta diminuzione della durata media del procedimento rispetto a quella dell'anno scorso, che era di 17 mesi.

Sebbene il Tribunale della funzione pubblica sia ovviamente soddisfatto di poter presentare statistiche giudiziarie così soddisfacenti, si deve tuttavia sottolineare il carattere eccezionale delle circostanze che hanno consentito di raggiungere tali cifre e segnalare, in particolare, che il risultato ampiamente positivo della differenza tra le cause definite e quelle promosse nel 2009 è dovuto in gran parte alle conseguenze della citata sentenza *Centeno Mediavilla e a./Commissione*. A tale proposito, le cifre del 2007 e del 2008, le quali indicano un equilibrio tra il numero di cause definite e il numero di cause promosse, rivelano sicuramente meglio l'effettivo ritmo dell'attività giurisdizionale del Tribunale della funzione pubblica.

2. Nel corso di quest'anno il Tribunale della funzione pubblica ha continuato ad adoperarsi per rispondere all'invito del legislatore ad agevolare la composizione amichevole delle controversie in ogni fase del procedimento. Ciononostante, solo due cause hanno potuto essere definite a seguito di composizione amichevole intervenuta per iniziativa del collegio giudicante. Il Tribunale della funzione pubblica ritiene che tale dato poco soddisfacente sia in gran parte causato da un atteggiamento spesso reticente delle parti, e in particolare delle istituzioni, mentre, in numerosi casi, la controversia si sarebbe prestata ad una composizione amichevole e vi erano concrete possibilità di giungere ad un tale esito. A tale proposito, i collegi giudicanti hanno potuto percepire, in talune cause, che le istituzioni sarebbero state disposte a procedere ad una composizione amichevole unicamente qualora fossero state convinte di aver commesso un errore. Orbene, altri fattori, di natura non strettamente giuridica, come l'equità, possono essere presi in considerazione per giustificare la conclusione di una composizione amichevole.

3. Trentuno decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state impugnate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, pari al 32,98% delle decisioni impugnabili da esso rese e al 32,29% del

totale delle cause definite, prescindendo dalla fattispecie di rinuncia unilaterale di una delle parti¹. Dieci decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state annullate dal Tribunale dell'Unione europea.

4. Per quanto riguarda la composizione del Tribunale della funzione pubblica, il 2009 è stato caratterizzato dall'arrivo di un nuovo giudice, la sig.ra M.I. Rofes i Pujol, a seguito delle dimissioni presentate dal presidente della Seconda Sezione, sig. H. Kanninen, nominato giudice presso il Tribunale dell'Unione europea. Il 7 ottobre 2009, il sig. H. Tagaras è stato eletto presidente della Seconda Sezione.

5. Il 7 ottobre 2009, il Tribunale della funzione pubblica ha anche deciso di modificare i criteri di attribuzione delle cause alle Sezioni, allo scopo di evitare la specializzazione di queste ultime.

6. Nella trattazione che seguirà saranno presentate le decisioni del Tribunale della funzione pubblica più significative relativamente alla procedura, al merito, alla questione delle spese giudiziarie e, infine, al procedimento sommario. In assenza di novità importanti in materia di gratuito patrocinio, la tradizionale rubrica dedicata a tale materia è stata omessa per quest'anno.

I. Aspetti procedurali

Competenza del Tribunale della funzione pubblica

Nella causa F-64/09, *Labate/Commissione* (ordinanza 29 settembre 2009), il Tribunale della funzione pubblica era stato adito con un ricorso per carenza, proposto sul fondamento dell'art. 232 CE, da una persona «indicat[a nello] statuto» dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), ai sensi dell'art. 91 dello stesso, e che era in contrasto non con la Commissione in quanto istituzione, bensì con l'autorità che, in seno a detta istituzione, ha il potere di nomina, cioè l'istituzione in quanto datore di lavoro. Il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che la soluzione della questione se la ricorrente, nella citata controversia, fosse legittimata a proporre un ricorso per carenza sul fondamento dell'art. 232 CE, incombeva unicamente al giudice competente a statuire sui ricorsi per carenza proposti dai singoli, vale a dire il Tribunale di primo grado. Il Tribunale della funzione pubblica ha di conseguenza rinvia la causa a quest'ultimo, sul fondamento dell'art. 8, n. 2, dell'allegato allo statuto della Corte di giustizia.

Non luogo a statuire

Nella causa F-11/05 RENV, *Chassagne/Commissione* (ordinanza 18 novembre 2009), il Tribunale della funzione pubblica è stato confrontato alla situazione in cui un ricorrente, benché non avesse formalmente rinunciato agli atti ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura, aveva chiaramente manifestato la sua intenzione di non mantenere le sue pretese. Il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver sentito le parti, ha ritenuto che gli incombasse, al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia e in considerazione della persistente inerzia del ricorrente, di constatare

¹ Il rapporto tra le decisioni impugnate e le cause definite, prescindendo dalla fattispecie di rinuncia unilaterale di una delle parti, può essere considerato più indicativo del «tasso di contestazione» delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica rispetto al rapporto tra le decisioni impugnate e le decisioni impugnabili, tenuto conto del fatto che un determinato numero di cause è definito ogni anno per via di composizione amichevole.

d'ufficio, conformemente all'art. 75 del regolamento di procedura, che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non vi era più luogo a statuire².

Condizioni di ricevibilità

1. *Nozione di atto che arreca pregiudizio*

Nelle cause riunite *Violetti e a. e Schmit/Commissione* (sentenza 28 aprile 2009, cause riunite F-5/05 e F-7/05*, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea)³, il Tribunale della funzione pubblica, investito della questione se la decisione del direttore dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con la quale egli trasmette a determinate autorità giudiziarie nazionali le informazioni raccolte in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguiti riguardanti un funzionario, costituisca un atto che arreca pregiudizio a quest'ultimo ai sensi dell'art. 90 bis dello Statuto, ha risolto tale questione in senso affermativo. Infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha in particolare constatato che una siffatta decisione non può essere considerata come una decisione unicamente intermedia ovvero preparatoria, salvo privare di qualsiasi portata la disposizione dell'art. 90 bis, seconda frase, dello Statuto, secondo la quale qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare al direttore dell'OLAF un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello stesso, avverso un atto dell'Ufficio che le arrechi pregiudizio in connessione con un'indagine dell'Ufficio. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto difficilmente concepibile negare a una siffatta decisione la qualità di atto arrecante pregiudizio, laddove lo stesso legislatore ha previsto la necessità di vincolare le indagini interne dell'OLAF al rispetto di rigide garanzie procedurali e, in particolare, di sottoporre gli atti più rilevanti adottati dall'Ufficio nell'ambito di tali indagini al rispetto del principio fondamentale dei diritti della difesa, il quale implica, segnatamente, il diritto al contraddittorio.

2. *Termini*

Nella sentenza 6 maggio 2009, causa F-137/07, *Sergio e a./Commissione*, è stato precisato che, allorché appaia chiaramente che un reclamo è proposto da un avvocato in nome di funzionari o agenti, l'amministrazione può giustamente considerare che quest'ultimo diviene destinatario della decisione adottata in risposta a tale reclamo. In assenza di indicazioni in senso contrario, pervenute all'amministrazione prima della comunicazione della sua risposta, tale comunicazione, indirizzata all'avvocato, ha valore di comunicazione effettuata ai funzionari o agenti che egli rappresenta e fa dunque decorrere il termine di tre mesi per il ricorso di cui all'art. 91, n. 2, dello Statuto.

Nell'ordinanza 8 luglio 2009, causa F-62/08, *Sevenier/Commissione* (attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), è stato rammentato, relativamente al calcolo dei termini del procedimento precontenzioso, che, non essendo previste nello Statuto regole specifiche riguardanti i termini di cui all'art. 90 dello stesso, occorre fare riferimento al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1).

Peraltro, tale ordinanza ha precisato che l'art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto, secondo il quale «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione

² Cfr., analogamente, ordinanza 22 ottobre 2009, causa F-10/08, *Aayhan/Parlamento*.

³ Le sentenze segnalate da un asterisco sono state tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, salvo in irlandese.

implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere», non può essere applicato allo stadio della domanda e prima che sia presentato il reclamo. Infatti, tale disposizione specifica, la quale riguarda le modalità di calcolo dei termini di ricorso, deve essere interpretata testualmente e restrittivamente. Ne consegue che il rigetto esplicito di una domanda successivo all'emanazione di una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, avente natura di atto meramente confermativo, non può consentire al funzionario interessato di prolungare la fase precontenziosa, offrendogli un nuovo termine per la presentazione di un reclamo.

3. *Fatto nuovo sostanziale*

Nell'ordinanza 11 giugno 2009, causa F-81/08, *Ketselidou/Commissione*, è stato rammentato che la constatazione, mediante sentenza di un giudice comunitario, che una decisione amministrativa di portata generale sia contraria allo Statuto non può costituire, per funzionari che non si siano tempestivamente serviti delle possibilità di ricorso loro offerte dallo Statuto, un fatto nuovo che giustifichi la presentazione di una domanda volta al riesame delle decisioni individuali adottate dall'APN nei loro confronti. Con tale giurisprudenza, il Tribunale della funzione pubblica si allinea alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

II. **Nel merito**

Principi generali

1. *Incompetenza dell'autore dell'atto*

Nella sentenza 30 novembre 2009, causa F-80/08*, *Wenig/Commissione*, è stato precisato che il rispetto del principio della certezza del diritto impone, quand'anche nessuna disposizione scritta lo preveda espressamente, che le decisioni relative all'esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto all'APN e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») all'autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l'«AACC») siano oggetto di una misura di pubblicità adeguata, con modalità e forme che spetta all'amministrazione determinare. In mancanza di adeguata pubblicità, una siffatta decisione non è opponibile al funzionario interessato da una decisione individuale adottata sul suo fondamento. Il motivo attinente all'incompetenza dell'autore della decisione individuale controversa, di conseguenza, deve essere accolto e la detta decisione deve essere annullata.

2. *Possibilità di invocare le direttive*

Nelle sentenze 30 aprile 2009, causa F-65/07*, *Aayhan e a./Parlamento*, e 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07 e F-8/08, *Adjemian e a./Commissione* (quest'ultima attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea) il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che non si può ritenere che le direttive, poiché rivolte agli Stati membri e non alle istituzioni della Comunità, impongano in quanto tali obblighi in capo alle dette istituzioni nei rapporti con il loro personale. Tuttavia, tale considerazione non può di per sé escludere qualsiasi possibilità di invocare una direttiva nei rapporti fra le istituzioni e i loro funzionari o agenti. In primo luogo, infatti, le disposizioni di una direttiva possono imporsi direttamente a un'istituzione qualora costituiscano l'espressione di un principio generale di diritto che quest'ultima è tenuta, quindi, ad applicare come tale. A tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha, in particolare, statuito che, sebbene la stabilità dell'impiego sia intesa come un elemento portante della tutela dei lavoratori, essa non costituisce tuttavia un principio generale del diritto alla luce del quale potrebbe essere

valutata la legittimità di un atto di un'istituzione. In secondo luogo, una direttiva può vincolare un'istituzione quando quest'ultima, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un'obbligazione particolare enunciata da una direttiva, o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore in applicazione dei trattati (cfr., a tale proposito, l'art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto, il quale prevede che i funzionari «hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati»). In terzo luogo le istituzioni, conformemente all'obbligo di lealtà ad esse incombente ai sensi dell'art. 10, n. 2, CE, al fine di garantire un'interpretazione conforme del diritto comunitario, devono tenere conto, per quanto possibile, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate a livello comunitario.

3. *Limiti del potere discrezionale dell'amministrazione*

Pur non volendo sostituire la sua valutazione a quella dell'amministrazione, segnatamente negli ambiti nei quali quest'ultima dispone, in forza della normativa, di un ampio margine discrezionale, il Tribunale della funzione pubblica è tuttavia stato indotto a censurare talune decisioni viziante da un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale della funzione pubblica ha annullato per tale motivo una decisione di licenziamento (sentenza 7 luglio 2009, causa F-54/08, *Bernard/Europol*) e un rifiuto di accordare la promozione (sentenza 17 febbraio 2009, causa F-51/08, *Stols/Consiglio*, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea). Il Tribunale della funzione pubblica ha anche rammentato che, qualora l'amministrazione decida di circoscrivere l'esercizio del suo margine discrezionale mediante norme interne, siffatte norme hanno una portata vincolante e legittimano il giudice ad intensificare il suo sindacato (cfr., relativamente alle «norme sulla valutazione» che nell'ambito di un'istituzione i valutatori devono rispettare, sentenza 17 febbraio 2009, causa F-38/08, *Liotti/Commissione*, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea). Comunque, l'amministrazione non può esimersi dall'applicare i principi generali del diritto (cfr., per una valutazione dichiarata contraria al principio di parità di trattamento: sentenza 11 febbraio 2009, causa F-7/08, *Schönberger/Parlamento*).

4. *Interpretazione del diritto comunitario*

Nella sentenza 29 settembre 2009, cause riunite F-69/07 e F-60/08*, *O/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto pronunciarsi sulla legittimità della decisione con la quale Commissione aveva imposto al ricorrente una riserva di ordine medico, come quella prevista dall'art. 100, primo comma, del RAA⁴. Il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver rammentato che, ai fini dell'interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, occorre tenere conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa è parte, nonché dell'insieme delle disposizioni del diritto comunitario, ha interpretato l'art. 100 del RAA alla luce dei requisiti derivanti dalla libertà di circolazione dei lavoratori, sancita nell'art. 39 CE. Al fine di rispondere all'argomento della convenuta secondo il quale, basandosi segnatamente sull'art. 39 CE, che non era stato invocato dal ricorrente nelle sue memorie difensive, il giudice procederebbe ad un controllo d'ufficio della legittimità di un atto amministrativo

⁴ Tale articolo prevede che, qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente contrattuale rivelì che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione.

dell'AACC relativamente a un motivo attinente alla violazione di una disposizione del trattato, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, nel precisare il contesto normativo entro il quale una disposizione di diritto derivato deve essere interpretata, esso non si pronuncia sulla legittimità di tale disposizione rispetto alle norme di diritto superiori, comprese quelle del trattato, ma mira a fornire un'interpretazione della disposizione controversa atta a renderne l'applicazione il più possibile conforme al diritto primario e il più coerente possibile con il contesto normativo nel quale essa è inserita.

5. *Principio di esecuzione dei contratti in buona fede*

Nella sentenza 2 luglio 2009, causa F-19/08, *Bennett e a./UAMI*, è stato precisato che il rapporto di lavoro tra un'istituzione e i suoi agenti, anche se esso deriva da un contratto, è disciplinato dal RAA, in combinato disposto con lo Statuto, e rientra quindi nella sfera del diritto pubblico. Tuttavia, il fatto che gli agenti siano soggetti ad un regime di diritto amministrativo comunitario non esclude che, nell'ambito dell'esecuzione di determinate clausole del contratto di agente che integrano detto regime, l'istituzione debba rispettare il principio di esecuzione dei contratti in buona fede, principio comune agli ordinamenti giuridici di un'ampia maggioranza degli Stati membri. Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato una violazione da parte della convenuta del principio di esecuzione dei contratti in buona fede, e ha condannato quest'ultima a risarcire il danno morale causato ai ricorrenti, danno derivante dal sentimento di essere stati ingannati in merito alle loro reali prospettive di carriera.

6. *Esecuzione di una sentenza di annullamento*

Nella sentenza 5 maggio 2009, causa F-27/08, *Simões Dos Santos/UAMI* (attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea) è stato precisato che l'esecuzione di una decisione giurisdizionale che annulla un atto per carenza di fondamento normativo non può giustificare in modo sistematico che l'amministrazione adotti un atto a carattere retroattivo al fine di porre rimedio all'illegittimità iniziale. Una siffatta retroattività è conforme al principio di certezza del diritto unicamente in casi eccezionali, qualora lo imponga l'obiettivo perseguito e qualora il illegittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.

In tale causa, dopo aver constatato che l'esecuzione di talune sentenze di annullamento implicava particolari difficoltà, in quanto nessuna misura di esecuzione alternativa a quelle adottate dalla convenuta, dichiarate contrarie all'autorità di cosa giudicata e al principio di non retroattività degli atti, sembrava a priori scevra da difficoltà, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che l'attribuzione d'ufficio di un'indennità costituiva la forma di risarcimento meglio corrispondente agli interessi del ricorrente e alle necessità del servizio, e che essa consentiva, inoltre, di garantire l'effetto utile delle sentenze di annullamento.

Diritti e obblighi del funzionario

Nella sentenza 7 luglio 2009, causa F-39/08*, *Lebedef/Commissione* (attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver rammentato che la rappresentanza del personale riveste un'importanza fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni comunitarie, e, pertanto, per l'adempimento delle missioni loro affidate, ha tuttavia precisato che il sistema, il quale prevede specificamente la concessione di posizioni di comando a taluni rappresentanti del personale, implica, per i funzionari o gli agenti non comandati, che la partecipazione alla rappresentanza del personale abbia natura occasionale e, calcolata su base semestrale o trimestrale, interessi una percentuale del tempo di lavoro relativamente limitata. Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica è stato adito da un

rappresentante del personale in comando al 50%, il quale non aveva lavorato affatto presso il suo servizio di origine, e che contestava la decisione dell'APN di detrarre diversi giorni di congedo dal totale dei giorni di congedo annuale cui aveva diritto. Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso, rilevando che l'interessato non aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva informato previamente il suo servizio delle sue assenze.

Carriera del funzionario

1. Concorso

Nella citata sentenza *Bennett e a./UAMI*, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ricordato che emerge dalla giurisprudenza che l'interesse del servizio può giustificare che siano richieste ad un candidato ad un concorso conoscenze linguistiche specifiche in determinate lingue dell'Unione, ha precisato che, nel contesto del funzionamento interno delle istituzioni, un sistema di pluralismo linguistico integrale solleverebbe notevoli difficoltà di gestione e sarebbe economicamente gravoso. Pertanto, il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare qualora l'organo interessato disponga di risorse limitate, può oggettivamente giustificare una scelta limitata di lingue per la comunicazione interna, e dunque di lingue oggetto delle prove di concorso.

Nella causa F-99/08*, che ha dato luogo alla sentenza 17 novembre 2009, *Di Prospero/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica è stato investito di un'eccezione di illegittimità, relativamente all'art. 27, primo comma, dello Statuto, il quale prevede che «[l]e assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile», della clausola di un bando di concorso generale secondo la quale le prove di diversi concorsi generali potevano avere luogo simultaneamente e che pertanto i candidati potevano iscriversi solo ad uno di tali concorsi. Il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che tale clausola è incompatibile con la citata disposizione dello Statuto, e ha di conseguenza annullato la decisione con la quale l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) ha respinto la candidatura della ricorrente ad uno dei due concorsi generali al quale si era iscritta.

2. Procedure di nomina

Il Tribunale della funzione pubblica è stato chiamato a pronunciarsi su un gruppo di tre ricorsi proposti da ricorrenti che contestavano le decisioni di rigetto della loro candidatura al posto vacante di capo della Rappresentanza della Commissione ad Atene. Con tre sentenze 2 aprile 2009, causa F-128/07*, *Menidiatis/Commissione*, causa F-143/07, *Yannoussis/Commissione* e causa F-129/07, *Kremlis/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto il motivo dei ricorrenti attinente all'illegittimità del ricorso alla procedura di comando, come prevista dall'art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto, e ha annullato le decisioni impugnate. Esso ha in particolare constatato che il «carattere politico e sensibile» delle funzioni esercitate dai capi di rappresentanza della Commissione non può in quanto tale essere sufficiente a giustificare il ricorso alla posizione di comando di un funzionario presso un membro della Commissione. Una siffatta interpretazione dell'art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto, equivalebbe a consentire il comando presso i membri della Commissione di tutti i funzionari che esercitano funzioni «politiche e sensibili» in seno all'istituzione e che rientrano normalmente nella categoria del personale direttivo di livello superiore, pregiudicando quindi la stessa struttura della funzione pubblica europea, come fissata dall'art. 35 dello Statuto, in quanto porrebbe in particolare in discussione la trasparenza dei rapporti gerarchici.

Nella sentenza 6 maggio 2009, causa F-39/07*, *Campos Valls/Consiglio*, è stato precisato che, nell'ambito dell'esame di una procedura di nomina, le qualifiche richieste in un avviso di posto vacante non possono essere interpretate indipendentemente dalla descrizione delle mansioni contenuta in detto avviso.

Regime pecuniario e vantaggi sociali del funzionario

Nella causa F-115/07, che ha dato luogo alla sentenza 28 aprile 2009, *Balieu-Steinmetz e Noworyta/Parlamento*, i ricorrenti, centralinisti, avevano adito il Tribunale della funzione pubblica in merito alla decisione del Parlamento con la quale quest'ultimo negava loro il versamento di una indennità forfetaria per ore supplementari. I ricorrenti sollevavano un motivo attinente alla violazione del principio di parità di trattamento, sostenendo che i loro colleghi entrati in servizio prima del 1º maggio 2004 continuavano a beneficiare di una siffatta indennità. In sua difesa il Parlamento invocava, da un lato, la giurisprudenza secondo la quale nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri e, dall'altro, il fatto che il versamento dell'indennità forfetaria ai colleghi dei ricorrenti sarebbe illegittimo. Il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver rilevato che è esatto che nessuno può invocare un illecito commesso a favore di altri, ha tuttavia constatato che, nel caso di specie, il Parlamento non era riuscito a fornire prova sufficiente che il pagamento dell'indennità forfetaria per ore supplementari ai colleghi dei ricorrenti fosse privo di fondamento normativo. Il Tribunale della funzione pubblica ha di conseguenza annullato le decisioni impugnate. Il regime di lavoro presso il centralino del Parlamento è stato peraltro anche oggetto della sentenza 18 maggio 2009, causa F-66/08, *De Smedt e a./Parlamento*, riguardante essenzialmente la nozione di «servizio continuo o a turni» ai sensi dell'art. 56 bis dello Statuto.

Regime disciplinare

Nella citata sentenza *Wenig/Commissione* è stato precisato che il sindacato del giudice in materia di fondatezza di una misura di sospensione non può che essere molto limitato, in considerazione del carattere provvisorio di una siffatta misura. Il giudice deve quindi limitarsi ad accettare se le censure relative all'esistenza di un grave errore siano sufficientemente verosimili e se non siano manifestamente prive di ogni fondamento. Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che tali circostanze si verificassero nel caso di specie.

Regime applicabile agli altri agenti

1. Assunzione degli agenti contrattuali

Nella sentenza 29 settembre 2009, cause riunite F-20/08, F-34/08 e F-75/08*, *Aparicio e a./Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica, adito in particolare per un motivo attinente all'illegittimità di un test verbale e numerico imposto per l'assunzione di agenti contrattuali, ha constatato che la Commissione e l'EPSO, nell'esercizio delle loro rispettive competenze, non avevano, nel caso di specie, ecceduto i limiti del loro ampio potere discrezionale nel prevedere l'organizzazione di un test di ragionamento verbale e numerico, nel conferire a quest'ultimo carattere eliminatorio e nell'imporlo agli agenti già in funzione.

2. Decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione

Nella sentenza 29 gennaio 2009, causa F-98/07, *Petrilli/Commissione* (attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), è stato dichiarato che un'istituzione non può limitare, senza violare l'art. 88, primo comma, del RAA, in modo generale e impersonale,

segnatamente mediante disposizioni generali di esecuzione o una decisione interna di portata generale, la durata massima possibile dell'impiego di agenti contrattuali ai sensi dell'art. 3 ter del RAA, come stabilita dal legislatore stesso. Infatti, le istituzioni non sono competenti a derogare ad una norma esplicita dello Statuto o di detto regime mediante una disposizione di esecuzione, salvo espressa legittimazione in tal senso. Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la decisione della Commissione che limita a sei anni la durata totale di prestazione dei servizi di un agente limitava in modo illegittimo la portata dell'art. 88, primo comma, del RAA, il quale consente all'AACC di concludere e di rinnovare i contratti di agenti contrattuali con mansioni ausiliarie per una durata massima di tre anni. A tale proposito, esso si è basato sulla constatazione che un agente contrattuale con mansioni ausiliarie può aver precedentemente lavorato ad altro titolo per un periodo che riduce, in forza della decisione controversa, a meno di tre anni il tempo per il quale è normalmente consentito impiegarlo.

3. *Agenti contrattuali con mansioni ausiliarie*

Nella citata sentenza *Adjemian e a./Commissione* è stato statuito che ogni impiego di agente contrattuale con mansioni ausiliarie deve rispondere a bisogni provvisori o puntuali. Nell'ambito di un'amministrazione con un organico considerevole, è inevitabile che tali bisogni siano ricorrenti in ragione, segnatamente, dell'indisponibilità di funzionari, di aumenti del carico di lavoro dovuti alle circostanze o alla necessità, per ogni direzione generale, di ricorrere occasionalmente a persone che possiedono qualifiche o conoscenze specifiche. Tali circostanze costituiscono ragioni obiettive che giustificano sia la durata determinata dei contratti di agenti ausiliari sia il loro rinnovo in funzione della sussistenza di tali bisogni.

4. *Agenti ausiliari di sessione del Parlamento*

Nella citata sentenza *Aayhan e a./Parlamento* il Tribunale della funzione pubblica, interpretando l'art. 78 del RAA alla luce dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, riprodotto in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha dichiarato che le esigenze puntuali e massicce di risorse umane del Parlamento nel solo periodo delle sue sessioni costituiscono «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a), del citato accordo quadro, idonee a giustificare il ricorso a contratti di agente ausiliario a tempo determinato successivi, rinnovati in occasione dello svolgimento di ciascuna sessione parlamentare, come quelli previsti dall'art. 78 del RAA, fino al 1º gennaio 2007. Infatti, se anche tali esigenze siano prevedibili, non per questo il surplus di attività diverrebbe duraturo e permanente.

III. *Sulle spese*

1. *Liquidazione delle spese*

Nell'ordinanza 10 novembre 2009, causa F-14/08 DEP, X/Parlamento, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento degli interessi di mora sull'importo delle spese da corrispondere, a decorrere dalla pronuncia dell'ordinanza di liquidazione delle spese, laddove il tasso di interesse applicabile è stato calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di due punti, purché esso non superi il tasso domandato dalla ricorrente.

2. Spese giudiziarie

Nell'ordinanza 7 ottobre 2009, causa F-3/08, *Marcuccio/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha applicato per la prima volta l'art. 94 del suo regolamento di procedura, secondo il quale se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l'ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di 2 000 euro.

Si deve evidenziare che, nella controversia che ha dato luogo alla sentenza 30 novembre 2009, causa F-86/08, *Voslamber/Commissione*, l'istituzione convenuta aveva presentato al Tribunale della funzione pubblica conclusioni volte alla condanna del ricorrente al pagamento di una parte delle spese giudiziarie, sul fondamento dell'art. 94 del regolamento di procedura. Esso ha dichiarato irricevibili dette conclusioni, precisando che la possibilità prevista dalla citata disposizione costituisce una facoltà di cui dispone il solo giudice.

IV. Procedimenti sommari

L'unica ordinanza di provvedimenti urgenti emanata dal presidente del Tribunale della funzione pubblica durante il 2009 (ordinanza 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, *U/Parlamento*) merita di essere segnalata in quanto, con la sua adozione, il giudice del procedimento sommario ha, per la prima volta, ordinato la sospensione dell'esecuzione di una decisione di un'istituzione. Nel caso di specie, la ricorrente era stata licenziata, al termine della procedura di cui all'art. 51 dello Statuto, riguardante i casi di insufficienza professionale di un funzionario, e chiedeva la sospensione dell'esecuzione della decisione del suo licenziamento. In merito alla condizione relativa all'urgenza, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la ricorrente non disponeva di mezzi finanziari che potessero consentirle di affrontare normalmente le spese indispensabili ad assicurare il soddisfacimento dei suoi bisogni elementari fino alla decisione nel merito. Infatti, le autorità nazionali del paese di residenza della ricorrente le avevano negato le indennità di disoccupazione e, inoltre, era poco probabile che la ricorrente fosse nelle condizioni di trovare rapidamente un nuovo impiego, tenuto conto dei disturbi della personalità di cui sembrava affetta. Per quanto riguarda la condizione relativa al fumus boni juris, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha constatato che appariva, in prima analisi, che l'istituzione convenuta non avesse agito con la diligenza che le imponeva il suo dovere di sollecitudine nei confronti della ricorrente per dissipare il dubbio dell'esistenza di un eventuale nesso tra le difficoltà professionali dell'interessata e il suo stato di salute mentale. Infine, in merito alla ponderazione degli interessi nel caso di specie, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha constatato che, anche volendo supporre che la reintegrazione della ricorrente sia tale da nuocere all'organizzazione dei servizi del Parlamento, spetterebbe a quest'ultimo esaminare la possibilità di ricorrere, sulla base dell'art. 59, n. 5, dello Statuto, alla procedura di collocamento in congedo d'ufficio.

B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica


(Ordine protocollare alla data del 7 ottobre 2009)

Da sinistra a destra:

S. Van Raepenbusch e H. Kreppel, giudici; H. Tagaras, presidente di Sezione; P. Mahoney, presidente del Tribunale; S. Gervasoni, presidente di Sezione; I. Boruta e M.I. Rofes i Pujol, giudici; W. Hakenberg, cancelliere.

1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Paul J. Mahoney

Nato nel 1946; studi di giurisprudenza (Master of Arts, Università di Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); professore incaricato, University College London (1967-1973); barrister (Londra, 1972-1974); amministratore, amministratore principale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1974-1990); visiting professor di diritto all'Università di Saskatoon, provincia del Saskatchewan, Canada (1988); capo del personale al Consiglio d'Europa (1990-1993); capodivisione (1993-1995), cancelliere aggiunto (1995-2001), cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo (2001-settembre 2005); presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



Horst Peter Kreppel

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collège d'Europe a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice del Tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice del Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



Irena Boruta

Nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wrocław (1972), dottorato in giurisprudenza (Lodz 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994); esperta di «Solidarnosc» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Lodz (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia (2002-2005); viceministro del Lavoro e degli affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziatori per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autrice di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Heikki Kanninen**

Nato nel 1952; laureato presso la Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo, consigliere presso la direzione della legislazione al ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vicepresidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Haris Tagaras**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1977); specializzazione in diritto europeo (Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1984); giurista linguista al Consiglio delle Comunità europee (1980-1982); ricercatore presso il centro di diritto economico internazionale e europeo di Salonicco (1982-1984); amministratore alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee (1986-1990); professore di diritto comunitario, di diritto internazionale privato e dei diritti dell'uomo all'Università Panteion di Atene (dal 1990); collaboratore esterno per gli affari europei presso il ministero della Giustizia e membro del comitato permanente della convenzione di Lugano (1991-2004); membro della commissione nazionale della concorrenza (1999-2005); membro della commissione nazionale delle poste e telecomunicazioni (2000-2002); membro del foro di Salonicco, avvocato presso la Corte di cassazione; membro fondatore dell'Unione degli avvocati europei (UAE); socio membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Sean Van Raepenbusch**


Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal e des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale degli Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto del pubblico impiego europeo, 1989-1991; diritto delle istituzioni dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto costituzionale dell'Unione europea; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Stéphane Gervasoni**

Nato nel 1967; laureato presso l'istituto di studi politici di Grenoble (1988) e diplomato presso la Scuola nazionale di amministrazione (1993); membro del Consiglio di Stato francese (relatore presso la sezione del contenzioso, 1993-1997, e presso la sezione sociale, 1996-1997); maître des requêtes (1996-2008); consigliere di Stato (dal 2008); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario di governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico presso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dello Yonne, sottoprefetto del distretto di Auxerre (1997-1999); segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (settembre 2001-settembre 2005); membro titolare della commissione della NATO per i ricorsi (2001-2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Maria Isabel Rofes i Pujol**

Nata nel 1956; studi di giurisprudenza (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specializzazione in commercio internazionale (Messico, 1983); studi sull'integrazione europea (Camera di commercio di Barcellona 1985) e sul diritto comunitario (Escola d'Administració Pública de Catalunya 1986); funzionario della Generalitat de Catalunya (membro del servizio giuridico del ministero dell'Industria e dell'energia, aprile 1984-agosto 1986); membro dell'ordine degli avvocati di Barcellona (1985-1987); amministratore, successivamente amministratore principale della divisione Ricerca e documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1994); referendario alla Corte di giustizia (gabinetto dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, gennaio 1995-aprile 2004; gabinetto del giudice Löhmus, maggio 2004-agosto 2009); professore incaricato del corso di contenzioso comunitario, facoltà di giurisprudenza, Universitat Autònoma de Barcellona (1993-2000); numerose pubblicazioni e corsi in materia di diritto sociale europeo; membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2006-2009); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2009.

**Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post-universitari di diritto comunitario presso il Collège d'Europe a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività d'insegnamento per varie università in Germania, Austria, Svizzera e Russia; professore onorario all'Università della Saar (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2009

Udienza solenne del 6 ottobre 2009

Con decisione 9 giugno 2009 è stata nominata quale giudice al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2015, la sig.ra Maria Isabel Rofes i Pujol, in seguito alle dimissioni del sig. Heikki Kanninen.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 6 ottobre 2009

P. MAHONEY, presidente del Tribunale
H. KANNINEN, presidente di Sezione
S. GERVASONI, presidente di Sezione
H. KREPPEL, giudice
I. BORUTA, giudice
H. TAGARAS, giudice
S. VAN RAEPENBUSCH, giudice

W. HAKENBERG, cancelliere

dal 7 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009

P. MAHONEY, presidente del Tribunale
H. TAGARAS, presidente di Sezione
S. GERVASONI, presidente di Sezione
H. KREPPEL, giudice
I. BORUTA, giudice
S. VAN RAEPENBUSCH, giudice
M.I. ROFES i PUJOL, giudice

W. HAKENBERG, cancelliere

4. Membro emerito del Tribunale della funzione pubblica

Kanninen Heikki (2005-2009)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica

Attività generale del Tribunale della funzione pubblica

1. Cause promosse, definite, pendenti (2005-2009)

Cause promosse

2. Percentuale del numero di cause per istituzioni convenute principali (2005-2009)
3. Lingua processuale (2005-2009)

Cause definite

4. Sentenze e ordinanze — Collegio giudicante (2009)
5. Contenuto della decisione (2009)
6. Procedimenti sommari definiti: contenuto della decisione (2006-2009)
7. Durata dei procedimenti in mesi (2009)


Cause pendenti al 31 dicembre

8. Collegio giudicante (2006-2009)
9. Numero di ricorrenti (2009)

Varie

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2006-2009)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2006-2009)

1. Attività generale del Tribunale della funzione pubblica Cause promosse, definite, pendenti (2005-2009)



	2005	2006	2007	2008	2009
Cause promosse	130	148	157	111	113
Cause definite	-	50	150	129	155 ¹
Cause pendenti	130	228	235	217	175 ²


Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

¹ Di cui 32 cause definite a seguito della sentenza 22 dicembre 2008 nella causa C-443/07 P, *Centeno Mediavilla e a./Commissione* (18 cause sono ancora in corso).

² Di cui 27 cause sospese.


2. Cause promosse – Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2005-2009)

Percentuale del numero di cause proposte (2009)



	2005	2006	2007	2008	2009
Parlamento europeo	7,69%	7,14%	13,38%	14,41%	8,85%
Consiglio	6,92%	6,07%	3,82%	4,50%	11,50%
Commissione europea	77,69%	75,00%	50,96%	54,95%	47,79%
Corte di giustizia dell'Unione europea	2,31%	3,57%	3,82%	-	2,65%
Banca centrale europea	2,31%	1,07%	1,27%	2,70%	4,42%
Corte dei conti	0,77%	1,79%	1,91%	5,41%	0,88%
Altre istituzioni e agenzie dell'Unione europea	2,31%	5,36%	24,84%	18,02%	23,89%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%


3. Cause promosse – Lingua processuale (2005-2009)



Lingua processuale	2005	2006	2007	2008	2009
Bulgaro	-	-	2	-	-
Spagnolo	1	1	2	1	1
Ceco	-	-	-	-	1
Danese	1	-	-	-	-
Tedesco	3	2	17	10	9
Greco	2	3	2	3	3
Inglese	5	8	8	5	8
Francese	113	113	102	73	63
Italiano	4	10	17	6	13
Lituano	-	-	2	2	-
Ungherese	-	2	1	1	-
Olandese	1	7	3	8	15
Polacco	-	-	-	1	-
Portoghese	-	-	-	1	-
Rumeno	-	-	1	-	-
Sloveno	-	1	-	-	-
Finlandese	-	1	-	-	-
Totale	130	148	157	111	113

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

4. Cause definite – Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2009)



	Sentenze	Ordinanze che pongono fine al procedimento¹	Altro	Totale
Seduta plenaria	-	-	-	-
Presidente	-	7	-	7
Sezioni a 3 giudici	73	75	-	148
Giudice unico	-	-	-	-
Totale	73	82	-	155

¹ Di cui 2 cause definite con composizione amichevole.

5. Cause definite – Contenuto della decisione (2009)

	Sentenze			Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente	Ricorsi parzialmente accolti	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)	
Assegnazione/Riassegnazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Concorsi	1	1	6	1	-	2	-	11
Condizioni di lavoro/Congedi	-	-	1	1	-	-	-	2
Valutazione/Promozione	7	2	11	2	1	1	-	24
Pensioni e assegni di invalidità	-	-	4	3	-	1	-	8
Procedimenti disciplinari	1	1	-	-	-	-	-	2
Assunzione/Nomina/ Inquadramento nel grado	4	1	12	3	-	34	-	54
Retribuzione e indennità	2	2	3	1	1	4	-	13
Risoluzione del contratto di un agente	1	1	3	-	-	-	-	5
Previdenza sociale/ Malattia professionale/Infortuni	-	1	2	6	-	1	-	10
Altre	-	1	5	14	-	1	5	26
Totale	16	10	47	31	2	44	5	155

6. Cause definite – Procedimenti sommari definiti: contenuto della decisione (2006-2009)

Numero di procedimenti sommari definiti	Decisione	
	Ammissione totale o parziale	Rigetto
2006	2	-
2007	4	-
2008	4	-
2009	1	1
Totale	11	1
		10

7. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2009)

Sentenze	Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione	
		Durata media	Durata media
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	70	17,7	17,5
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale ¹	3	51,3	44,8
Totale	73	19,1	18,6


Ordinanze	Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione	
		Durata media	Durata media
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	61	14,1	10,2
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale ¹	21	48,2	16,9
Totale	82	22,9	11,9

TOTALE GENERALE	155	21,2	15,1
------------------------	------------	-------------	-------------

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

¹ All'inizio dell'attività del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale ha trasferito dinanzi al primo 118 cause.

8. ***Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2006-2009)***



	2006	2007	2008	2009
Seduta plenaria	6	3	5	6
Presidente	4	2	2	1
Sezioni a 3 giudici	207	205	199	160
Giudice unico	-	-	-	-
Cause non ancora attribuite	11	25	11	8
Totale	228	235	217	175

9. Cause pendenti al 31 dicembre – Numero di ricorrenti (2009)

Le dieci cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti in una sola causa


Numero di ricorrenti per causa	Settori
114	Statuto — Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei — Risarcimento del danno materiale subito
59	Statuto — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Gradi aggiuntivi previsti dal nuovo statuto
20	Statuto — Reinquadramento — Candidati iscritti in un elenco di riserva di un concorso interno per il passaggio di categoria anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto — Decisione di inquadramento nel grado in applicazione di disposizioni meno favorevoli — Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello Statuto — Perdita dei punti di promozione
14	Statuto — Agenti contrattuali — Clausola che comporta la cessazione del contratto nel caso in cui l'agente non sia iscritto nell'elenco di riserva di un concorso — Risoluzione del contratto di un agente
13	Statuto — Agente ausiliare — Agente temporaneo — Condizioni di assunzione — Durata del contratto
13	Statuto — Reinquadramento nel grado a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello Statuto
10	Statuto — Agenti contrattuali — Agenti temporanei — Condizioni di assunzione — Durata del contratto
10	Statuto — Nomine — Giuristi linguisti iscritti nell'elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto — Discriminazione rispetto ai giuristi linguisti assunti dalle altre istituzioni
6	Statuto — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Illegittimità dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto — Gradi aggiuntivi previsti dal nuovo statuto
6	Statuto — Reinquadramento — Candidati iscritti in un elenco di riserva di un concorso interno anteriormente al nuovo statuto — Inquadramento nel grado secondo disposizioni meno favorevoli — Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello statuto — Perdita dei punti di promozione

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'unione.

Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
2006	1 652	228
2007	1 267	235
2008	1 161	217
2009	461	175

10. **Varie – Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2006-2009)**



	Impugnazioni¹	Decisioni impugnabili²	Percentuale di impugnazioni³	Percentuale di impugnazioni, comprese le composizioni amichevoli⁴
2006	10	39	25,64%	22,22%
2007	25	107	23,36%	21,93%
2008	37	99	37,37%	34,91%
2009	31	94	32,98%	32,29%


¹ Le decisioni che sono impugnate da più parti sono prese in considerazione una sola volta. Nel 2007 due decisioni sono state oggetto, ciascuna, di due impugnazioni.

² Sentenze, ordinanze — che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento — pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento.

³ In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

⁴ Il Tribunale della funzione pubblica si adopera, conformemente all'invito del legislatore, ad agevolare la composizione amichevole delle controversie. Ogni anno un certo numero di cause è definito in tal modo. Tali cause non danno luogo a «decisioni impugnabili», in base alle quali è tradizionalmente calcolata, nella relazione annuale, la «percentuale di impugnazioni», soprattutto per quanto riguarda la Corte e il Tribunale. Orbene, giacché si può considerare che la «percentuale di impugnazioni» esprima il «tasso di contestazione» delle decisioni di un organo giudicante, tale percentuale rispecchierebbe meglio la situazione se fosse calcolata tenendo conto non solo delle decisioni impugnabili, ma anche di quelle che non impugnabili, proprio per il fatto che esse mettono fine alla controversia mediante composizione amichevole. Nella presente colonna appare il risultato di questo calcolo.

11. **Varie – Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale di primo grado (2006-2009)**



	2006	2007	2008	2009
Impugnazioni respinte	-	6	14	21
Annnullamento totale o parziale senza rinvio	-	1	4	9
Annnullamento totale o parziale con rinvio	-	-	3	1
Totali	-	7	21	31



Capitolo IV

Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica

Corte di giustizia

15 gennaio	M. Pröhl, direttore generale dell’Institut européen d’administration publique
22 gennaio	S.E. R. Aryasinha, ambasciatore dello Sri Lanka in Belgio e in Lussemburgo
26 gennaio	O. Scholz, ministro federale del Lavoro e degli affari sociali della Repubblica federale di Germania, e F. Biltgen, ministro del Lavoro e dell’occupazione del Granducato di Lussemburgo
3 febbraio	Delegazione del Parlamento del Regno di Svezia
4 febbraio	G. Napolitano, presidente della Repubblica italiana
12 marzo	H.-G. Pöttering, presidente del Parlamento europeo
16 e 17 marzo	Delegazione della commissione Affari giuridici della camera dei deputati cipriota
19 marzo	T. Băsescu, presidente della Romania, accompagnato dal sig. E. Boc, primo ministro, e dal sig. G. Pogea, ministro delle Finanze
23 marzo	S.E. M. Benzo, ambasciatore del Regno di Spagna presso il Granducato di Lussemburgo
30 e 31 marzo	Simposio «Riflessione sul procedimento pregiudiziale». Incontro con i presidenti delle Corti costituzionali e delle Corti supreme degli Stati membri dell’Unione europea
30 marzo	Esposizione «Palazzi di giustizia in Europa»
20 aprile	Delegazione del Bundestag tedesco
27 aprile	Firma di un accordo amministrativo tra la Corte e il Regno di Spagna per l’uso delle lingue ufficiali diverse dal castigliano
28 aprile	Delegazione della commissione Affari dell’Unione europea del Senato della Repubblica ceca
29 aprile	C. Bandion-Ortner, ministro della Giustizia della Repubblica d’Austria
4 maggio	S.-H. Song, presidente della Corte penale internazionale
8 giugno	N.-L. Arold, professore all’Istituto Raoul Wallenberg in Svezia
15 giugno	Assemblea generale dell’Associazione dei consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell’Unione europea
29 giugno	S.E. A.A. Asya, ambasciatrice della Repubblica di Turchia presso il Granducato di Lussemburgo
30 giugno e 1° luglio	Delegazione della Corte suprema amministrativa della Bulgaria
17 settembre	L. Romero Requena, direttore generale del servizio giuridico della Commissione europea
28 e 29 settembre	Delegazione della Corte suprema della Repubblica popolare cinese
19 e 20 ottobre	Delegazione della Corte di cassazione della Repubblica di Bulgaria
26 ottobre	A. Vosskuhle, vicepresidente della Corte costituzionale della Repubblica federale di Germania
29 e 30 ottobre	Conferenza dei primi presidenti delle Corti d’appello della Repubblica francese

16 e 17 novembre	Riunione dei magistrati degli Stati membri (Repubblica ceca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia)
7 e 8 dicembre	«Luxemburger Expertenforum»

Tribunale


12 marzo	H.-G. Pöttering, presidente del Parlamento europeo
6 maggio	Delegazione del Consiglio dei fori europei (CCBE)
29 giugno	S.E. A.A. Asya, ambasciatrice della Repubblica di Turchia presso il Granducato di Lussemburgo
25 settembre	Convegno in occasione del 20º anniversario del Tribunale di primo grado: «Da 20 anni alla prospettiva del 2020 — Costruire il Tribunale di domani su solide fondamenta»
28 e 29 settembre	Delegazione della Corte suprema cinese

Tribunale della funzione pubblica


19 marzo	Visita della sig.ra M. De Sola Domingo, consigliere principale presso il servizio Mediazione della Commissione europea
21 aprile	Visita della sig.ra C.-F. Durand, direttore generale presso il servizio giuridico della Commissione europea
18 e 19 novembre	Visita della cancelleria del Tribunale del contenzioso amministrativo delle Nazioni Unite
7 dicembre	Visita dei giudici e dei cancellieri del Tribunale del contenzioso amministrativo delle Nazioni Unite

B – Visite di studio (2009)

1. Suddivisione per tipo di gruppo



2. Visite di studio – Suddivisione per Stato membro (2009)




	Magistrati nazionali	Avvocati/ Consulenti legali	Professori di diritto	Numero di visitatori				Numero di gruppi
				Diplomatici/ Parlamentari	Studenti/ Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	
BE	20			26	296	55	172	16
BG	105			24			129	10
CZ	52	46	7	54			159	13
DK				281	28	52	361	12
DE	528	349		87	690	217	613	2484
EE							0	0
EL	14			40		49	103	5
ES	150	20		245		29	444	17
FR	175	198		871	33	405	1 682	57
IE					59		59	2
IT		22	2	215			239	23
CY	10			16		26		4
LV				10	45	6	61	5
LT				10			10	5
LU	51		1	139	49	404	644	19
HU				8	4	73	85	5
MT		20			21		41	2
NL	42	58			152	25	54	13
AT	48	42	11	277	20		398	17
PL	57	56			40		153	12
PT							0	0
RO	7			12			19	4
SI		5			49		54	6
SK					28		28	2
FI	45	35			24		55	7
SE	66	19			20	14	34	8
UK	46	65			169		280	20
Paesi terzi	168	96	2	66	1 291	26	66	1 715
Gruppi misti (UE)	473	535	31	1 748	397	145	3 329	105
Totale	2 037	1 586	84	193	6 867	870	2 078	13 715
								589

3. Visite di studio – Magistrati nazionali (2009)

	CZ	ES	FR	IE	IT	HU	MT	AT	RO	SI	SK	FI	SE	Totale
Seminario	5	8	21	4	18	8	2	6	9	2	4	4	6	97

4. Evoluzione del numero e del tipo di visitatori (2006-2009)



Numero di visitatori

	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
2006	2 044	1 673	108	101	7 056	714	840	12 536
2007	1 719	2 025	157	213	7 178	1 111	1 206	13 609
2008	2 463	1 219	156	262	7 053	1 016	1 854	14 023
2009	2 037	1 586	84	193	6 867	870	2 078	13 715

C – Udienze solenni

2 febbraio	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne della baronessa Ashton, nuovo membro della Commissione europea
25 settembre	Seduta solenne in occasione del 20º anniversario del Tribunale di primo grado
6 ottobre	Udienza solenne in occasione del rinnovo parziale della Corte e dell'assunzione delle funzioni di nuovi membri del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica
26 ottobre	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne dei sigg. A.G. Šemeta, P. Samecki, K. De Gucht e M. Šefčovič, nuovi membri della Commissione europea
14 dicembre	Udienza solenne in occasione dell'assunzione delle funzioni del sig. P. Cruz Villalón in qualità di avvocato generale alla Corte

D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali

Corte di giustizia

1° gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di scambio di auguri organizzata dal sig. Fenech Adami, presidente di Malta, a La Valletta
7 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne della Corte di cassazione francese a Parigi
20 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione del Rechtspolitischen Neujahrsempfang organizzato dalla sig.ra Brigitte Zypries, ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania a Berlino
30 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte alla celebrazione del 50° anniversario della Corte europea dei diritti dell'uomo
30 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte suprema di cassazione a Roma
5 e 6 febbraio	Rappresentanza della Corte in occasione della European Ministerial Conference on Family Policy a Praga
9 febbraio	Partecipazione di una delegazione della Corte ad una visita ufficiale al Consiglio di Stato francese a Parigi
19 febbraio	Rappresentanza della Corte al gruppo di lavoro organizzato dalla commissione Controllo di bilancio del Parlamento europeo che fa seguito ad indagini amministrative dell'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF) negli Stati membri a Bruxelles
2 aprile	Rappresentanza della Corte in occasione dell'assemblea generale annuale della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia a Varsavia
2 aprile	Partecipazione del presidente alla «Discussion to mark the 10th anniversary of the euro» organizzata dalla Banca centrale europea a Francoforte
20 aprile	Rappresentanza della Corte in occasione delle esequie di Lord Gordon Slynn in St Margaret's Westminster a Londra
3 maggio	Partecipazione di una delegazione della Corte alla cerimonia speciale organizzata per celebrare la festa nazionale della Repubblica di Polonia presso la sede della Corte costituzionale a Varsavia
6 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione dell'apertura solenne della 17ª Giornata dei giuristi austriaci alla presenza del presidente della Repubblica d'Austria a Vienna
14-16 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione del seminario organizzato dall'Associazione dei consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea in collaborazione con il Consiglio di Stato della Repubblica ellenica e con il sostegno scientifico della Corte federale amministrativa della Repubblica federale di Germania sul tema «La giurisdizione amministrativa e e-justice» ad Atene
22 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia ufficiale organizzata nel quadro del 60º anniversario della Legge fondamentale tedesca a Berlino
14 e 15 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione dei consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea

	e della riunione annuale dell'assemblea generale di tale associazione a Lussemburgo
24 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione delle celebrazioni per la festa nazionale slovena e del ricevimento offerto dal presidente della Repubblica di Slovenia a Lubiana
12 luglio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia solenne di prestazione da parte della sig.ra D. Grybauskaité del giuramento in qualità di presidente della Repubblica di Lituania a Vilnius
24 luglio	Partecipazione del presidente della Corte al ricevimento offerto ad Atene dal presidente della Repubblica ellenica in occasione del 35° anniversario del ripristino della Repubblica
29-31 luglio	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza «Legal boundaries, common problems and the role of the Supreme Court» organizzato dal Lord Chief Justice of England and Wales in cooperazione con il King's College a Londra
21 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte suprema, alla presenza di Sua Maestà il Re di Spagna, a Madrid
1° ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della celebrazione per i 200 anni della Corte suprema di Finlandia a Helsinki
1° ottobre	Partecipazione di una delegazione della Corte al Verfassungstag (celebrazione solenne della Corte costituzionale austriaca) a Vienna
1° ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, su invito del Lord Chancelor, a Londra
3 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione delle celebrazioni organizzate per il Tag der deutschen Einheit a Saarbrücken
13 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione dei funerali del sig. H. Jung, ex cancelliere del Tribunale di primo grado, a Berlino
16 ottobre	Partecipazione di una delegazione della Corte alla cerimonia di inaugurazione ufficiale della Corte Suprema, su invito del presidente della Supreme Court of the United Kingdom a Londra
19 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza organizzata dall'International Association of Refugee Law Judges sul tema «Effective Interaction? The Role of the European Court of Justice and National Courts and Tribunals in EU Asylum Law» a Berlino
22 e 23 ottobre	Rappresentanza della Corte al «Sesto simposio dei giudici europei in materia di marchi» ad Alicante
26 e 27 ottobre	Rappresentanza della Corte al simposio internazionale «Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren», Monaco di Baviera
29 e 30 ottobre	Rappresentanza della Corte all'incontro dei capi delle Corti d'appello dell'Unione europea a Roma
12 novembre	Partecipazione del presidente della Corte ad una colazione di lavoro dei rappresentanti permanenti presso il Consiglio a Bruxelles
16 e 17 novembre	Rappresentanza della Corte all'incontro interparlamentare «Building a Citizens' Europe — The Stockholm Programme 2010-2014 — The

	Parliamentary dimension of a European area of Freedom, Security and Justice» a Bruxelles
23 e 24 novembre	Partecipazione di una delegazione della Corte, su invito del presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Ungheria, alla celebrazione del 20º anniversario della Corte costituzionale a Budapest
25 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione della celebrazione del 150º anniversario della fondazione della facoltà di diritto dell'Università di Bucarest a Bucarest
29 e 30 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione dei consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea a Bruxelles
30 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione del seminario sulla valutazione dei magistrati organizzato dall'Associazione dei consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea a Bruxelles
11 dicembre	Partecipazione di una delegazione della Corte ad una visita ufficiale presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo
18 dicembre	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia organizzata per la Giornata della costituzionalità a Lubiana

Tribunale

7 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione dell'udienza solenne della Corte di cassazione francese a Parigi
13 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione dell'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo
20 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione del Rechtspolitischen Neujahrsempfang presso il ministero della Giustizia a Berlino
30 gennaio	Partecipazione del presidente del Tribunale al seminario «Cinquante ans de la Cour européenne des droits de l'homme vus par les autres COURS internationales» a Strasburgo
19 febbraio	Rappresentanza del Tribunale in occasione di una riunione organizzata dalla commissione Controllo di bilancio avente per tema l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode a Bruxelles
19-21 febbraio	Visita nella Repubblica di Estonia di una delegazione del Tribunale, su invito del ministro degli Affari esteri e del ministro della Giustizia, a Tallinn
22-24 febbraio	Visita nella Repubblica di Finlandia di una delegazione del Tribunale, su invito del governo, a Helsinki
11-13 marzo	Partecipazione al convegno «Public and Private Enforcement of Antitrust in Europe — 5 Years on» organizzato dall'International Bar Association a Bruxelles
17 aprile	Rappresentanza del Tribunale ad un incontro ufficiale sull'Europa, organizzato in occasione della visita del presidente del gruppo di riflessione sul futuro dell'Europa a Roma
26-28 aprile	Rappresentanza del Tribunale in occasione della 14ª conferenza internazionale del Bundeskartellamt ad Amburgo
1º e 2 giugno	Visita di una delegazione del Tribunale alla Comisión nacional de la competencia a Madrid

1-4 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 5° forum dei giuristi europei a Budapest
13 ottobre	Rappresentanza del Tribunale alle esequie del sig. Hans Jung, ex cancelliere del Tribunale di primo grado, a Berlino
15 e 16 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Londra
15-18 ottobre	Visita in Romania di una delegazione del Tribunale in occasione dei 20 anni del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, su invito ufficiale del presidente della Corte d'appello di Iași e del rettore dell'università «Alexandru I. Cuza», a Iași
22 e 23 ottobre	Delegazione del Tribunale al sesto simposio dei giudici europei in materia di marchi, disegni e modelli ad Alicante
16 novembre	Rappresentanza del Tribunale al seminario «Building a citizens' Europe» organizzato dal Parlamento europeo a Bruxelles
20 novembre	Visita del presidente del Tribunale presso il Mediatore europeo e i suoi servizi e conferenza sul tema «Le principe de bonne administration dans la jurisprudence communautaire» a Strasburgo
22-25 novembre	Rappresentanza e partecipazione del Tribunale alla conferenza solenne organizzata in occasione del 20° anniversario della Corte costituzionale ungherese a Budapest
9 dicembre	Rappresentanza del Tribunale ai funerali dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer a Madrid


Tribunale della funzione pubblica

1° e 2 ottobre	Visita al Consiglio di Stato ellenico
23 e 24 novembre	Visita al Consiglio di Stato e al Consiglio costituzionale francesi



Organigramma sintetico

Organigramma sintetico



Corte di giustizia dell'Unione europea

**Relazione annuale 2009 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2010 — 240 pagg. — 21 x 29,7 cm

N. di catalogo: QD-AG-10-003-IT-C

ISBN 978-92-829-0948-5

doi:10.2862/16613

ISSN 1831-8479



Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-928290948-5

9 789282 909485

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni della Commissione europea.
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu> o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

